Proprietà letteraria.

IL S. OFFICIO E LA RIFORMA RELIGIOSA

IN BOLOGNA

DI

ANTONIO BATTISTELLA

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1905

I.

È stato più volte asserito e giova ancora ripetere come non sia possibile mettere insieme una storia razionale e compiuta della Riforma religiosa in Italia se prima non si sia accumulato e con sana critica vagliato il materiale frammentario, disordinato e sparso per ogni dove che deve costituirla. Materiale di non facile ricerca, in buona parte perduto o introvabile e che bisogna racimolare a frusto a frusto, con una pazienza infinita, facendo tesoro di tutte le reliquie che ancora si potrà giungere a rinvenire con un diligente e faticoso lavoro.

E tanto più tale preliminare opera d' indagine e di raccolta è necessaria e dev' essere la più largamente estesa e intelligente, in quanto la desiderata storia della Riforma occorre sia del tutto obiettiva, spassionata e fondata, vorrei quasi dire, esclusivamente sui fatti reali documentati, in modo ch' essa possa lasciar da parte certe opinioni invalse erroneamente, certi giudizî tradizionali a priori, certe argomentazioni fantastiche e romanzesche, e scartare tutto ciò che è frutto di preconcetti e di passioni di casta, di scuola o di setta e tutto ciò che ha intendimenti polemici, partigianamente accusatorî o apologetici.

Anche la Riforma è un fatto storico il quale dev' essere esaminato in se stesso e nel tempo in cui si manifestò, e giudicato serenamente, non secondo il diverso colore che gli possono dare le idee, i sentimenti, le passioni nostre d' oggi: il che, pur troppo, è più agevole a dire che a fare, giacchè trattasi di cosa la quale riguarda il mondo delle credenze e si riferisce a quello spirito di religiosità che si trova innato in fondo all' animo umano e che, nobile e dolce nella sua intima essenza, può, in speciali contingenze e condizioni, essere traviato, viziato, esagerato e condurre ad accessi di fatto e di giudizio.

Certamente, in Italia, la rivoluzione protestante non raggiunse nemmeno lontanamente il grado d' importanza ch' essa ebbe invece oltre l' Alpi; ma non per questo si deve credere che presso di noi quel grande movimento religioso sia rimasto sconosciuto e non abbia quindi avuto nessun contraccolpo e nessuna conseguenza, quasi il nostro paese fosse interamente fuori dall' ampia cerchia nella quale si svolse e si propagò un così capitale avvenimento. Non badiamo all' esagerazione in un senso o nell' altro con cui, come osserva il De Leva, lo giudicarono protestanti e cattolici, sia che così facessero in buona fede, sia che fossero mossi da intento o da interesse particolare, da paura o da vanagloria: vero è però che un certo seguito, benchè di breve durata, le dottrine riformate l' ottennero anco in Italia, come n' è prova il loro serpeggiare in quasi tutta la penisola, la formazione più qua più là di nuclei di consenzienti, e la necessità d' una controriforma cattolica.

Comunque sia, questo movimento ebbe qui caratteri speciali: se guardiamo gli effetti suoi e le sue manifestazioni nel popolo, dobbiamo convenire ch' esso fu esteso, ma non profondo e fu piuttosto sconclusionato che razionale; se li consideriamo presso alcune illustri persone, appartenenti a una classe sociale elevata per ufficî o per dottrina, troviamo ch' esse non accettarono ciecamente la Riforma oltremontana come umili e obbedienti discepoli, ma che piuttosto, discendendo per successione ideologica da quegli arditi pensatori che sino dall' alba del nostro rinascimento ci si mostrano animati da spirito riformatore, sentirono in essa una spinta vigorosa al loro pensiero, un' occasione favorevole al risveglio del loro animo ondeggiante fino allora tra dubbi, scrupoli e timori, e incerto nel determinare la formula concreta della loro intellettuale e spirituale ribellione.

Esse, infatti, pur accogliendo i nuovi principî, in parecchi punti li modificarono secondo il proprio particolare criterio, facendo loro prendere una fisonomia propria e, pur riconoscendo la supremazia di Lutero e di Calvino, furono i loro compagni meglio che i loro seguaci. Ma questi nostri eresiarchi che nel campo morale rappresentano quella tendenza positivistica del pensiero che cominciava allora a rivelarsi anco nel campo scientifico, questi eresiarchi sono spiriti solitari e l' opera loro, quasi interamente speculativa, rimane pressochè isolata, e nè essa nè l' esempio loro esercitano notevole influenza.

Tolti costoro, tutti gli altri più che veri eretici possono dirsi, lasciate ch' io adoperi questo neologismo, *ereticaloidi,* ai quali non è giusto dare il nome di luterani, di calvinisti, d' antitrinitarî o altro come che sia, poichè, in generale, non professano nè accettano un complesso logico, scientifico, sistematico di dottrine ben definite, ma

soltanto qualche parte, qualche articolo, qualche principio un po' da una, un po' da un' altra delle confessioni dominanti. Si tratta, per lo più, di gente illusa e poco colta la quale non conosce affatto tutta la Riforma in tutto il suo valore, non sa nè può darsi ragione della sua importanza morale nè della sua necessità storica e politica, e si lascia guidare unicamente dall' impulso, come tutte le folle irresponsabili. I contatti e la conversazione con riformati; la lettura di qualche libro protestante, benchè male o poco compreso; l' amore di novità; la facile accessibilità di certe massime a menti grossolane o ineducate; la consonanza lusinghevole di certe altre, anco travisate, con le passioni e gli appetiti più volgari; quel certo fondo, vorrei dire, d' inconsapevole disinvoltura e adattabilità religiosa che, non ostante le contrarie apparenze, trovasi, più o meno, nel carattere di noi italiani; infine, quella inquietudine dello spirito e quella certa febbre contagiosa che l' agitazione religiosa d' allora doveva produrre, predisponevano gli animi ad accogliere ora questa ora quella delle novelle dottrine, ma senza un' intima convinzione, senza sforzi per penetrare nello spirito delle medesime, e soltanto per curiosità e per istintivo desiderio di quella libertà di coscienza e di condotta spirituale che fino allora la Chiesa aveva saputo contenere e regolare.

In tutti costoro però, e sono molti, l' idea della separazione da Roma non c' è, in parecchi anzi non c' è neppure la consapevolezza nè la volontà di allontanarsi, per via di tali novità, dal grembo della Chiesa cattolica e di disconoscerne la suprema autorità spirituale [1].

[1] Vedi mio: *Il S. Officio e le Riforma religiosa in Friuli*. Udine, 1895.

Presso di noi pertanto la Riforma, quando non è frutto di solitarie speculazioni di dotti, precorritori, anche in questo campo, di quel movimento evolutivo che dovrà condurre la Chiesa e le sue istituzioni a un lento rinnovamento, può considerarsi come una specie d' epidemia benigna, con pochi casi gravi, ma molto diffusa nella sua forma mitemente morbosa. Naturalmente non bisogna guardare la cosa traverso le lenti del S. Officio.

Io non so se avrebbe potuto peggiorare e a poco a poco divenire insanabile, ove non fosse intervenuta una cura pronta ed efficace, oppure se, anco quando questa fosse stata meno violenta, il male via via si sarebbe estinto per altre ragioni, tenuto conto che qui pure, per adoperare la bella ed espressiva immagine usata dal doge di Genova a proposito degli eretici di quella città, l'eresia formava *una primavera in mezzo al verno che nel fiorire si estingue* [1]; ritengo però ch' esso non sarebbe mai riuscito a generare agitazioni e rivolgimenti come fuori d' Italia, perocchè qui mancava la passione, mancava quello che il Mamiani chiamò giustamente senso di misticità, e mancavano le cause, le condizioni e le circostanze che resero ciò possibile in Germania, in Francia, in Inghilterra e altrove.

A ogni modo, la Chiesa, presentendo il pericolo, giudicò di dover accorrere vigorosamente al riparo, e in un tempo non lungo, per l' opera concorde della Compagnia di Gesù, del Concilio di Trento e della Santa Inquisizione, aiutata indirettamente dall' interna disgregazione

[1] M. Rosi, *La Riforma religiosa in Liguria ecc.* in *Atti della Società ligure di Storia patria*, Genova, 1902, vol. XXIV, pag. 637: lettera del doge al cardinale di S. Clemente, sotto la data del 13 marzo 1568.

del protestantesimo ultramontano, pervenne a spegnere ogni velleità di ribellione ereticale. Così non avrebbe potuto fare di là dall' Alpi, perchè all' azione sua sarebbe mancato il fondamento che c' era in Italia: quel largamente radicato, sostanziale e tradizionale consentimento fra la gente italica e l' autorità di Roma, che tutta la nostra storia avea contribuito a creare e a mantenere.

L' eccesso della controriforma se giovò tuttavia, in qualche maniera, a conservare il cattolicismo, anche nelle forme esteriori, finì col vincolare sempre più pensiero e sentimento, col mettere ostacoli allo svolgersi delle dottrine scientifiche e filosofiche, col piegare gli animi ad una ortodossia meccanica e incosciente, e ritardò in Italia la libertà di coscienza e di culto che i protestanti avevano, quantunque condizionatamente, ottenuto con la pace d' Augusta. Essa nocque inoltre alla stessa causa che s' era prefissa di sostenere, poichè la sua violenza insistente, il suo rigore e l' intolleranza sospettosa diedero maggiore risalto all' importanza del movimento riformatore, lo fecero credere e parere più largo e più pericoloso che in realtà non fosse, attirarono su di esso l' universale attenzione ed ebbero per ultima conseguenza di generare nell' intimo degli animi un certo senso di dubbio e di paura per il quale sulla spontaneità della fede prevalse la guardinga preoccupazione di mostrare d' averla [1]. Un velo d' ipocrisia si stese pertanto sulle azioni e sulle manifestazioni del pensiero, il gesuitismo trionfò con grave danno del carattere personale e d' ogni forza d' iniziativa che giacque in un torpore generale, a rompere il quale non ci volle meno che la grande rivoluzione del 1789.

[1] B. Fontana, *Renata di Francia*, vol. III, pag. 359 cita un anonimo del secolo 17° il quale scrisse che l' Inquisizione ha fatto più falsi cattolici che il battesimo veri cristiani.

Un' altra conseguenza della Riforma religiosa in Italia, del pari indiretta, fu d' aver costretto la Chiesa ad attuare quell' opera di purificazione cui s' era accinta e della quale apparve evidente l' estrema necessità. Quanta e quale influenza immediata essa Riforma abbia poi esercitato, presso di noi, sul pensiero e sul sentimento è impossibile dire: fatti storici così grandi e complessi hanno sempre un predominio i cui effetti, più o meno notevoli, sfuggono ad ogni esame e ad ogni valutazione per la lentezza del loro processo e per la loro indeterminatezza: nella vita d' un popolo, ad ogni modo, qualsiasi avvenimento deve recare, piccole o grandi e più e meno evidenti, le sue conseguenze, altrimenti non avrebbe ragione di essere, non potendosi dare cause senza effetti in un organismo che vive e si svolge con incessante vicenda.

II.

Se a Modena e a Ferrara la Riforma, come a tutti è noto, ebbe illustri e numerosi proseliti, ben maggiore accesso trovò essa a Bologna dove, si potrebbe dire col Vergerio, s' incontra molta di quella merce sassonica [1].

[1] *Lettere di diversi nobilissimi huomini* — Venezia, 1553, lib. 1, pag. 77, lettera del vescovo Vergerio di Capodistria a Ottonello Vida dottore. E il De Porta, *Hist. Reformationis Eccles. Raeticarum* — Curiae Raetorum et Lindaviae, 1777, vol. II, pag. 9 scrive: " Ast praeter hos erat numerus fidelium liberationem a superstitionibus expectantium haud exiguus in primis Venetiis, Tarvisii, Vicentiae, *Bononiae* atque Neapoli „.

Una città popolosa e importante com' essa era, con una Università antica e rinomata alla quale accorrevano insegnanti e scolari da ogni contrada europea, una città dove per ragioni topografiche, strategiche, politiche e commerciali continua e rilevante dovea essere la frequenza di forestieri, è naturale non potesse rimanere del tutto estranea a quel grande movimento del pensiero religioso che fu uno dei fatti più ragguardevoli della storia moderna e infiammò nel secolo 16° l'intera Europa. E infatti, se non vi troviamo degli eretici celebri, scientificamente convinti e animati da spirito di propaganda, come in altre terre d'Italia, v' incontriamo dei seguaci numerosi più che pericolosi i quali diedero da fare parecchio al tribunale del S. Officio, che spiegò nella sua opera di repressione e di purgazione forza, tenacità e attività meravigliose.

Certo che nè il numero dei ribelli alla fede nè l'affaccendamento del tribunale istituito contro di essi bastano a conferire al fatto maggiore importanza ch' esso non abbia; e io convengo che a Bologna dove, senz'alcuna opposizione, fino dal 1546 *si comenzò a dare dinari al papa per andare in Lamagna contra li Lutarani* (1), e dove con pomposa e fervorosa divozione si facevano pubbliche preghiere e processioni per le vittorie contro

Il SECKENDORF, *Commentar. hist. et apologet ecc.* Lipsiae, 1694, lib. III, sez. 7 dice: " Radii Evangelicae doctrinae iamdudum in Italiam penetraverant, et fuerant hoc tempore (1533) in meditullio Pontificii dominatus, *Bononiae nempe*, insignes viri ecc. „.

(1) J. RINIERI, *Diario di cose seguite in Bologna etc.*, cod. 615 nella Biblioteca universitaria di Bologna, pubblicato nel 1887 da C. Ricci e O. Guerrini, pag. 93.

gli eretici (1), convengo che la Riforma non costituì mai un fatto cospicuo e tale da avere conseguenze evidenti e degne di speciale memoria. A ogni modo, è sempre utile e curioso tener conto dei più o meno deboli guizzi che anche in questa città mandò la fiamma accesa da Lutero e da Calvino, poichè, per conoscere la vita d' un popolo, si devono seguire tutte le sue varie vicende, tutte le manifestazioni del suo sentimento, tutte le evoluzioni del suo pensiero e le aberrazioni del suo spirito, segnando esse gli stadi nel cammino del suo incivilimento e indicandocene i coefficenti.

Importate da alunni, da negozianti e da soldati oltremontani, le dottrine evangeliche trovarono a Bologna un ambiente omogeneo al loro sviluppo e un terreno in qualche maniera preparato. Già prima che la Riforma avesse origine ed incremento, dalle scuole bolognesi erano uscite dottrine ben più ardite di quelle ch' essa doveva predicare. La filosofia averroistica quivi come a Padova era arrivata al più alto grado di svolgimento e copriva col suo nome le teorie materialistiche. Dispute su Averroè ed Aristotele aventi per argomento la forza e la potenza dell' anima umana e l' unità dell' intelletto si ebbero a Bologna durante il secolo 15° e furono acri ed ostinate, come quella tra Niccolò Fava e l' appassionato averroista fra Paolo da Venezia dell' ordine degli agostiniani (2). Averroè ebbe venerazione anche nell' abbazia bolognese di S. Giovanni in Verdara, dove molti furono gli ammiratori della sua filosofia.

(1) Vedi *avvisi* a stampa, relativi agli anni 1566 e 1568, in una *busta di carte varie* nell' Archivio arcivescovile di Bologna.

(2) CANTÙ, *Eretici d' Italia*, Vol. I, discorso 9°.

Pietro Pomponazzi nelle scuole di Bologna sostenne l'immortalità dell'anima umana essere un'invenzione dei legislatori per trattenere il popolo; il primo uomo essersi formato per cause naturali; i miracoli non essere altro che imposture o illusioni dei sensi: e invano la Chiesa gli oppose Alessandro Achillini a contrastare a codeste sue dottrine pericolose (1).

Più tardi fra Pietro Martire Vermigli predicò e insegnò Sacra Scrittura in parecchi conventi bolognesi, e un altro eresiarca, che di lì a vent'anni doveva essere arso vivo a Roma, fra Giovanni Mollio da Montalcino, nel 1533, in una pubblica disputa sul famoso articolo della giustificazione per la fede, il solo che bastò al S. Officio per ritenere eretici o di dubbia ortodossia tanti illustri italiani, ridusse al silenzio il professore Cornelio, suo oppositore (2), e tentò poi diffondere le dottrine zuingliane fra la gioventù universitaria con tanto calore che lo Studio di Bologna potè allora essere considerato come un *focolare d'eresia* (3).

(1) Cantù, Op. cit. ibidem.

(2) T. Maccrie, *Istoria del progresso e dell'estinzione della Riforma in Italia*, Parigi, 1835, cap. III, pag. 75-76. Il cardinale Lorenzo Campeggi, vescovo di Bologna, non molto dipoi ottenne dal papa l'ordine di allontanare il Mollio dall'Università, dove leggeva Sacra Scrittura. Su ciò vedi anche: Pantalera, *Rerum in Eccles. gestarum*, lib. IX, f. 263; e De Porta, Op. cit., vol. II, pag. 6. Tra quelli che furono reputati eretici o sospetti per la sola opinione sulla giustificazione per la fede ricorderò M. A. Flaminio, il card. R. Polo, il card. G. Morone, V. Soranzo, vescovo di Bergamo, M. G. Giberti, vescovo di Verona, Luigi Priuli, Vittoria Colonna, Caterina Cibo duchessa di Camerino, Giulia Gonzaga, Egidio Foscarari, vescovo di Modena ecc.

(3) Vedi mio: *Processi d'eresia nel Collegio di Spagna* — Bologna, 1901, pag. 6. — Anelli, *I riformatori nel secolo 16°* — Milano, 1891. vol. II, cap. 10 parla del fascino esercitato dal Mollio sugli animi giovanili con la leggiadria della sua parola incantevole e per la fama che gli avevan dato Brescia, Milano e Pavia. Per il Mollio vedi anche la *Zeitschrift für das gesammte lutherische Theologie und Kirche* ecc. anno 1862.

(1) Seckendorf, *Commentarius histor. et apologet. de Lutheranismo*, lib. III. senz. 7, paragr. 25, addizione II, A. — vedi anche *Processi d'eresia ecc.* cit., pag. 7.

(2) *Processi d'eresia ecc.* cit., pag. 7.

Per tutto ciò le nuove massime non trovarono al loro attecchimento e alla loro diffusione tutta l'avversione e tutte le difficoltà che si sarebbe tentati di credere, trattandosi d'una città direttamente dipendente e governata dalla Chiesa di Roma. E che così fosse attesta la nota lettera che alcuni signori bolognesi scrissero a Giovanni Planitz, ambasciatore dell'Elettore di Sassonia presso Carlo V, nel gennaio 1533, nella quale esprimevano il desiderio che fosse convocato un Concilio generale e che la Chiesa fosse convenientemente riformata; (1) e lo attesta del pari l'altra lettera, ugualmente nota, con cui nel settembre 1541, Martino Bucer, scrivendo da Strasburgo ai fratelli carissimi di Modena e di Bologna, si congratulava che ogni giorno più crescessero nel numero e nella fede (2).

Naturalmente siffatta condiscendenza alle dottrine evangeliche o almeno al principio generale che le inspirava, cioè la riforma della Chiesa, riguarda la parte più colta e illuminata della cittadinanza di Bologna, giacchè tutta la parte popolare, di gran lunga la più numerosa, non soltanto non comprende, ma neppure si mesce in cotali questioni filosofiche e teologiche, nè sente il bisogno di portare mutazioni nei principî e negli ordinamenti d'una istituzione che è un'abitudine atavica del suo spirito, che,

nella sua idea, si presta paganamente a facili adattabilità, comecchè stridenti e ripugnanti col concetto d'una sincera riverenza alle cose sacre, e che corrisponde al suo sentimento religioso e alla sua fede fatta, per lo più, di superstizione e di pratiche esterne d'un culto misto di sfarzo e d'idolatria, e incapace di scorgere la corruzione e i malanni della Chiesa e degli ecclesiastici.

Contro codesti malanni e contro tale fede fanatica e convenzionale anzichè profonda e tanto materiale da rimanere indifferente e cieca dinanzi ad essi; contro certi accoppiamenti ibridi ed empi di sacro e di profano, tratto tratto tentava ribellarsi qualche intelligenza più intimamente religiosa, ma era voce che sonava nel deserto.

Il Savonarola dal pulpito di S. Petronio tuona contro Ginevra Sforza che, entrando in chiesa con grande e rumoroso corteo, interrompe mondanamente la predica; le costituzioni sinodali del 1535 rinnovano quelle di Martino V *contra apostatas et mendicantes ad alios ordines praesertim monasticos transeuntes;* un opuscolo del tempo biasima i chierici che vestono di rosso e di verde e usano calze a varie tinte e portano armi, e li ammonisce essere la chiesa *casa di oratione et non di cianze* (1); un cronografo bolognese rimprovera il cardinal d'Aragona e tutta *la sua familia* perchè nella quaresima del 1518, fermatisi a Bologna nel ritorno da Ferrara, non mangiarono se non *caponi, perdici e fasani alla barba de seculari* (2); il vescovo

(1) *Breve ricordo di quello che hanno da fare i clerici etc.* — Bologna, V. Bonardo, 1535.

(2) A. Bianchetti, *Annali di Bologna*, mss. nella Biblioteca universit. di Bologna, vol. II, c. 702 t°. — Il medesimo è ripetuto anche in altre cronache manoscritte bolognesi.

Gabriele Paleotti pubblica nel 1568 un monitorio per vietare che le feste religiose si convertano in sacre baldorie e i sagrati delle chiese in luoghi di perdizione e di scandalo (1). Ma tutti codesti ordini, tutte codeste rampogne e codesti ammonimenti non mutano o mutano ben poco lo stato delle cose, nè riconducono il popolo a purità e a profondità di credenze e di culto, nè bastano a sciogliere l'indifferenza e l'incredulità da una parte, e a rompere dall'altra i lacci d'una ignorante superstizione.

A quale punto quest'ultima specialmente arrivasse potranno dimostrare alcune poche notizie che mette il conto di riferire.

Il sopra menzionato opuscolo fra molte altre fa ai sacerdoti la raccomandazione di badare che " in la loro parochia non siano scomunicati, usurari, concubinarii, giocatori, seditiosi, biastematori, incantatori o superstitiosi, come saria a dir di quelli che pongono l'amalato in terra acciò mora più presto et quelli che discoprono il tetto perchè l'anima eschi fore, quasi che l'anima possi esser tenuta dal tetto, che glie una pazzia et una infidelità a crederlo „.

Nel 1517, " un huomo di patria senese, vestito di color bigio con i piedi scalzi che solo teneva certe tolette di cuoio all'usanza de Capuccini, ne teneva capuccio o altro in testa, ed era squallido e macilente di faccia e si faceva chiamare *Missus a Deo,* comparve in Bologna ed entrò in S. Petronio e salito il pulpito cominciò a predicare senza che sonassero le campane, e finito il suo di-

(1) Vedi appendice I. Il trovare rinnovato tale monitorio quasi ad ad ogni ricorrenza di *sagre* è una prova della sua scarsa efficacia.

scorso discese a riposarsi nelle banche degli uditori nè voleva altra elemosina dalla gente che quanto gli bastasse di vivere parcamente di giorno in giorno: così continuando alcune settimane acquistò l'aura populare, onde riusciva angusto il gran tempio al gran concorso della gente per udire la sua voce reputandolo un vero santo di Dio, e pervenne a tal grado di stima che non vi era casa di cittadini o bottega d'artefice dove non si vedesse la imagine di lui dipinta overo espressa con la stampa: ma perchè era ignorante e sciocco erasi figurato che il credito del volgo li potesse fare acquistare adherenti e seguaci a divenire capo e istitutore di una novella religione, overo setta, onde proruppe nel detestare le regole et instituti de frati osservanti, francescani o domenicani, dicendo che tali religiosi purchè havessero voluto condurre vita apostolica con lui potevano uscire dalle religioni senza licenza de loro superiori ne del Papa, ed ebbe ancora ardire di fare una esortazione acciò fosse abolito il monte della pietà con certe deboli e sciocche allegazioni reputate dai semplici oracoli divini. Voleva il padre Inquisitore farlo carcerare, ma lo difese il Governatore e fu reputato dagli huomini sensati che questa difesa fosse a fine di tener impegnate le lingue nei discorsi di questo nuovo predicatore e non s'applicassero nel raccontare i sinistri successi del ducato d'Urbino per la familia Medici, ma però crescendo questo ignorante temerario, lo fece il Governatore chiamare a se e lo richiese chi fosse e con licenza di chi era entrato a predicare in Bologna, a cui rispose esser mandato da Dio e non haver bisogno di licenza d'alcuno, per lo che monsignore volendolo mortificare ordinò che gli fossero dati tre tratti di corda, ma poscia

per intercessione d'alcuni nobili revocò il decreto e lo fece condurre dal Bargello fuori della porta con precetto di non più ritornare in Bologna sotto pena della forca [1] „.

Basterebbe questo esempio a dimostrare fin dove giungesse l'ignorante credulità del volgo e come il sentimento religioso fosse avviluppato e quasi soffocato in un intruglio di fanatismo, di furberia, di goffaggine: ma tiriamo innanzi.

Nel marzo 1538 *comenzò a fare di molti miracoli una Vergine Maria la quale era de fuora della porta de Stra Maggiore:* non molto di poi fu ivi fabbricata una chiesa, e vi *fu gran concorso et fu una bella fiera et se preso assai dinari* [2].

Un anno dopo, monsignor Agostino de Zaniti, vescovo sebastense e vicario vescovile di Bologna, *fece dui miracoli grandi,* i quali miracoli furono che *fece parlare dui muti* [3].

Nel 1575 si sparse un giorno la voce per Bologna che l'immagine della Madonna dipinta sul muro del palazzo comunale, dirimpetto alla chiesa di S. Martino dalle Bollette avesse dispensato grazie e fatto prodigi. Tosto il popolo *cominciò a farvi concorso con atti di publica veneratione,* e la cosa andò tant'oltre che l'inquisitore e il vicario del vescovo vollero verificare le cose e, *trovato che il tutto dipendeva da leggiera opinione senza sicurezza di verità,* ordinarono fosse levata l'immagine e riposta in una chiesa vicina. Il popolo, commosso *da divota temerità,*

(1) G. F. Negri, *Annali della Patria,* mss. nella Bibl. universit. di Bologna, tomo VII, anno 1517.

(2) J. Rinieri, Op. cit., c. 42.

(3) J. Rinieri, Op. cit., alla data 4 gennaio 1539.

fece tumulto per impedire che quell' ordine fosse eseguito, e *fu necessario mandarvi cavalleria armata e numerosa con archibugi;* il subbuglio così fu sedato e la Madonna trasportata a S. Maria della Baroncella. I più scalmanati fra i sediziosi, i quali erano stati incarcerati, furono liberati e il papa fece sospendere ogni procedimento penale, giudicando il fatto doversi attribuire *piu tosto a zelo di divotione* che a *ingiuriosa contumacia* (1).

Un furto sacrilego, uno sfregio ad un' immagine sacra immergono la città nello sgomento e nel dolore e sospendono quasi la vita pubblica: si velano a lutto croci e simulacri, si fanno processioni con tutte le confraternite in ogni parrocchia, si espone il Sacramento per le *quarant' ore,* si compiono riti espiatorî quasi a propiziarsi la divinità offesa; pare che sull' intera cittadinanza incomba una sventura tremenda e irreparabile. Il rinvenimento, il dono o l' acquisto d' una reliquia riempie invece la città d' una gioia esagerata che si manifesta in modi profani e clamorosi. Così per l' appunto furono accolte nel 1555 le ossa e le reliquie d' alcune vergini martiri, compagne di S. Orsola, che il vescovo Giovanni Campeggi avea fatto venire da Colonia (2).

(1) C. Faleoni, *Memorie historiche della Chiesa bolognese ecc.,* Bologna, 1649, pag. 608-609.

(2) C. Faleoni, Op. cit., pag. 588. Nel marzo 1613 fu rubata una reliquie nella chiesa dei Celestini: la desolazione in città fu generale e straordinaria: " l' enormità del fatto tanto s' impressionava nel cuore de cittadini, ch' incontrandosi, tacendo si miravano, nel silenzio parevano privati di discorso. Nella pallidezza del volto, nel rosseggiare de gli occhi e ne sospiri accertavano l' horridezza del travaglio .... Non tormentava l' ambizione, gli amori impudichi erano sepolti, le lascivie sbandite, l' avaritie sviscerate; solo trionfava la compassione. Da ogni sesso ed età capace di ragione si bramavano e vite e Oceani di sangue, purchè sufficienti fossero al riacquistare la pretiosa gioia, in ogni turbolenza salutifero sollevamento della misera città „. Fortuna volle che di lì a non molto la reliquia fosse ricuperata, se no, Dio sa che cosa sarebbe accaduto. Le feste per tale rinvenimento furono poi addirittura sbalorditoie (Faleoni, Op. cit., pag. 657-662).

Più tardi, nel 1620, un chierico minore, fra Paolo Masio, introduce in Bologna una nuova divozione, ch' egli intitolò degli *Schiavi di Maria Vergine,* la quale in brevissimo tempo raccoglie numerosi seguaci (1). Appena vent' anni dopo, ecco instituirsi nella stessa città un' altra confraternita detta lo *Stillario di S. Giuseppe,* con apposite orazioni stampate su libretti e su fogli volanti (2), alla quale, sul finire del medesimo anno, tien dietro un' altra ancora, col nome di *Stillario della Immacolata Concezione,* per opera dei frati francescani. Se non che questa volta la stessa autorità ecclesiastica la soppresse, parendole che si passasse la misura e che fossero sufficenti le 28 compagnie spirituali e le 100 altre congregazioni che già da tempo esistevano (3). Ma non era facile frenare codesta smania religiosa e metter argine al dilagare d' una fede che si stemperava in manifestazioni così materiali da sembrare idolatria: e infatti, nel 1654 sorge una nuova *divotione* chiamata la *Via della Croce,* con speciali regole e preghiere (4).

(1) *Litterae Sanctae Congregationis annorum 1620 usque ad finem anni 1624,* vol. K, mss. appartenente al S. Officio di Bologna, nella Biblioteca comunale di Bologna.

(2) *Litterae S. Congreg.*, vol. O, ad annum.

(3) R. Archivio di Stato in Bologna: *Litterae ad Sanctam Congregationem S. Officii,* lettera del 2 settembre 1640.

(4) R. Arch. di Stato in Bologna: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 23 marzo 1654.

Non c' è strada della città che non porti dipinte sul muro o incollate sulle porte di molte case immagini sacre; non c' è giorno in cui non ricorra qualche funzione religiosa o in cui non s' incontrino per le vie processioni di compagnie salmodianti, procedenti in lunghe file d' incappati di tutti i colori. La Bologna del '500 e del '600 non ismentiva in ciò quella de' secoli anteriori, quando si contavano, come nel 1260, 20.000 flagellanti, e quando, come nel 1423, eccitati dalle prediche di S. Bernardino, i cittadini accorrevano a bruciare in piazza gli strumenti da giuoco.

Eppure, in questa città sul cui fondo superstiziosamente cattolico, portati dalla cultura umanistica del rinascimento, si disegnano l' indifferentismo razionalistico e la elegante incredulità, formale più che sostanziale, propria del cinquecento, cui non pare irriverente chiamare *nuove trappole da denari* le collette ordinate dal papa per la guerra contro i Turchi, (1) noi vediamo, come s' è detto, penetrare l' eresia protestante e trovare, specialmente nella classe più istruita della popolazione, molti se non sempre convinti proseliti.

Un buon contingente alla Riforma lo dànno, infatti, gli ecclesiastici, in particolar modo regolari, quali agostiniani, eremitani, domenicani, minoriti, serviti, lateranensi. La cosa cesserà di parere strana quando si consideri che la vita monastica, sviandoli dal mondo reale, li lasciava a lor agio raccogliersi e immergersi in elucubrazioni e in studi minuziosi e analitici su questioni filosofiche, teologiche, canoniche, dogmatiche, esegetiche, a cui dovevan

(1) G. F. Negri, Op. cit., all' anno 1518.

volgersi anche per obbligo religioso, e che finivano col costituire l' intero e unico soggetto della loro attività mentale, dando al loro spirito una particolare tendenza e una particolare facoltà di adattamento. E invero, come delle vecchie eresie dei primi secoli del cristianesimo, anche delle diverse dottrine del protestantismo autori e banditori furono degli ecclesiastici.

A quella prima e principal causa s' aggiungano talvolta il fastidio della professione sacerdotale, non sempre scelta per vera e libera vocazione; le passioni personali, le gare, i ripicchi, le gelosie tra Ordini monastici, e infine un tal quale spirito di tradizione e d' imitazione.

Quanto ai religiosi secolari, sono in molto minor numero quelli che prestano facile orecchio alle novità della predicazione evangelica. Viziosi o mondani com' erano in buona parte, il cattolicismo non impediva loro, come l' austera Riforma, di soddisfare cautamente i loro vizi o i loro gusti, e concedeva ad essi libertà e predominio sui laici: l' ignoranza beata nel basso clero e la signorilità della vita nell' alto non lasciavano loro sentire il bisogno di studi profondi e faticosi, nè l' impulso a meditazioni ascetiche e dottrinarie: così, i più, incapaci di sollevarsi dal volgo, vivevano con esso, favorendone le superstizioni e quelle tacite compromissioni fra i precetti e le opere in cui s' aquietavano le coscienze; gli altri se ne tenevano troppo fuori, in un' altra cerchia, tra il fasto e la potenza di dominatori cui il carattere sacro conferiva quasi un privilegio d' infallibilità e d' insindacabilità. Gioverà notare ancora che gli ecclesiastici d' ogni specie erano dai papi stati sottratti alla vigilanza degl' inquisitori, ed eran perciò molto più liberi di dire e di fare come loro piacesse; e

che appunto per impedire che *in nostra civitate Bononie* e in altri luoghi d'Italia potessero *in tam detestabili temeritate perdurare,* Paolo III con breve del 14 gennaio 1542 aveva abolito tutti gl'indulti, i privilegi e le concessioni di cui godevano e li avea rimessi sotto la giurisdizione del S. Officio, il quale non avrebbe certo tollerato che professassero *periculosos errores* e opinioni *christianae pietati et bonis moribus minime conformes* (1).

Da principio, le deboli e non ancora bene determinate manifestazioni d'eresia protestante non furono che poco o punto avvertite, trattandosi per lo più di dispute o di lezioni su materia teologica o filosofica e di predicazioni nelle quali non era facile scoprire i punti incriminabili e precisare il come e il quando un'argomentazione sottile declinasse nell'eterodossia. È vero che fino dal 1521 Giovannantonio Flamini eccitava con una lettera Leon X a provvedere alla sicurezza della cristianità alla quale segni non dubbi minacciavan rovina (2); ma la Chiesa o non badò più che tanto sulle prime, o se badò, non s'avvide

(1) B. Fontana, *Documenti vaticani contro l'eresia luterana in Italia* in *Arch. della Società romana di Stor. patr.* — Roma, 1892, vol. XV, n. LXXVII.

(2) Ecco i segni forieri della rovina: — " Mense Maio superiore inter nubes et fulgettas et ingentia tonitrua draco admirandae magnitudinis conspectus est aera perlustrans horribili stridore et flammarum globis quos ore vomebat. Venetiis pridie nonas Aprilis duae puellae uno partu editae conjunctis inter se humeris ac toto dorso ut separari non possent, quarum altera statim nata exclamavit: O Deus, adiuva, adiuva, et sic exclamans expiravit; altera eodem momento cum risu interiit. Florentiae puerum cum tribus natum capitibus accepimus: in Turcarum regionibus igne pluit et sanguine „. — Per quanto liviana la descrizione di così fatti prodigi non pare abbia commosso il pontefice umanista.

della piega e dell'importanza che la cosa poteva prendere, e reputandola più che altro questione accademica, si contentò di riprovarla e condannarla (1) e di valersi dell'opera di campioni propri per rinforzare la fede minacciata e per opporre dal pergamo e dalla cattedra o in apposite pubblicazioni opinione contro opinione, senza ricorrere a mezzi violenti di repressione e di castigo, indotta a ciò fors'anco dalla speranza che l'incendio suscitato in Germania non avesse a divampare così vasto e furioso e che per via di trattative si potesse riuscire a spegnerlo.

Ecco perciò fra Silvestro da Prierio scrivere in Bologna un libro contro Lutero; l'inquisitore bolognese frate Francesco Silvestri da Ferrara pubblicare il *De evangelica libertate* contro i calunniatori della religione; e lo stesso anno 1526 fra Cristoforo Savello da Canapicio, teologo e filosofo, spiegare ai suoi numerosi scolari in Bologna le più difficili controversie religiose; ecco fra Geronimo Fornari, priore a Bologna, comporre un volume sull'immortalità dell'anima; fra Giovanni da Fano dei minori osservanti mandar fuori a Bologna, nel 1532, l'operetta chiamata *Incendio delle zizanie lutherane per li semplici et idioti,* dove, come dice nel prologo, si confutano gli articoli più divulgati del *fidelissimo inimico di Messer Jesu Christo;* fra Raffaele de Nobili bolognese ristampare nel 1534 l'opera *bella, dilettevole e devota* del venerabile fra Melchiorre da Parma, intitolata *Dialogo dell'anima*; ecco nel 1536 uscire

(1) Bolla di Clemente VII contro gli eretici pubblicata a Bologna il 15 gennaio 1530. Da questo papa a Pio V i pontefici mandarono fuori 150 brevi per provvedere contro l'eresia (vedi B. Fontana, Op. cit., II, pag. 24).

in luce a Bologna le *Divotissime compositioni rhytmice e parlamenti a Jesu Christo nostro Redentore de una Religiosa del ordine de S. Clara de osservantia, quali meditando componeva mentre era occupata nelli manuali esercitii del Monasterio non havendo litere ne scientia alchuna a laude e gloria de Jesu Christo;* ecco fra Girolamo Volta da Mantova, vice inquisitore a Reggio d' Emilia, scrivere verso il medesimo tempo un libro *adversus haereses sui temporis* (1); e nel 1540 il canonico lateranense Domenico Ortolano, uno spagnuolo in gran fama allora di sapienza e dottrina, a richiesta del cardinal legato Gaspare Contarini e del vescovo Alessandro Campeggi, confutare pubblicamente e vittoriosamente, fra le acclamazioni della intera cittadinanza, un monaco benedettino che difendeva ed insegnava menzogne in modo che *gl' intelletti di quelli che l' ascoltavano pendevano da quelle tenebre d' inganni e restavano acciecati nell' ammaestramento* (2).

Se non che tutti codesti erano espedienti troppo blandi, speciosi meglio che efficaci, di guisa che la Chiesa stessa credette di doverli avvalorare, accompagnandoli con altri di effetto più immediato e durevole.

In conformità di tale divisamento, nel 1526 si stampa in Bologna un manuale per togliere abusi nella predicazione e nelle confessioni; (3) il medesimo anno il vescovo Lo-

(1) Questo libro, secondo il Rovetta, *Bibl. chronol. illustr. viror. Ordinis Praedicatorum ecc.* Bologna, 1680 pag. 112, dovrebbe conservarsi manoscritto nell' archivio del convento di S. Domenico in Bologna, ma l' inaccessibile gelosia dell'attuale priore non mi concesse di farne ricerca.

(2) Faleoni, Op. cit., pag. 581.

(3) *Tractatus egregius ac Praedicatoribus et Confessoribus valde utilis etc.* stampato *in vetustissima ac toto orbe famosissima studiorum matre Bononia, anno Domini 1526.*

renzo Campeggi, ottenuto all' uopo un decreto pontificio, riforma il monastero di S. Maria delle Pugliole dove le monache, *sbandita la ritiratezza e l' esercizio delle regole loro, nelle pompe e nelle delizie del senso contaminavano l' integrità dei costumi religiosi* (1); il suo figliuolo (2) e successore Alessandro Campeggi, già ricordato, coi sussidi della nobil donna Violante Gozzadini Casali, fa venire a Bologna, verso il 1546, i padri cappuccini e i gesuiti, ai quali concede stanza nel convento di S. Lucia, e consente che aprano pubbliche scuole gratuite di grammatica, rettorica, umanità e religione (3).

Ma i guai non scemano, il pericolo si fa sempre più grave e la propaganda ereticale coi libri, con le dispute, con le lezioni e predicazioni va pigliando via via forza e coraggio sempre maggiori, di mano in mano che in Germania la rivoluzione luterana guadagna terreno e con audacia ognora crescente scompiglia e manda a vuoto tutti i negoziati e i maneggi della Curia romana e disperde ogni speranza di conciliazione e di accordo.

E che anco in Bologna l' influenza della Riforma s' andasse a poco a poco tacitamente estendendo apparisce da parecchi fatti.

(1) Faleoni, Op. cit., pag. 569.

(2) Lorenzo Campeggi, dirò col Faleoni (Op. cit. pag. 576), prima d' essere prelato, era ristretto con la sacra catena del matrimonio con Francesca di Lodovico Guastavillani, da cui avea avuto tre figliuoli, il primo dei quali é appunto Alessandro.

(3) Faleoni, Op. cit., pag. 578. — Dopo il 1566 il vescovo Gabriele Paleotti, giusta le decisioni del Concilio di Trento, eresse in Bologna *un seminario di figliuoli,* e perchè il loro profitto fosse maggiore, ne affidò il governo ai padri gesuiti (Faleoni, Op. cit.. pag. 601). Credo superfluo aggiungere altri esempi, come mi sarebbe facile di fare.

Nel settembre e nell' ottobre 1537 furono *staffilati e messi in iova uomini e donne* colpevoli di bestemmie ereticali, ed alcuni ebbero anche tagliate le orecchie (1); il 31 marzo 1538, " in domenica, dopo vespero, fu brusato in mezo della piaza una quantitade de libri li quali se dicia che erano lutarani, li quali libri se chiamaveno *Sumarii de la Sacra Scrittura* „; il 21 aprile del medesimo anno, " che fu il giorno de Pasqua, a ore due, fu fatto comandamento al predicatore de S. Jacomo che se partisse da Bologna „; nel 1540 fu condannato all' abiura il cittadino Mario Dolfi; il 15 maggio 1543, il domani d' una discussione fatta dai cardinali in casa Campeggi sopra i luterani *ch' erano in presone qui a Bologna*, costoro furono costretti ad abiurare pubblicamente sopra un apposito palco eretto sulla scalinata di S. Petronio; e nel settembre fu condannato a morte, fortunatamente *pro forma* soltanto, come luterano, Angelo Ruggieri, già *anziano* del comune.

Il cardinal Morone, legato pontificio a Bologna dal 1544 al 1547, dichiarava che vi avea trovati molti scolari luterani (2); verso il medesimo tempo l' eretico Giovanni Battista Scoto raccoglieva denari e li ripartiva fra i compagni occulti e poveri ch' erano nella città, (1); e nel 1545 Baldassare Altieri scriveva a un suo corrispondente di Germania che un signore bolognese era pronto a levare 6000 uomini in favore della comunione evangelica, se fosse stato necessario muover guerra al papa (2).

(1) J. Rinieri, Op. cit., al 27 settembre 1537 scrive: — " E a questi dì e se feva de gran justicie, zoè de dare corda e stafilare e scovare e mettere in iova omini e done e per la biastema e per altre e taiare orecie „. E il 7 ottobre successivo: — " Fu dà de le stafilade a uno per la biastema e li funo dade in questo modo, zoè fu despoiado de mezo in suxo et si li deno suxo la scina e su la panza e 'l petto, sicchè fu una cruda cosa a vedere e pezo a chi la tochà „. —

(2) Nella sua difesa presso il S. Officio di Roma il Morone confessa « se, dum Legatus esset Bononiae, novisse germanos scholares haereticos et illos favisse puta dando licentiam gestandi arma, et illos non inquisisse ne nomen persecutoris Lutheranorum sibi compararet pro ea natione convertenda „. (C. Corvisieri, *Compendio dei processi del S. Officio di Roma da Paolo III a Paolo IV* in *Arch. della Società rom. di St. patr.* vol. III. 1880, pag. 452.

Bisognava pertanto ricorrere a rimedi più forti e più risoluti. Ed ecco il S. Officio accingersi all' opera di riparazione per la salvezza della fede e, mosso dalla persuasione che *nulla cura solertior quam proximorum salutis instaurandae* (3), spiegare tutte le sue forze e tutto il suo zelo per toglier di mezzo il guasto, apparso più largo e più profondo che non si fosse prima sospettato. Lo spronano e lo sorreggono in codesta impresa la volontà e il consiglio di papi inesorabili, tutti dediti a sradicare i germi d' eresia pullulanti per ogni dove e a curare i mali della Chiesa e i vizi del clero contro i quali punto o poco eran giovati i miti provvedimenti e accorgimenti in cui fino a Paolo III aveano avuto fede. Forse i trionfi che la Riforma otteneva di là dai monti e l' inasprimento per la mala

(1) Il cardinal Morone ebbe in Bologna familiarità con lo Scoto eretico *et cum eo se detexit lutheranum*, e a lui *dabat in collecta haereticorum pecunias erogandas pauperibus lutheranis bononiensibus* (Corvisieri, Op. cit., ibid.). Questo G. B. Scoto, sopravvenuti gli anni terribili, abiurò nelle mani del padre gesuita Salmeron, all' uopo delegato dal S. Officio di Bologna.

(2) Per tutti questi fatti vedi *Processi d' eresia, ecc.* cit., pag. 6-7.

(3) Così dice l' inquisitore di Bologna fra Pietro Martire Festi (1600-1606) in un suo panegirico di S. Domenico.

riuscita, nella dieta di Ratisbona del 1541, dei negoziati conciliativi coi protestanti accrebbe il timore di perdere il resto e provocò la reazione, che s' inizia con lo stesso Paolo III il quale, per un momento, era parso volesse seguire il *consilium de emendanda Ecclesia* suggeritogli dalla commissione di dotti e prudenti prelati ch' egli medesimo nel 1537 aveva all' uopo nominata. Il tempo dell' incuria indulgente è finito e l' opera della repressione rigorosa e onniveggente comincia.

Nel 1546 il S. Officio di Bologna procede contro fra Domenico da Brescia accusato d' essere luterano *quia in verbis suis videtur potius favere Luthero quam Leoni Papae* (1); nel 1547 i cardinali radunati a Bologna per il Concilio vietano al Cremaschino di predicare e richiamano all' ordine un altro frate che pure allora con troppa libertà d' idee predicava nella città (2); nel 1549 si fa processo contro frate Aurelio da Crema che è condannato alla perdita dei diritti e del grado che aveva nell' Ordine (3). Quello stesso anno trovo tracce di procedimento contro un abate reo d' aver letto e fatto venire per i suoi parrocchiani *quamplura exemplaria* del celebre libro *Il beneficio di Cristo*, reputato eretico quantunque non contenesse errori luterani. La controversia sulla fede e sulle opere era ancora *sub judice*, e si dovette quindi richiedere il parere se il prete fosse sospetto d' eresia a parecchi luminari della scienza teologica i quali tutti lo sentenziarono per tale (4). Suppergiù in quegli stessi giorni

(1) *Volume mss.* di carte varie appartenuto al S. Officio di Bologna, nella Biblioteca comunale di Bologna.

(2) Vedi *Processi d' eresia ecc.* cit., pag. 18.

(3) *Volume mss.* del S. Off. cit.

(4) *Vota, consilia, summaria antiqua*, vol. mss. del S. Off. di Bologna, in Bibl. comun. di Bologna — ad ann. — Noterò tra gl' interrogati Sebastiano Rolandi, avvocato fiscale del S. Officio, il quale giustificò il proprio responso con l' autorità di Zanchinus, *Tractatus de hereticis* e di P. Gotifredi, *De hereticis*.

otto patrizi bolognesi, per sospetto di dubbia fede, furono mandati a Roma alle carceri inquisitoriali, donde non uscirono che dopo dieci mesi, per la morte del papa, nel novembre 1549 (1). Risale pure a quest' anno il processo per eresia contro il calzolaio Bernardo Brascaglia, condannato all' abiura e a penitenze salutari (2); nel 1550 la medesima pena per la medesima colpa è inflitta al nobile bolognese Bartolommeo Rodaldi (3); verso il 1551 fra Giulio Maresio, che dieci anni prima aveva frequentata l' Università di Bologna, tornato in questa città, vi è processato quale eretico e condannato all' abiura e a cinque anni di confine (4); dal 1551 al 1553 un altro patrizio, Innocenzo Ringhieri, ci si rivela intinto d' eresia nelle sue lettere a Renata di Francia, duchessa di Ferrara (5); nel 1553-54, per ordine del cardinale di Compostella, protettore del Collegio di Spagna in Bologna, fra Pietro Martire da Lugano istituisce processo contro nove collegiali imputati d' aderire alle dottrine della Riforma (6).

È impossibile tener dietro passo passo a tutti i progressi dell' eresia e registrare le quasi quotidiane sue manifestazioni, anche perchè mancano i documenti: certo è

(1) *Processi d' eresia, ecc.* cit., pag. 9.

(2) R. Archivio di Stato in Bologna: *Atti del Torrone*, N. 393, anno 1567, c. 56.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. C, ad ann. 1573, mss. in Bibl. com. di Bologna.

(4) Cantù, *Eretici d' Italia*, III, disc. 45.

(5) B. Fontana, Op. cit., vol. III, prefazione.

(6) *Processi d' eresia ecc.* cit.

che, almeno nelle apparenze esteriori, l'eretica pestilenza si diffondeva sempre più e offriva di giorno in giorno maggiore occasione e materia all'azione del S. Officio. La quale azione fu alquanto fiacca e longanime dapprima e piuttosto incerta, essendo esso collegato col governo locale e, in qualche modo, dipendente dal medesimo, governo per mille ragioni mite e tollerante; ma diventò risoluta, inflessibile e sicura dopo l'istituzione della *Sacra Congregazione romana del S. Officio* fatta da Paolo III con la bolla del 21 luglio 1542, e ampliata nelle sue attribuzioni e ne' suoi poteri nel 1564 (1). Questa ridusse sotto di sè, disciplinandoli e convertendoli in parti integranti d'un solo e grande organismo intelligentemente congegnato, tutti gli Offici provinciali, li sottrasse alle influenze paesane, ne diresse vigorosamente l'opera molteplice e ne stimolò lo zelo con energia, continuità e inesorabilità di criterio tali da destare ad un tempo un senso di paura e d'ammirazione.

III.

Il S. Officio comprendente nella sua circoscrizione giurisdizionale anche la diocesi di Bologna era stato istituito fino dal 1273. Non era però (mi sia lecito riferire qui quanto altra volta scrissi sull'argomento) un vero S. Officio bolognese, poichè i primi inquisitori avevano una giurisdizione più larga, come appare dal loro titolo: *Inquisitor in Provincia Lombardiae et in Marchia Januensi.* Qualcuno di essi ci aggiungeva anche un *et in civitate*

(1) F. Becattini, *Istoria della Inquisizione*, Milano, 1797, pag. 219.

Bononiae, forse perchè qui teneva, preferibilmente, la residenza. Verso il 1305 il *Marchia Januensis* sparì e rimasero Bologna e la Lombardia, la quale ultima, a sua volta, si restrinse alla sola *Lombardia inferiore* (Ferrara e Modena), finchè nel 1465 gl'inquisitori presero a chiamarsi addirittura *Inquisitores in civitate Bononiae, ejus dioecesi, districtu seu comitatu et singulis locis quibus et ad quae Bononiensis inquisitio se extendere solet.* Da allora posero residenza fissa a Bologna. Non era ancora una vera e ben determinata costituzione d'ufficio, alla quale, incalzando sempre più i bisogni della fede, si venne finalmente nel 1550, nel quale anno il noto fra Leandro Alberti, bolognese, assunse per primo il titolo d'*Inquisitor hereticae pravitatis in civitate Bononiae*, e non ebbe giurisdizione normale che sul territorio bolognese, giacchè in ogni città fu istituito un apposito tribunale della Inquisizione (1).

Conviene aggiungere inoltre che, prima della rivoluzione protestante, il S. Officio non aveva facoltà sempre esattamente definite e che tra esso e l'autorità giudiziaria secolare i limiti non erano sempre con precisione delineati. E invero, a Bologna, era debito del podestà inquisire contro gli eretici in tutte le cause di divinazione, di stregoneria, di malia, di sortilegio, essendo riservati ai padri inquisitori i soli casi di *prava eresia*. Codesto rivelano gli antichi statuti criminali di Bologna, compilati da Annibale Monterenzi nel 1577: in essi, infatti, alla rubrica XI: *de casibus in quibus dominus Potestas tenetur inquirere*, è detto che l'obbligo suo d'esaminare s'estende *contra haereticos et haereticorum receptatores et contra Idolas fa-*

(1) *Processi d'eresia* ecc. cit., pag. 14-15, nota 2.

cientes et contra affacturatores etc., et contra blasfemantes Dominum nostrum Jesum Christum, vel Beatam Virginem gloriosam matrem ejus, vel Sanctos etc. È probabile ch'egli per parte sua dovesse investigare se, sotto il titolo generico d'eresia, c'entrasse maleficio, potendo insieme con la colpa contro la fede esserci mescolata la truffa, la frode, il furto, il veneficio. Gli statuti ricordati stabilivano pure le pene contro i *divinatores et facientes experimenta et his similia*, contro i *disputantes contra fidem catholicam* e contro quelli che impedivano come che sia l'ufficio dell'inquisitore; imponevano infine al podestà, sotto pena di 500 lire bolognesi d'ammenda, di prestare l'opera propria, a richiesta dell'inquisitore, per l'esecuzione delle sentenze del S. Officio le quali dovevan mandarsi ad effetto secondo le norme e le ordinanze del comune bolognese e delle costituzioni pontificie (1).

Quarantaquattro erano stati gl'inquisitori dal 1273 al 1550, cioè dalle origini del S. Officio fino a quando era diventato esclusivamente bolognese (2). Esso aveva avuto, ed ebbe sempre anche poi, la sua sede in alcune stanze appartenenti alla Compagnia della Santissima Croce (3), at-

(1) O. Mazzoni Toselli, *Cenno su l'antica storia del Foro criminale bolognese*, Appendice I, pag. 250, 263, 264. Bologna, 1835-42.

(2) Vedi appendice XI. Nel catalogo compilato da fra Paolo Vicari da Garessio e corretto da fra Michele Pio Passi da Bosco sarebbero invece 35, ma in esso s'incomincia a contare dal 1292.

(3) Questa *Compagnia* ebbe vero cominciamento verso il 1515, quando da fra Stefano Foscherari, priore di S. Domenico, ottenne un pezzo di terreno per stabilirvi la propria sede (Faleoni, Op. cit., pag. 553-54). La *Compagnia di S. Domenico* invece sorse circa due secoli prima e si eresse un oratorio vicino alla chiesa di questo santo (Id. id. pag. 328).

tigue, o meglio, collegate al convento di S. Domenico, nel quale abitavano gl'inquisitori, che furono tutti dell'Ordine domenicano. Questa sede fu restaurata e ingrandita durante l'inquisitorato di fra Antonio Balduzzi da Forlì (1560-1572), perchè potesse meglio corrispondere ai crescenti bisogni dell'ufficio. Poichè però c'era comunicazione interna tra le stanze della menzionata Compagnia e quelle dei confratelli di S. Domenico, più tardi, per abusive invasioni reciproche di locali, fra i due casigliani nacquero contrasti nei quali, per necessità di cose, furono tirati a entrarci anche gl'inquisitori (1).

Le stanze destinate al S. Officio non erano molte, e il loro arredamento non si distingueva certo nè per lusso nè per abbondanza. In una si custodiva in grandi armadi di legno l'archivio; un'altra, al piano superiore, serviva per la tortura; una terza, chiamata del *Camino o Pozzo*, adoperavasi per l'esame degl'inquisiti, ed era arredata *con un tavolino coperto di corame, una sedia armata similmente coperta, una sediola di paglia et una banca di legno che servivano rispettivamente per scrivervi sopra e sedere nelle occasioni d'esami.* Accanto a questa c'era *una stanziola* di cui ci si valeva spesso per gli *esami rigorosi* dei rei, sia perchè meglio illuminata, sia *per non essere*

(1) Da fogli volanti, a stampa, appartenenti al S. Officio di Bologna e che si conservano, un po'alla rinfusa, nei volumi manoscritti dello stesso S. Officio. Sono della seconda metà del 1600 e trattano per lo più di controversie fra *la S. Inquisizione di Bologna e i Crocesignati per una parte, e la Compagnia de Battuti o Scolari di S. Domenico per l'altra.* Da una *Nota*, pure a stampa, contenente un *indice delle scritture trasmesse alla S. Congregazione del S. Officio di Roma* si desumono parecchie delle notizie esposte nel testo.

sentiti dalla speziaria del convento, esaminando nella stanza del Camino, la di cui finestra è tanto basso che dal piano a terra del cortile della speziaria non s' alza più di mez', huomo o siano quattro in cinque palmi in circa; in essa si mettevano anche li rei separati quando erano più da spedirsi (1).

Alle accennate aggiungansi *una sala per le congregazioni* e l' *oratorio*, al quale il pubblico poteva accedere dalla piazzetta e l' inquisitore dall' interno; esso in certe occorrenze del S. Offizio serviva anche *per sentire giuridicamente le donne*, o per *introdurre persone che non volevano esser viste ad entrare dalla porta del convento in detto oratorio o per denuntie o per altro; sul pontile dell' organo dell' oratorio stesso* si solevano poi dal notaio del S. Officio leggere le sentenze alla presenza del popolo, sentenze che, nei casi gravi si pronunciavano talvolta nel cimitero *quod est ante et extra ecclesiam divi Dominici*. Al pian terreno trovavasi anche la scuola, necessaria ai frati di S. Domenico per i loro studi, e dove s' istruivano *li soggetti a fabbricar bene un processo*; cosa gradita a Roma e che troviamo raccomandata e continuata anche più tardi, tanto che il cardinale di S. Onofrio, a nome della S. Congregazione suprema romana il 29 novembre 1631, scrive all' inquisitore che il papa è ben lieto che si perseveri nel *buono istituto di far leggere le cose che concernono le pratica del S. Officio* (2).

(1) Vedi nota antecedente. Vedi pure R. Archivio di Stato in Bologna: *Litterae ad S. Congr.* cit., lettera del 3 gennaio 1660.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. M: così scrive da Roma il cardinale di S. Onofrio all' inquisitore di Bologna.

Presso l' oratorio stavano le carceri, le quali veramente erano in poco buone condizioni, insufficenti e male rispondenti al bisogno. Questo delle carceri fu sempre un punto debole per l' Inquisizione, giacchè in quasi tutte le sedi si trova che gl' inquisitori si lagnano della loro scarsità, della loro poca sicurezza, per cui non di rado si registravano fughe di carcerati (1), e dell' essere costretti a servirsi d' altre prigioni, non ostante gl' inconvenienti che la cosa arreca.

Un carcere per gli eretici era stato fabbricato a Bologna nel 1452 e per esso nuove spese s' erano fatte nel 1480-82 e poi nel 1491-92 (2); più tardi, a quel primo si erano aggiunte altre carceri, così che nel 1605, vicino alla chiesa della S. Croce, c' erano *cinque prigioni di sopra e tre di sotto* (3), senza contarne un' altra sopra la scuola di S. Domenico, fuori del convento, nella quale si rinchiudevano le donne (4), che bisognava fossero tenute separate dagli uomini, secondo gli ordini rigorosi della S. Congregazione (5). A dir vero, un carcere per le donne

(1) *Decreta S. Congreg. S. Off.*, grosso volume mss. disposto per ordine alfabetico d' argomenti, nella Bibl. com. di Bologna, c. 32, 137, 522. — *Litterae S. Congr.*, vol. D, ad ann. 1588, 1592. R. Archivio di Stato in Bologna: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 5 luglio 1651. Fontana, Op. cit., II, pag. 456.

(2) *Nota* coll' *indice delle scritture ecc.* cit., in Bibl. com. di Bologna.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettera dell' 11 giugno 1605. Alcuni anni dopo le carceri *non sono se non sette, et l' altre poche lontane dall' inquisitione sono poco sicure et servono per le donne* (R. Arch. di Stato in Bologna: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lettera del 6 settembre 1651).

(4) Id. id. ibidem.

(5) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 2 luglio 1588 nella quale la S. Congregazione si meraviglia e si lagna che un uomo sia stato incarcerato con una donna.

vi doveva essere anche prima, poichè si legge che nel 1472 s' erano incontrate delle spese per questo [1]; ma probabilmente si dovette adoperarlo per gli uomini, non bastando quello per essi destinato. Perciò, forse nel dicembre 1665, il comune di Bologna e l' opera pia dei Mendicanti chiesero di costruire coi propri denari un *serraglio o carcere in forma di ergastolo* per chiudervi le donne condannate dal S. Officio, e la S. Congregazione romana consentí e lodò la proposta: e infatti, il lavoro fu presto compiuto, e nel 1674 si parla già di questa nuova prigione, fatta nel luogo pio detto di S. Gregorio dei Mendicanti, come di cosa che da più tempo serviva all' uopo [2].

Gl' inquisitori non avevano un vero stipendio fisso personale, nè potevano averlo come religiosi regolari; per le loro spese e per quelle degli addetti al S. Officio e dei carcerati poveri Pio V, con bolla del 30 gennaio 1565, aveva assegnata una *pensione perpetua* di 200 scudi d' oro annui da prelevarsi sui redditi della mensa vescovile bolognese [3]; di più, il convento di S. Domenico dovea passare all' inquisitore cinque libbre d' olio al mese, un carro di fascine di vite all' anno e *le pianelle* a Pasqua e *alli Santi* [4].

L' inquisitore godeva inoltre la franchigia postale: di ciò s' era lagnato il *praefectus Tabellariorum*, ma la S. Congregazione aveva tagliato corto sulle sue querimonie e nel giugno 1603 aveva anzi deliberato che la posta dovesse esser gratuita anche per il vicario e per il notaio del S. Officio [1]: un bel costrutto avea ricavato il prefetto dalle sue rimostranze. Qualche cosa di simile era toccato anco all' esattore di Bologna al quale il camerlengo l' 11 settembre 1577 aveva scritto che smettesse dal dar molestie all' inquisitore per il pagamento delle decime da cui doveva ben sapere che il S. Officio era stato esonerato [2].

Tutto sommato, l' assegno dell' inquisitore non era gran cosa e non era neppure sempre sicuro nè di facile esazione, almeno per quanto concerneva la pensione prelevabile sulla mensa vescovile. Cominciamo col dire che il pagamento, che dovevasi di regola fare a Natale, pativa spesso delle dilazioni, e che ci volevano talvolta pratiche e sollecitazioni senza fine per avere quei benedetti denari; aggiungasi che *il computista* della curia talora ritagliava qualche cosa, speculando sulla differenza del cambio o facendo il pagamento altrimenti che in valuta d' oro [3].

(1) *Nota* coll' *indice delle scritture ecc.* cit., in Bibl. com. di Bologna.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol T.

(3) *Miscellaneo per il S. Officio*, vol. I, mss. in Bibl. com. di Bologna.

(4) *Volume mss. di carte varie* del S. Officio, carta senza data. Vedi anche nello stesso volume il *Catalogus omnium constitutionum apostolicarum quae in Archivio S. Off. Bononiae asservantur*, che vanno dall' 8 novembre 1235 al 18 novembre 1648.

(1) *Decreta S. Congreg. S. Off.* cit., c. 706. Più tardi fra il S. Officio e il Mastro delle poste s' accese un nuovo contrasto, perchè questi pretendeva che le lettere fossero pagate e non ne voleva sapere di farle recapitare nelle mani dell' inquisitore, il quale s' era perciò lagnato di qualche violazione del segreto epistolare. Ma anche a ciò pose rimedio la S. Congregazione (R. Arch. di Stato in Bologna: *Litt. ad S. Congreg.*, lettera del 18 luglio 1657).

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. D.

(3) R. Arch. di Stato in Bologna: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, cit. Nella lettera del 7 novembre 1657 la Congregazione rinnova l' ordine che la pensione debba pagarsi *non in scudi di moneta, ma in scudi d' oro*. Vedi anche le lettere del 2 febbraio e del 23 marzo 1658, dalla quale ultima si apprende che l' assegno del Natale 1657 l' inquisitore non lo potè avere che sul finire del marzo 1658.

E a volte accadeva anche di peggio. Il 24 gennaio 1684 era morto il cardinale Girolamo Boncompagni, arcivescovo di Bologna, lasciando un debito verso l' inquisitore di scudi 221 *ob pensiones non solutas*. L' avvocato fiscale del S. Officio, sig. Pellicani, ordinò subito ai due depositari dei beni dell' estinto che non saldassero nessun altro debito con la moneta loro affidata, se prima non fosse stato pagato il santo tribunale, e fece anche mettere il sequestro sul palazzo arcivescovile. Se non che il 26 gennaio i due depositari, dichiarando l' accettazione del sequestro, esposero all' inquisitore che il defunto prelato aveva lasciato in cassa soltanto " da venti in ventidue doppie o pur sessanta o sessantasei scudi romani, ma ch' essi confidavano che per la prossima fiera di Novi doveva girarsi certa polizza di sopra quattro e più mila lire in oro e che a tal tempo sarebbe stata da medemi riscossa, et che essendo tal denaro degli effetti et ragioni di detto Eminentissimo, bonamente havrebbero, in conformità dell' ordine et mandato trasmessogli, rattenuto tal denaro per soddisfare la S. Inquisizione di quanto detto Eminentissimo doveva „.

Ma la fiera passò e il denaro non venne, e per averlo l' inquisitore dovette fare una serie di atti notarili e perfino un' altra citazione di pagamento, il 23 marzo, essendo nate gravi e fastidiose contestazioni con gli eredi del cardinale, che erano i due ospedali della Vita e della Morte [1].

Fortunatamente, oltre agli accennati, il S. Officio aveva qualche altro cespite d' entrata, o dirò meglio, qualche

[1] *Regestum actorum S. Officii Bonon. ab anno 1650*, volume mss. in Bibl. com. di Bologna, ad ann. 1684.

altro provento. Intanto, le spese per l' esecuzione delle sentenze de' rei consegnati al foro secolare, per decisione superiore del 1590, erano state accollate a questo foro [1]; s' aggiunga che i carcerati forniti di mezzi propri dovevan pagare al S. Officio una quota *per la custodia e per gli alimenti*, affinchè esso, povero com' era, potesse *tirare avanti a sovvenire i prigionieri più bisognosi* [2]. Veniva poi il reddito delle multe imposte ai condannati, reddito meno incerto che non si paia, essendo esse devolute al S. Officio, come pure all' inquisitore *pro tempore* eran devoluti, in parte, i beni confiscati ai sentenziati per eresia [3]. Infatti, il bolognese Lodovico Bolognini, dottore di leggi, cavaliere aurato, avvocato del sacro palazzo concistoriale e segretario del re di Francia, fino dal 29 settembre 1506, appoggiandosi sul capitolo 23 del *De tractatu Inquisitorum*, aveva espresso il parere che i beni temporali degli eretici sottoposti a condanna dovessero essere applicati non al fisco secolare o del principe, ma alla Chiesa romana o all' inquisitore, e che *domini vel judices saeculares non habent se intromittere in hujusmodi bonis, nisi ad mandata dominorum Inquisitorum et aliorum praelatorum, cum hoc crimen sit ecclesiasticum* [4].

[1] *Decreta S. Congr. ecc.* cit., c. 246.

[2] *Volume ms. di carte varie* cit.: in una carta senza data si legge: — " Don Antonio Grazia deve al S. Officio soddisfare si per li alimenti come per la custodia per tutto il tempo di 5 anni che è stato carcerato, come risulta dallo strumento del suo processo rogato da F. Fabi, cancelliere del S. Officio. „ — Vedi anche in R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lettera del 22 luglio 1654.

[3] *Volume ms. di carte varie* cit.: in un editto della S. Inquisizione di Roma del 4 giugno 1558 s' accenna ad una multa di 1000 ducati d' oro da applicarsi all' Officio della S. Inquisizione di Bologna.

[4] *Variarum rerum, Vota, consilia ecc.* cit., in Bibl. com. di Bologna.

Non si creda però che questa fosse una molto copiosa fonte di rendita, poichè non di rado la confisca, dopo qualche tempo, era revocata, e i beni, in tutto o in parte, restituiti (1). Esempi di confisca ne potrei menzionare parecchi, ma mi contenterò di alcuni.

Nel 1567 furono sequestrati i possedimenti ai Vittori, (2) e a certo Marcantonio Balestra, andato in Turchia per seguire la legge musulmana, fu incamerata una bottega che teneva di faccia al duomo, bottega che nel 1588 gli Ariosti chiesero al S. Officio di comperare per fabbricarvi la loro casa; (3) nel 1570 si staggirono i beni di certo Filippo Coduro da Gravedona, condannato dal S. Officio (4); nel 1574 si fece altrettanto con un Loiani (5); nel 1575-76 coi fratelli Luigi e Girolamo Malvasia (6); nel 1588 fu confiscata un' altra bottega dirimpetto a S. Pietro a certo Rustighelli inquisito per eresia (7).

Qualche altro piccolo vantaggio il S. Officio ricavava anche dalle cauzioni che imponeva a certuni, indiziati di colpa, per la concessione della libertà personale provvisoria o come pegno che non avrebbero rotto il confine loro assegnato. Così il 19 agosto 1589 alcuni mercanti tedeschi, arrestati per sospetto d' eresia, ottengono d' uscir

(1) Un esempio di restituzione di beni confiscati trovasi nella lettera del 23 maggio 1592 (*Litt. S. Congreg.*, vol. D).

(2) Vedi appendice III. — Vedi pure *Litt. S. Congr.* vol. G. lettera del 4 febbraio 1609; e vol. X, lettera del 12 settembre 1674.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 23 aprile 1588.

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettera del 30 marzo 1602.

(5) *Litterae S. Congr.*, vol. G, lettera del 12 dicembre 1609; vol. X. lettera del 12 settembre 1674.

(6) *Litterae S. Congr.*, vol. X. lettera del 16 marzo 1675.

(7) *Litterae S. Congr.*, vol. D, ad ann. 1588. Un tale Gaspare Scala chiese poi al S. Officio di comperarla.

dal carcere e di poter attendere ai propri commerci, dando fideiussione di 5000 scudi per ciascuno che non partiranno da Bologna e si presenteranno al santo tribunale due volte la settimana (1). Anche questa faccenda delle cauzioni aveva talvolta però degl' inconvenienti.

Non potendosi avere i 500 scudi di sicurtà promessi da un dott. Domenico Fabbri, l' inquisitore, nell' agosto 1664, procedette contro il prete G. B. Mondini che aveva per lui fatta malleveria, un disgraziato il quale, avendo sei nipoti da mantenere, potè con molti stenti sborsare appena un quinto della somma. Qualche tempo dopo il Fabbri fu di nuovo arrestato e incarcerato, e riebbe la libertà condizionata a patto che pagasse subito 200 scudi della vecchia cauzione e per gli altri 200 offrisse sicurtà: ma la sicurtà fu così fatta che il S. Officio, dopo lunghe e vane pratiche, dovette finire col rinunziare al credito, essendo impossibile che quel povero vecchio, malato e ridotto alla miseria, trovasse modo di pagare quell' ultimo resto (2).

Con codeste rendite di così poco sicuro assegnamento non è meraviglia se le condizioni economiche del S. Officio non fossero mai nè liete nè floride, tanto più che nè poche nè lievi erano le spese ch' esso doveva sostenere. Di queste alcune erano ordinarie, altre eventuali: fra le prime metteremo quelle per il mantenimento degli ufficiali

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. D. lettera del 19 agosto 1589. Questi mercanti erano Gaspare Slomphi iuniore e G. Slomphi seniore, svizzeri di S. Gallo, Adamo Mettler e Giovanni de Pruni di Norimberga, e Alberto di Ravensburg, loro servitore.

(2) R. Arch. di Stato in Bologna: *Litt. ad S. Congr. ecc.* cit., lettera del 29 gennaio 1659. — *Litterae S. Congreg.* vol. T. lettere del 20 giugno 1663, dell' 8 dicembre 1663, del marzo e ottobre 1664, dell' 8 agosto 1665 e del gennaio 1666, del febbraio 1667.

dell' Inquisizione, per la compilazione dei processi, per gli editti e le notificazioni a stampa e per i bisogni materiali riguardanti l' edifizio e il funzionamento del tribunale; fra le altre le rimunerazioni per servizî straordinari, le spese per funerali d' inquisitori, *qualche spesa in spie* [1] e, almeno in parte, le taglie poste su certi colpevoli contumaci [2].

In generale, nessuno degli addetti al S. Officio, ad eccezione delle persone inferiori, percepiva una paga, soltanto alcuni, in determinate occasioni, ricevevano qualche compenso o qualche gratificazione, più che altro a titolo di rimborso di spese fatte. Ma non scialavano neppure que' pochi cui era fissato un salario [3]. Un vecchio bargello inquisitoriale, dopo trentacinque anni di servizio, vecchio ormai e malazzato, costretto nell' ottobre 1664 a chiedere un sussidio, convalida la sua domanda con la dichiarazione di non aver avuto mai altro di certo dalla Inquisizione fuorchè otto lire a Natale per mancia, da dividere coi birri che l' aiutavano nel suo mestiere, e una provvisione mensile di quattro scudi [4]. Non si può certo

(1) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lettera del 19 ottobre 1658.

(2) *Volume mss. di carte varie* cit.: ci sono in esso parecchie ricevute di lavori fatti al convento per il S. Officio lasciate ad inquisitori da fabbri ferrai, falegnami, muratori ecc. In una lettera dell' 11 luglio 1643 si accenna ad una spesa di 30 scudi fatta dall' inquisitore in suffragio dell' anima del suo predecessore (*Litt. S. Congr.*, vol. O), e di spese per funerali d' inquisitori si parla pure in lettera del 18 settembre 1695 (Id. id, vol. Z) e in una carta volante del 1768.

(3) Vedi mie *Notizie sparse sul S. Officio in Lombardia ecc.* pag. 13. — Milano, 1902, estratto dal fascicolo XXXIII dell' *Arch. storico lombardo.*

(4) *Litt. S. Congr.*, vol. T, lettera dell' ottobre 1664. Gli fu poi continuata a titolo di pensione vitalizia.

dire che fosse gravosa la spesa in onorari se la maggior parte dei servizi si faceva gratuitamente e anzi con tanta buona voglia che reputavasi un onore l' essere chiamato a disimpegnarli [1].

Più grave era invece, quando capitava di doverla fare, la spesa per le taglie. Nel marzo 1593, per scoprire gli autori di sfregi fatti ad alcune immagini sacre, l' inquisitore pose un premio di cinquanta scudi a chi li avesse denunciati, premio che, per volere del papa, dovette poi accrescere fino a dugento [2]; nel marzo 1622 fu messa una taglia di lire tre mila sul capo d' altri ignoti profanatori d' immagini [3], taglia proporzionata forse all' enormità del peccato, ma certo sproporzionata rispetto alle rendite del S. Officio: e infatti, il rivelatore dei colpevoli, certo Colombini, nel luglio del 1623, vale a dire oltre un anno dopo, non aveva potuto ancora avere un soldo, tanto che ebbe a lagnarsene presso la S. Congregazione romana la quale il 21 d' ottobre ordinò all' inquisitore di pagare [4]. I documenti non dicono come la cosa sia andata a finire

(1) Sui primi del 1700 trovo registrato perfino che certo G. T. Ghirardini, dimorante a Stabiazzone, nel dominio di Firenze, sollecita l' inquisitore per essere nominato *vetturale e provvigioniere* del S. Officio di Bologna (*Regestum actor. S. Off. ecc.* cit., ad ann. 1710).

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 23 aprile 1593 — Avviso a stampa dell' inquisitore di Bologna sotto la data 1 maggio 1593 in *Miscellaneo per il S. Officio*, tomo I, mss. nella Bibl. comun. di Bologna.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. K, lettera del 30 luglio 1622. — Vedi pure Co. Rodolfo Campeggi, *Racconto degli Eretici Iconomiasti giustiziati a Bologna nel 1623.* — Bologna, 1623. — Nel *Libro dei morti dal 1588 al 1599 e aggiunte* la taglia, per ordine del cardinal legato A. Caetani, è di lire 5000 (Archivio dell' Ospedale di S. Maria della Morte in Bologna).

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. K, lettere del 19 novembre 1622, del 14 gennaio, luglio e 21 ottobre 1623.

e come egli si sia levato d'impiccio: probabilmente sarà ricorso all'espediente di cui ci si valeva talora nei casi di bisogno, si sarà rivolto cioè ai parroci, raccomandando loro d'andar per le case a raccogliere denari, parrocchia per parrocchia, con la promessa che sarebbero stati restituiti se i colpevoli si fossero scoperti per altra via [1].

Ogni sei mesi l'inquisitore doveva mandare a Roma *li conti delle spese fatte ed entrate havute nel S. Officio* [2], e ne' casi di trasferimento, o egli stesso o il vicario reggente doveva fare al successore la regolare consegna dell'ufficio con l'inventario dei denari, delle suppellettili e d'ogni cosa, inventario di cui si rimetteva copia alla Sacra e Suprema Congregazione [3]: la moneta poi si depositava al Monte di pietà [4], e per qualunque prelevazione bisognava chiedere prima il consenso a Roma [5]. Con tutte codeste cautele non c'era davvero pericolo di dilapidazioni e di sperperi.

Il S. Officio era costituito dell'inquisitore generale che n'era il capo, d'un vicario, del promotore o procuratore fiscale, del procuratore o avvocato dei carcerati, del notaio e del cancelliere: essi componevano, come dire, la magistratura effettiva. Di solito, all'inquisitorato generale di Bologna, che aveva una specie di supremazia, più mo-

(1) *Miscellaneo per il S. Officio*, tomo I, avviso a stampa dell'inquisitore di Bologna sotto la data nel 27 aprile 1637.

(2) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lettere del 20 gennaio 1649 e del 29 ottobre 1650.

(3) Id. id. ibid., lettere del 26 ottobre 1650 e 5 giugno 1652.

(4) Id. id. ibid., lettera del 29 giugno 1641.

(5) Id. id. ibid., lettera del 3 gennaio 1660: si chiede che si consenta la spesa per l'acquisto di *due cussini, un quadro, un tappeto per la tavola grande e due buffetti.*

rale forse che gerarchica, su quelli delle altre città dell'Emilia e della Romagna, derivantegli dalla sede e dalla tradizione [1], erano promossi inquisitori di sedi minori, parecchi dei quali inoltre erano stati per più anni o vicari del S. Officio a Bologna stessa, o priori del convento di S. Domenico, o avevano tenuto qualche ragguardevole ufficio monastico: dall'inquisitorato di Bologna, che alcuni ressero anche più d'una volta, non era difficile il passaggio a qualche vescovado o ai più alti gradi dell'Ordine o al commissariato generale presso la S. Congregazione di Roma [2].

Il vicario e il promotore fiscale erano pure nominati dalla S. Congregazione, su proposta e informazioni dell'inquisitore, *tra soggetti del luogo* [3]: per gli altri addetti al S. Officio bastava il beneplacito di Roma, e la nomina o la conferma la faceva l'inquisitore con sue lettere patenti. Così avveniva per i consultori, per il medico, per *l'aromatario* o *speciaro*, per il barbiere [4], per il notaio, per il *defensor carceratorum*, per i vicari foranei e i loro notai, per i cancellieri e mandatari, per i familiari, per il bar-

(1) Nei volumi mss. del S. Officio conservati nella Bibl. com. di Bologna si trovano parecchie lettere d'inquisitori di Ferrara, Modena, Reggio, Faenza, Forlì, Rimini ecc. che chiedono pareri e consigli all'inquisitore di Bologna su questioni e su casi diversi, come pure trovansi lettere di lui a loro per trasmettere ordini ecc. Ci sono pure casi in cui processi contro eretici di Ferrara, di Modena e d'altrove sono dalla S. Congr. rimessi al S. Officio di Bologna (FONTANA, *Doc. vat.* cit., 52, 117 ecc.),

(2) Vedi appendice XI.

(3) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettere del 26 ottobre 1652 e del 9 aprile 1659.

(4) Id. id. ibid., lettera del 21 marzo 1657: .... *un speciaro e uno barbiero per aprir la vena a li poveri carcerati et altre simili funzioni.*

gello co' suoi birri e perfino per i vetturali. Condizione per ottenere uno qualunque di tali uffici era la buona condotta morale.

I consultori erano, di regola, dodici e si sceglievano fra teologhi, canonisti e dottori di legge (1); non avean parte nei processi, ma intervenivano nelle adunanze o *congregazioni* a questi necessarie.

Quanto ai vicari foranei coi relativi notai e mandatari, ce n' era uno per ciascuna delle vicarie in cui si suddivideva il territorio soggetto al S. Officio: quello di Bologna ne contava molte, specialmente nel periodo più pericoloso; poi, via via, scemarono, tanto che il 17 maggio 1681 si trovano ridotte a quindici, poco più della metà di quante erano una volta (2).

Tali successive diminuzioni erano state fatte però con molto rincrescimento degl' inquisitori, ai quali sembravano inopportune, poichè *la diocesi era grande*, numerando, secondo il censimento fatto nel 1646 dal cardinal Ludovisi, *anime forensi 165142*, ed essendo le pievi 71 con sei, otto e perfino dieci chiese per ciascuna, e le vie scarse e, in molti luoghi, lunghe e difficili (3).

(1) Avrebbero dovuto essere quattro per ciascuna categoria, ma nè queste proporzioni nè il numero complessivo erano sempre mantenuti, tanto che si trovano non di rado menzionati soltanto otto consultori (Id. id. ibid., lettere del 15 ottobre 1653, del 6 aprile 1658 — *Litterae S. Congr.*, vol. Z.)

(2) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.* lettera del 30 ottobre 1658 — *Miscellaneo per il S. Off.*, tomo III, parte 2. — *Litterae S. Congr.* vol. Y. ad ann. 1681 — Vedi anche lettere agli inquisitori di Ferrara ecc. per limitare il numero dei vicari e mandatari (*Volume mss. di carte varie* cit.), e vedi *Processi d' eresia ecc*, cit. pag. 15, in nota.

(3) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr.* ecc., lettera del 30 marzo 1658.

Per lo più i vicari, col consenso della S. Congregazione, erano scelti *fra soggetti che avessero ottimi costumi, sufficenza e idoneità* (1); qualche volta, invece che a frati, si delegava tale ufficio ai parroci, ma il 28 agosto 1640 la S. Congregazione proibì siffatta sostituzione, riservandola soltanto per i casi d' assoluta necessità (2). Da questo incarico erano esclusi anche i frati francescani, e infatti, il 5 aprile 1642 da Roma s' era scritto all' inquisitore di Bologna che: — " Mostra l' esperienza che il servigio del S. Officio tra frati minori Osservanti turba la pace loro, et alcuni si vagliono dell' autorità per sottrarsi all' ubbidienza dei propri superiori: non si valga di essi come vicari nè notari del santo tribunale, senza nostra licenza (3). „ — La mitezza dei seguaci di S. Francesco e il loro spirito un po' ribelle, perdurante nei secoli, impensieriva un poco la S. Inquisizione, al cui carattere autoritario si confaceva meglio la milizia rigida e battagliera di S. Domenico.

Venendo ai *familiari*, dirò che, piuttosto che un ufficio, era questo un titolo onorifico ambito e ricercato a gara dalle più ragguardevoli persone: erano essi, infatti, *tutti Cavaglieri e Gentil' huomeni principali* (4), come ad esempio, il senatore Filippo Carlo Ghislieri, il conte G. B. Albergati,

(1) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lettera del 9 novembre 1650.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. O, lettera del 28 gennaio 1640.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. O, ad ann. 1642. Poteva ben dire il vescovo di Verona, scrivendo alla marchesa di Pescara: " Questi buoni padri cappuccini nelli quali risplende la vera, simplice et non fucata religione „ (*Lettere volgari di diversi ecc.* cit., lib., I, pag. 36 t.); della loro fedeltà e sommissione la Curia romana non era molto persuasa.

(4) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.* lettera del 22 giugno 1652.

i senatori G. M. Malvasia, V. M. Marescalchi, Francesco Ratta (1). Questo titolo, che portava con sè anche alcuni diritti, si conferiva con un diploma col quale la tal persona, per il suo zelo e per la sua onestà, era chiamata a far parte *de armata familia hujus Sanctae Inquisitionis bononiensis*, qualità che si perdeva però in caso di processo o di sospetto (2). Era naturale che o per quel certo spirito di religiosità che spingeva tutti ad essere in buone relazioni col S. Officio, o anche per amore del quieto vivere, potendo quel diploma essere ad un tempo scudo ed amuleto valido e prezioso, era naturale, dico, che la schiera dei familiari o, come anche si chiamavano, dei *patentati* andasse via via ingrossando, specialmente quando invalse la consuetudine di concedere tali nomine per via di *biglietti* o *bollettini* che si potevano avere col mezzo di raccomandazioni di seconda e terza mano. La cosa andò tant' oltre che se ne fecero rimostranze a Roma come d' un abuso che intralciava e pregiudicava il corso regolare della giustizia, il che era vero; epperò saviamente il papa, nel settembre 1734, comandò che tutti i biglietti fossero ritirati e che non se ne tenesse più alcun conto (3).

Veramente, anche prima di quell' anno la S. Congregazione, impensierita della cosa, aveva più volte deliberato di diminuire il numero dei patentati, ma gl' inquisitori

(1) Id. id. ibid., lettere del 25 maggio e del 14 settembre 1658. — *Volume mss. di carte varie* cit., diplomi o patenti di nomina del 6 settembre 1692 e del 26 aprile 1695. — *Sortilegia et imposturae*, volume cartaceo mss. appartenente al S. Officio di Bologna, nella Bibl. comun. di Bologna; va dal 1676 al 1679.

(2) Vedi nota antecedente.

(3) *Miscellaneo per il S. Officio*, tomo IV, c. 295.

con vive istanze avevan sempre cercato di evitare ciò, sia per timore che potesse nuocere al credito del S. Officio, sia perchè dispiaceva loro di procurarsi odiosità di *persone grandi* che aspiravano alla patente, sia infine per non sollevare invidie, recriminazioni e querele (1).

IV.

Arduo e faticoso era l' ufficio d' inquisitore generale: in materia d' inquisizione aveva egli la direzione suprema in tutta la giurisdizione, compilava i processi, presiedeva le udienze e le congregazioni, vigilava sulla scuola del S. Officio, teneva la corrispondenza, incessante e copiosa oltre ogni credere; e per quanto concerneva l' amministrazione, fastidiosa più che complicata, doveva sbrigare e registrare e rivedere ogni cosa da sè. Spettava a lui pubblicare gli editti per l' assunzione dell' ufficio, per taglie e per notificazioni di vario genere; comunicare gli elenchi dei libri proibiti, le bolle pontificie, le costituzioni del S. Officio, giusta il decreto di papa Urbano VIII (2), servendosi perciò dei parroci e dei rettori dei collegi, i quali tutti dovevan poi mandargli attestazione d' averne data lettura ai parrocchiani o ai dipendenti pubblicamente e *per extensum* (3). Era pure di sua competenza la conces-

(1) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettere del 15 ottobre 1653 e del 6 aprile 1658.

(2) *De publicandis constitutionibus spectantibus ad S. Officium*: fu fatto nel 1633 (R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.* lettera del 20 febbraio 1658).

(3) Nei volumi mss. cit. del S. Off. di Bologna ci sono grosse filze d' attestazioni di parroci di città e provincia e di rettori di collegi

sione dei *bollettini*, delle patenti e quella più noiosa delle licenze d'armi le quali, per ordine della S. Congregazione, non si dovevan dare *nè a persone di scuola, nè ad altre di tale autorità nella città che possano cagionare alterazione o tumulto* (1).

A tutto codesto cumulo di faccende aggiungansi i doveri religiosi da compiere e infinite brighe, fastidi e dispiaceri che l'esercizio del suo ministero gli procurava, e dissensi e contrasti che non di rado sorgevano anche tra i frati del convento (2).

Non era dunque poco il da fare d'un inquisitore generale a Bologna, specialmente negli anni in cui i processi furono numerosi e gravi; e infatti, non sono molti gl'inquisitori che siano durati a lungo nel loro ufficio, poichè i più o lo mutavano volentieri o dovevano esserne levati perchè ci avevano logorata la salute (3). Ai disagi e alle fatiche della carica potevano però essere compenso l'estensione del potere inerente ad essa e la riverenza e un certo senso

quali assicuravano d'aver letti pubblicamente avvisi, editti, decreti, bolle ecc. riguardanti l'eretica pravità o comunque attinenti al S. Officio, mandati loro dall'inquisitore: appartengono agli anni 1657-1684.

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. M, lettera del 16 agosto 1631.

(2) Quello che fu poi Sisto V, nominato inquisitore a Venezia, nel viaggio per recarsi alla sua sede, nell'ottobre 1555, si fermò a Bologna per compiere l'incarico affidatogli di *quietar alcune differenze assai scandalose che si trovano fra il Guardiano e alcuni padri del convento*, il che egli fece con molta severità (G. Leti, *Vita di Sisto V*, parte I, lib. III, pag. 164 — Amsterdam, 1686.

(3) Così toccò all'inquisitore P. M. Festi, che chiese d'essere esonerato dall'ufficio per malattia d'occhi) *Litt. S. Congr.* vol. G, lettera dell'aprile 1606). Quello che tenne l'ufficio più a lungo di tutti fu Paolo Vicari da Garessio che vi morì lodato e compianto, dopo 37 anni, nel giugno 1643 (*Litt. S. Congr.*, vol. O).

di misterioso timore che l'avvolgeva. E invero, massime durante il periodo che volentieri chiamerei del terrore e che va da mezzo il 1500 ai primi del 1600, nessuno ebbe maggiore importanza e fu più temuto che l'inquisitore; ciò che tuttavia, non ostante le apparenze, era vero soltanto entro certi limiti, forse non conosciuti e fors'anco neppure sospettati dalla cittadinanza.

In tutto ciò che riguardava il S. Officio l'autorità civile non ci poteva entrare se non richiesta e per la sola esecuzione delle sentenze o per prestare man forte all'osservanza di qualche decreto: non doveva quindi che mettere il polverino su quanto l'Inquisizione faceva. Fino dal 18 marzo 1550 Giulio III aveva pubblicato un breve col quale, sotto pena d'anatema, ordinava che le potestà secolari, " dominos temporales, ac provinciarum, civitatum, terrarum ac locorum rectores necnon quascumque alias seculares personas tam privatas quam publico quovis munere fungentes, „ in verun modo " diocesanos episcopos et inquisitores ipsos in suo inquisitionis negotio impediant seu perturbent neque se in heresis crimine cognoscendo vel iudicando, quovis etiam assistentie et favoris colore, causa vel occasione, nisi quatenus ab ipsis diocesanis episcopis aut inquisitoribus spontanea et libera eorum voluntate fuerint requisiti, se ingerant. „ (1) E guai se qualcuno avesse osato come che sia introdursi nel campo vietato: l'auditore del Torrone nel 1634 era addirittura stato scomunicato per aver tentato di procedere contro un reo di bestemmie ereticali, e solo dopo alcuni mesi era stato

(1) Fontana, *Docum. vatic. ecc.* cit., 105.

assolto con l'ammonizione però di non ricadere mai più in tale arbitrio (1).

Il cardinal legato non doveva nemmeno lui aver parte diretta nelle cose del tribunale; infatti, i giurisperiti canonici, trattando della giurisdizione e dei doveri dell'inquisitore e della loro estensione, avevano dimostrato e deciso che *Legatus de latere non potest impedire officium inquisitoris nec se intromittere in processu ipsius incepto* (2). Pur non di meno delle brighe gl'inquisitori n'avevano tratto tratto anche con lui, soprattutto per via del privilegio che i familiari del S. Officio avevano di portar armi. Di malocchio vedevan ciò i legati, e non a torto, e più d'una volta si opposero a tale concessione, facendo anche arrestare qualcuno dei familiari stessi colto in flagrante violazione del divieto, con grande rammarico degl'inquisitori che, teneri del decoro del sacro tribunale, lamentosamente ne scrivevano a Roma, ma con scarso e poco durevole successo, benchè si sforzassero di dimostrare alla S. Congregazione che *il chieder licenza d'armi al cardinal legato sarebbe un pregiudizio al foro del S. Officio* (3).

Qualche relazione invece col santo tribunale avevano i vescovi o arcivescovi (4), ma non già una supremazia,

(1) *Decreta S. Congr. S. Officii* cit., c. 79. Un altro contrasto con la magistratura del Torrone è ricordato nel 1651 a proposito della visita al cadavere d'una donna uccisa da un sortilego (R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 17 maggio 1651).

(2) *Variarum rerum, Vota, consilia ecc.* c. 1: segue poi la dimostrazione giuridica dell'esposta proposizione, e seguono quindi pareri di giuristi sulla autorità, sulle facoltà, sui diritti e doveri dell'inquisitore ecc

(3) Vedi appendice VIII. — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettere del 16 e 18 novembre 1651 e del 18 maggio 1652.

(4) La sede vescovile di Bologna diventò arcivescovile nel 1582, essendo vescovo il cardinale Gabriele Paleotti (1566-1597).

tanto è vero che nel caso promovessero essi cause di materia pertinente alla Inquisizione, dovevano chiamare a intervenirvi, particolarmente *all'atto della corda e della sentenza*, l'inquisitore o il suo vicario (1). Tale indeterminatezza di rapporti doveva necessariamente ogni tanto, secondo la natura delle persone, generare dei malintesi, dei ripicchi e delle beghe fra gli ordinarî e i padri inquisitori gelosi gli uni e gli altri della propria autorità, invidiosi scambievolmente dell'altrui e invadentisi i rispettivi campi d'azione non sempre nettamente definiti. E in questa gara mal celata la prevalenza s'alternò con vicenda mutabile secondo che variò per la Chiesa il grado di pericolo della pestilenza ereticale, e dapprima arrise la vittoria al S. Officio, poi, in qualche cosa, si prese la rivincita la curia arcivescovile. In un processo del 1572 il vicario del vescovo, benchè invitato più volte, prima che fosse formulata la sentenza, ad assistervi, come n'aveva obbligo e diritto, per certe divergenze riguardanti la causa indispettito contro l'inquisitore, lasciò trascorrere i termini canonici e non si presentò. Questo fatto che veniva a ritardare la chiusura del processo fu notificato alla S. Congregazione la quale s'era già sorpresa della lungaggine della cosa, ed essa l'8 novembre rispose che " quanto al vicario che non vuol intervenire, ci meravigliamo di quei tali che vogliono metter bocca alle cose che maturamente si sono concluse in questa S. Congregazione, perchè invero dimostrano d'aver poco giudizio. „ E il giorno prima aveva scritto trattando di temerario il vicario e ordinando che si spe-

(1) *Volume mss. di carte varie* cit., lettera da Roma di certo Giovanni Lupi all'inquisitore di Bologna che gli aveva in proposito chieste istruzioni — 23 febbraio 1666.

disse la causa senza di lui, *non avendo il Sacro tribunale nulla da imparare dai consultori di Bologna.* Il vicario capì il latino e s' affrettò a scrivere a Roma scusandosi e dichiarandosi *pronto di convenire alla sentenza* a cui era stato invitato: e così il processo finì (1).

Ma gli urti fra le due autorità si ripetevano, perciò il 6 gennaio 1577 il papa, volendo mettere rimedio a tale inconveniente, ordinò agl' inquisitori d' obbedire ai loro superiori e di essere loro soggetti nelle cose fuori dell' ufficio; e ai superiori di favorire gl' inquisitori nelle cose appartenenti alla S. Inquisizione (2). Inutile: ci voleva ben altro che gli ordini del pontefice per togliere appigli a contenzioni che nascevano appunto dal non conoscere i confini tra le cose dell' Inquisizione e quelle fuori dell' ufficio e dal non essere circoscritte con esattezza le facoltà di due autorità operanti in un medesimo campo e derivanti il proprio potere da fonti diverse.

Ragioni di contrasto non ne mancava mai. Il 22 luglio 1587 sorge un dissenso perchè certo G. Giacchini avea chiesto al cardinal legato che gli facesse restituire dal S. Officio i beni di Marcantonio della Balestra, eretico impenitente, confiscati dall' inquisitore, beni ch' erano appartenuti a lui prima che capitassero nelle mani del condannato (3).

Sui primi del 1612 ecco un altro litigio causato dal fatto che il vescovo suffraganeo di Bologna voleva che le congregazioni del S. Officio si tenessero all' arcivesco-

(1) *Litterae S. Congreg.*, vol. C, lettere del 9 agosto, 7, 8 e 29 novembre 1572.

(2) *Litterae S. Congreg.*, vol. D.

(3) Id. id. ibid. Il S. Officio finì poi col consentire alla restituzione.

vado, e intendeva d' avere *il primo luogo nelle sentenze* e d' assistere a tutti gli esami degl' imputati: novità contrarie alle regole e alle consuetudini del S. Officio, e alle quali l' inquisitore recisamente s' oppose (1).

Quando non c' erano motivi gravi si contendeva per delle inezie, per puntigli di cerimoniale, perfino per il posto che nelle congregazioni doveva avere la sedia dell' inquisitore rispetto a quella del vescovo, pretendendo quest' ultimo che si mettesse per lui solo una sedia *in capo del giudizio,* e opponendosi l' altro il quale, allegando quanto s' era sempre fatto, voleva, per il decoro del S. Officio, *sedere* anco lui *in capo, a sinistra, in sito pari, con pari apparato e con sedia uguale* (2). Codeste dispute rese più aspre da una permalosità quanto mai ombrosa e irritabile non di rado facevano ritardare le congregazioni e intralciavano la regolare spedizione delle cause.

Più tardi, quando le gravi preoccupazioni furono scemate e i processi ebbero minore importanza, le contese, nell' ozio, crebbero d' intensità e di frequenza, sia perchè agli arcivescovi pareva che ormai senza giustificato bisogno gl' inquisitori s' arrogassero soverchia autorità, a detrimento della loro; sia perchè sembrava agl' inquisitori che gli arcivescovi tendessero a impicciolire il S. Officio, già per ragione di cose sminuito nell' azione e nel con-

(1) *Litterae S. Congreg.*, vol. H, lettera del 7 gennaio 1612. — Nel 1733 corsero parole poco dolci fra il cardinal legato e l' inquisitore, pretendendo il primo che l' altro chiedesse il suo permesso per esaminare o interrogare alcuni de' suoi sbirri (*Volume di carte varie ecc.* cit., carta del 1733.

(2) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 2 novembre 1652 — *Litterae S. Congr.* vol. Y, lettera del 23 agosto 1681.

cetto, mancando valida cagione e occasione alla sua primiera vitalità e importanza. E così doveva essere, poichè, in fondo, non ostante certe lustre e certi lenitivi, la giurisdizione inquisitoriale rompeva l'integrità della diocesi e sottraeva una parte di potere al vescovo per affidarla ad una magistratura che per le sue origini, per i suoi mezzi d'azione e per i suoi intenti doveva essere indipendente e invadente. In proporzioni ridotte, si ripeteva il vecchio antogonismo feudale tra conti e vescovi, quando gl' imperatori a scapito dei primi accrebbero l'autorità dei secondi.

Alcune lettere confidenziali scambiate tra gl' inquisitori di talune sedi emiliane e romagnole e il procuratore fiscale del S. Officio di Bologna, il conte e canonico Ottavio Ringhieri, dottore di teologia e teologo della metropolitana, nel 1733, accennano ad opposizioni che da parte degli ordinarî si facevano all' opera dell' Inquisizione (1). Gl' inquisitori, impotenti a spuntarla, si rivolgevano a Roma, ma pare non ne cavassero gran frutto. Infatti, il 29 aprile certo Argentini scrive al Ringhieri che gli ufficiali del S. Officio sono e non sono sostenuti secondo la diversità dei tempi e che perciò *bisognava uniformarsi e usar tutta la prudenza;* lo consigliava quindi *a passarsela con disinvoltura e a lasciarci pensare a chi ne ha l'incombenza maggiore.* Il 17 giugno fra Bonaventura Maria Grossi, inquisitore a Faenza, scrive al medesimo Ringhieri, confidando nella sua segretezza, " che se a Bologna e a Ferrara c'è chi pensa a difendere gli ebrei,

(1) *Miscellaneo per il S. Officio,* tomo IV, c. 36, I volumi *Miscellanei* appartenevano al Ringhieri.

essi sono i vescovi che pretendono d' esser lesi nella loro giurisdizione, dentro le loro diocesi „. E il 7 ottobre, quasi sfiduciato, gli torna a discorrere dello scadere della Inquisizione: — " Non vi sono più quei cardinali, supremi inquisitori generali, i quali con forte e santo zelo sostenevano gl' inquisitori, i loro ministri, i loro privileggi, e perciò nei casi dubbi non giova scrivere a Roma: meglio è — concludeva filosoficamente — intendersi coi superiori locali e superar le difficoltà con l' arte, *quae est regula agendorum hic et nunc.* „ — Di lì ad un anno, il 2 ottobre 1734, l' Argentini sopra nominato ripete ancora al Ringhieri che le cose vanno sempre peggio e che " se Iddio non farà nascere uno di quelli cardinali antichi zelanti et amorosi del Tribunale, vedo a terra il Tribunale: „ e con forzata rassegnazione soggiunge: — " Ma ci pensi chi ci ha da pensare, perchè dovrebbe premere più alli maggiori che alli inferiori „ — (1).

Poveri illusi questi *laudatores temporis acti,* i quali non s' accorgevano che venivan scemando le cause della vita e che il S. Officio cadeva da sè ben più che per la gelosia dei vescovi, perchè oramai storicamente l' opera sua non aveva quasi più ragione d' esplicarsi.

Una delle principali e più delicate incombenze dell' inquisitore era quella di custodire nell' archivio, ordinatamente, tutti gli atti e gl' inserti del S. Officio. Non è da ritenere che fossero poca cosa: se noi ora ci lagniamo che le filze dei processi sono voluminose e farraginose, gli scaffali del S. Officio ci attestano che quanto a carte e a scritture quei giudici in cocolla nulla devono invidiare

(1) *Miscellaneo per il S. Officio,* tomo IV, c. 36, 69, 97, 161, 279.

ai nostri giudici togati. — " In quest' archivio, scrive l' inquisitore padre G. Fuochi, vi sono congierie di scritture in tale quantità che la perquisitione riesce quasi impossibile „ — (1).

Basterà la semplice enumerazione de' titoli dei grossi volumi delle varie serie a persuadercene:

1. *Decreta S. Congregationis S. Officii;*
2. *Registri litterarum S. Congregationis;*
3. *Libri expeditorum;*
4. *Actorum causarum civilium in S. Officio gestorum;*
5. *Regesta actorum S. Officii;*
6. *Libri processorum;*
7. *Sententiae;*
8. *Litterae ad S. Congregationem S. Officii;*
9. *Sanctitates affectatae;*
10. *Variarum rerum;*
11. *Sortilegia et imposturae;*
12. *Constitutiones apostolicae.*

Aggiungansi altri volumi di cause speciali, manuali alfabetici di casi ipotetici per il S. Officio, sommari, cataloghi, registri d' amministrazione, pacchi d' elenchi, di ricevute, di fatture, di polizze, fasci d' avvisi e di editti a stampa, mazzi di minute e di carte di varia natura, la serie dei *Miscellanei* compilati per lo più, per loro uso, dai procuratori fiscali per avere a mano ciò ch' era più necessario, e un monte di lettere non ufficiali, ma aventi attinenza con la materia e gl' interessi dell' Inquisizione (2).

(1) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg.*, lettera del 21 luglio 1657.

(2) I *Registri litterarum* erano contrassegnati ciascuno con una lettera dell' alfabeto. Di questi nella Bibl. com. di Bologna si conservano soltanto quelli portanti le lettere C (1571-76), D (1577-94), F (1600-05), G (1606-10), H (1611-14), I (1615-19), K (1620-24), M (1630-34), O (1640-43), Q (1650-53), R (1654-57), T (1661-67), X (1674-79), Y (1680-89), Z (1690-95). Ad essi s' aggiungano altri volumi di lettere, posteriori al 1700, contraddistinti con la data delle due lettere estreme: sono minute di lettere degl' inquisitori alla S. Congregazione romana, laddove quelle dei volumi sopra menzionati sono lettere di questa agl' inquisitori. Dei *Miscellanei* non ci sono che cinque tomi, di *Sententiae* due (1719-22 e 1727-36), di *Processorum*, segnati coll' anno cui si riferiscono, inquisitore per inquisitore, e suddivisi in tomi, tre (1688, 1697, 1699), uno di *Expeditorum* (1635-1660), uno di *Decreta*, uno di *Sanctitates affectatae*, uno di *Variarum rerum*, uno di *Sortilegia et imposturae* (1676-79), uno colla sola indicazione 1611-1612, uno di *Regesta actorum*, due di *Actorum causarum civilium* (1696-1706 e 1706-25) uno di *carte varie*, alla rinfusa. Alcuni altri volumi si trovano nell' archivio arcivescovile di Bologna, ma sono quasi tutti posteriori alla fine del 1600 e trattano quasi esclusivamente di materia canonica e civile, nella quale poca o nulla è l' ingerenza del S. Officio. Un volume di *Litterae ad S. Congregationem* è nel R. Archivio di Stato, pure a Bologna, (1649-60) con qualche fascicolo incompleto e guasto, riferibile agli anni 1640-43.

E dire che la massima parte di tutte coteste scritture sono andate disperse o perdute o giacciono ignorate in archivi ecclesiastici ancora inaccessibili all' occhio degli studiosi e chiusi ermeticamente alla luce vivificante della critica, quantunque il Vaticano abbia dato l' esempio d' una illuminata condiscendenza alle esigenze della scienza storica moderna.

V.

È difficile, nel corso della storia, trovare un tribunale che, come il S. Officio, sia stato così diligente e scrupoloso nel disimpegno delle proprie funzioni e le abbia compiute con maggiore coscienza del proprio dovere e con

più profonda convinzione della santità e necessità della propria missione. Basta considerare la durata de' singoli processi, la minuziosità sofistica e opprimente di quegli interrogatorî, il numero dei testimoni, il rigore imprescindibile nell' esatta osservanza delle formalità della procedura, lo zelo meticoloso nel raccogliere prove pro e contro a fine di procurarsi la persuasione oggettiva della colpevolezza o dell' innocenza degl' inquisiti, per rimanerne pienamente convinti.

L' intero procedimento era regolato da una *praxis* la quale aveva norme per tutti i casi e per tutti gli stadi d' un processo e forniva le più minute indicazioni: ogni inquisitore però poteva scostarsene e chiedere nuove istruzioni secondo le circostanze e secondo i momenti. A Bologna servì per molto tempo come manuale pratico la *Breve informatione del modo di trattare le cause del S. Officio*, un compendio compilato dall' inquisitore generale P. M. Festi e stampato nel 1604 [1]; più tardi, accanto a questo, troviamo usato anche un *Sacro arsenale della Inquisizione*, pubblicato a Bologna nel 1665.

Di solito, avuta una denuncia, che possibilmente, *per scarico di coscienza* [2], doveva essere firmata dal denunciatore e contenere infinite particolarità sul suo conto,

(1) *Miscellaneo per il S. Off.*, tomo II. È un opuscolo di 28 carte in 8, stampato a Bologna dal Benacci nel 1604. Usavasi pure per la procedura il *Tractatus novus aureus et solemnis de hereticis clarissimi famosissimique jurisconsulti domini* Joannis Calderini, Venetiis 1571, e una *Praxis Inquisitorum* edita nel 1640. È ricordata anche una *Praxis S. Inquisitionis de Urbe* (*Decreta S. Congr.* cit., c. 1134).

(2) *1688 Processorum Julii usque ad finem anni*, mss. in Bibl. com. di Bologna, tomo II, sotto la data del 2 settembre 1688.

quasi a guarentigia della sua identità personale e della veracità dell' accusa [1], si faceva un processo preliminare o *informativo*, compiuto il quale, se la denuncia aveva fondamento, si cominciava il vero processo che dividevasi in *offensivo* e *difensivo*.

Il tribunale era ordinariamente formato dell' inquisitore o del suo vicario, del notaio e del procuratore fiscale [2]. Si udiva una o più volte l' imputato, poi, ciascuno separatamente, i testimoni, che a volte erano molti [3]; le interrogazioni non dovevano essere suggestive, ma fondate sopra indizi, e una procedura contraria a ciò *uti iniqua damnatur* [4]. Erano bensì fastidiose e condotte con una casistica ai cui avvolgimenti era impossibile sfuggire, poichè quei giudici erano d' una incontentabilità così ferocemente scrupolosa da non averne un' idea. Le prove avute o dai testimoni o per informazioni di parroci o per via di perquisizioni domiciliari erano esaminate, valutate, riscontrate con la massima diligenza; se si trattava di scritti, eran sottoposti all' esame di periti calligrafi perchè giudicassero se fossero o no di mano dell' imputato, poi di teologi del S. Officio che li studiavano, li analizzavano e classificavano [5]; infine, si teneva conto di tutte le notizie ch' era possibile procurarsi sulle sue abitudini, sulle condizioni e sulle circostanze dei fatti.

(1) Vedi appendice X.

(2) Qualche rara volta si trovano ricordati due *astanti* o assistenti.

(3) In un processo del 1589 se ne ricordano 16 (*Litt. S. Congr.*, vol. D, ad ann.).

(4) *Decreta S. Congr.* cit., c. 641. Lettera all' inquisitore di Torino sotto la data del 29 ottobre 1594.

(5) *Registro delle lettere alla S. Congr.* dal 16 gennaio 1734 al 13 dicembre 1766, vol. mss. nella Bibl. com. di Bologna, ad ann. 1752-53.

Confronti tra reo e accusatori e testimoni, o fra un testimonio e l'altro non se ne faceva fuorchè rarissime volte, in casi eccezionali e quando fosse escluso ogni dubbio potesse nascere inimicizia tra le persone messe di fronte: nelle cause gravi s'incontra qualche raro esempio di confronti anche sotto la tortura; più frequenti invece e raccomandati dalla S. Congregazione eran quelli fra i complici o correi (1). Se i testimoni eran trovati falsi si punivano (2); se non ce n'era ovvero se, per l'incertezza delle loro deposizioni, la prova sembrava insufficente, s'interrompeva il procedere e si lasciava libero l'imputato, ma condizionatamente e sotto vigilanza, *firmo remanente processu* (3).

Nell'agosto 1745 era stato denunziato al S. Officio di Bologna certo Carlo Delbuono, *pubblico cavallaro*, come eretico, perchè negava la necessità della confessione, l'utilità della messa per i defunti, la presenza reale di Cristo nell'eucarestia e l'esistenza del Purgatorio. L'accusa era delle più gravi, tuttavia, mancando testimonianze che la convalidassero, fu rimesso in libertà, però con un *observetur* segnato sulla sua matricola (4). Di lí a sei anni ecco a carico del medesimo una nuova denunzia confermata da due testimoni *de auditu*: fu allora per la seconda volla incarcerato e sottoposto a processo.

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del 7 settembre 1571. *Decreta S. Congr.* ecc., c. 187.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 22 luglio 1589.

(3) *Liber expeditorum a die 23 Januarii 1635 usque ad diem 3 mensis Octobris anni 1660*, mss. nella Bibl. com. di Bologna, ad ann. 1636. Vedi anche: *1697 Januarii usque ad 4 Junii Processus*, ibidem, tomo I: riferisce un caso del dicembre 1696.

(4) *Registro delle lett. alla S. Congr.* cit., ad annum.

A. G. Alberti bolognese, agrimensore, nel dicembre 1745 è accusato al S. Officio di proposizioni ereticali, nel giugno 1746 di possesso di libri proibiti, nell'agosto 1749 di negare l'esistenza dell'Inferno. Tutte e tre le volte fu regolarmente iniziato processo, ma tutte e tre si dovette sospenderlo per difetto di prove testimoniali, poichè le deposizioni fatte da una donna citata a conferma della terza denuncia fu dichiarata non valida, per essere quella donna di troppo labile memoria. L'Alberti fu quindi scarcerato e sul suo inserto si scrisse l'*observetur* (1).

Alle testimonianze rese dai parenti stretti dell'imputato si attribuiva poco o punto valore e, potendo, ci si rinunziava volontieri, giacchè si giudicavano ispirate da amore o da timore (2); tutt'al più si consideravano come indizi appena sufficenti a mettere in guardia il tribunale. Era necessaria, in ogni modo, la confessione del reo la quale però non gli doveva mai essere estorta con la frode nè con la menzogna nè con altro subdolo mezzo, per non incorrere nel caso d'annullamento del processo; e quella ch'egli avesse fatto durante la tortura bisognava fosse poi da lui stesso ratificata *extra tormenta* (3). Oltre che necessaria era anche utile, perchè qualche volta per essa otteneva d'essere condannato a pena meno grave (4). E anche in codesta

(1) *Registro delle lett. alla S. Congr.* cit., ad annos.

(2) *Registro delle lettere alla S. Congr.* cit., ad ann. 1752: il S. Officio ricusa d'udire la testimonianza della moglie d'un denunziato.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del 27 ottobre 1571.

(4) Id. id. ibid., lettera del 7 settembre 1571: " ....È facile che per tema del fuoco un imputato nieghi, sappendo di quelli che sono stati abbruggiati in Bologna, ma s'inganna, perchè confessando meglio potrà schiffarlo che stando in negativa „.

faccenda della confessione l'Inquisizione procedeva coi piedi di piombo.

Essendo sorto il dubbio che le confessioni avute da un imputato nel S. Officio di Ferrara fossero state strappate *con mali modi*, la S. Congregazione, il 29 luglio 1606, ordinò che il processo contro Bartolommeo Betti fosse rifatto presso il S. Officio di Bologna, quantunque si trattasse d'un recidivo il quale nell'aprile 1602 era stato processato una prima volta e condannato all'abiura. E naturalmente l'inquisitore di Ferrara dovette trasmettere al collega bolognese tutto l'inserto e consegnare il reo (1).

Qualora s'affacciasse il sospetto che nell'inquisito ci fosse uno squilibrio delle facoltà mentali, si faceva visitare da medici periti: così toccò ad Assuero, nel luglio 1618, *apparendo qualche indizio di pazzia dalle sue risposte et anco dalla relatione che ne avea fatto il padre della Compagnia di Gesù*: infatti, dottori pratici, *soliti aver cura dei pazzi*, lo esaminarono e riferirono poi che non era matto (2).

Fra i *mali modi* per avere la confessione non era compresa la tortura, alla quale si ricorreva, come *ultima ratio*, tutte le volte che il silenzio ostinato o le reticenze e le anfibologie invincibili degli accusati avessero rese vane le ammonizioni e le minacce che bisognava far prima, per obbligo, ripetutamente (3). Espediente doloroso e riprovevole certamente, ma legale a que' tempi e ammesso da tutti gli statuti criminali e dai codici di procedura, e

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. G, lettera del 29 luglio 1606.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. I, lettere del 21 luglio e 15 settembre 1618. — *Nil sub sole novi!*

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del 7 settembre 1571.

che forse era usato con minore crudeltà nei tribunali del S. Officio, almeno in Italia, che non fosse ne' tribunali laici. Di solito, non si torturavano i minorenni, tutt'al più, in qualche raro caso, si colpivano con la verga (1), come si fece a Bologna, nel novembre 1607, con Francesco Giorgi, un ragazzo di sedici anni il quale, sebbene cherico, s'era lasciato scappar di bocca orribili e scandalose eresie, di cui il S. Officio voleva a ogni costo conoscere l'autore vero che gliele aveva insegnate (2).

La tortura sempre usata era quella della corda, e non si trova mai, almeno a Bologna, adoperata nè quella del fuoco nè quella delle funicelle (3); quanto all'applicazione, essa era regolata dalla *praxis* e dagli ordini di Roma.

Il bolognese fra Domenico Scipione Martinelli, carmelitano, *vulgo del cappel nero*, era stato nell'aprile del 1688 incarcerato dal S. Officio per avere più volte, con dimissorie false, celebrato messa, come che non ancora promosso sacerdote. La compilazione del processo, come sempre, fu lunga e laboriosa, e soltanto il 16 dicembre il promotore fiscale reputò necessario metterlo alla tortura della corda. Il paziente pertanto è *tratto, spogliato e legato alla fune*: prima d'alzarlo, l'interrogano ed esortano a dire la verità, ma non gli cavano che poche parole sconclusionate; lo fanno quindi sollevare, e il dolore può

(1) *Decreta S. Congreg.* cit., c. 748.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. G, lettere del 18 novembre 1607 e 19 gennaio 1608. Parendo alla S. Congregazione troppo lieve il castigo, volle fosse *in perpetuo inabilitato ad ascendere agli ordini sacri* e fosse condannato al carcere, dove un confessore dovesse istruirlo cattolicamente.

(3) *Decreta S. Congreg.* cit., c. 1022.

più che le esortazioni, perciò si fa calare leggermente, *disligari, brachia reaptari, revestiri et ad locum suum reponi, cum videretur sufficienter tortus super sua intentione et credulitate* (1).

Queste didascalie e la fredda indifferenza con cui sono minutamente impartite mettono i brividi anche nell' animo di que' lettori che, comprendendo le ragioni e le condizioni dei tempi, le giustificano, senza lasciarsi andare a ingiuste e irragionevoli declamazioni, apprezzabili come espressione d' un sentimento d' umanità, ma vero anacronismo nei riguardi della storia.

Spessissime volte le istruzioni per la tortura, specialmente in quanto concerne la misura di essa, vengono da Roma: e infatti, sono frequenti le lettere della S. Congregazione ove s' impone di dare al tale *la corda a tratti*, al tal altro *senza tratti*, a un terzo di dare *buona corda pro ulteriori veritate* o *super complicibus et intentione* (2).

Sembrerà incredibile che quel tribunale centrale potesse badare perfino ai minimi particolari d' ogni singolo procedimento che si compilava nelle numerose sedi provinciali del S. Officio, e seguire e tenere in pugno le fila di mille azioni giudiziarie svolgentisi nel medesimo tempo, e aver

(1) *Processorum Julii usque ad finem anni 1688*, tomo II cit. ad ann.

(2) *Registro delle lettere alla S. Congr.* cit., lettera del 4 luglio 1739. *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettere del 29 settembre 1571, 26 luglio 1572, 27 settembre 1572, 10 giugno 1573; vol. H, lettere del 5 marzo e 30 luglio 1611, 18 febbraio 1612; vol. K, lettera del 5 novembre 1622. La durata della tortura variava secondo le necessità del processo; è registrato però come cosa eccezionale il caso di certo Andrea Bona da Fusignano che subì la tortura *per un' ora intera* (*Litt. S. Congreg.*, X, lettera del 27 agosto 1678).

occhi e mente per ogni luogo e per ogni cosa, nella immensa varietà di circostanze, d' accidenti, di contingenze.

La S. Congregazione romana, istituita appena, s' era fatta accentratrice al massimo grado e aveva con ciò tolto molta libertà e autonomia alle sedi provinciali. Per ogni cosa l' inquisitore doveva rivolgersi a Roma, e di là con lettere quotidiane o poco meno venivano ordini, suggerimenti, elogi, rimproveri, sollecitazioni, informazioni, richieste che bisognava accettare od eseguire ciecamente, senza discussioni e senza esitanze. Dio liberi se l' inquisitore faceva di sua testa: avendo egli nell' agosto del 1571 condannato un imputato alla sola abiura, senza attendere il responso da Roma, gli si chiesero subito spiegazioni, e quando le ebbe date, gli riscrissero, il 15 settembre, che " ....se ben pare per quello che scrivete che la sua speditione possi passare nella maniera che è stata fatta da voi, non di meno era più honesto et più sicura strada, già che havevate dato conto qui del caso, l' aspettare prima da noi risposta, senza venire alla speditione; il che servirà per un' altra volta „ (1).

Doveva la S. Congregazione essere esattamente ragguagliata di tutto e messa via via in giorno di qualsiasi fatto potesse accadere perchè fosse quasi in grado di tener dietro all' andamento d' ogni processo. Talvolta ne avocava qualcuno a sè o lo interrompeva o lo riprendeva a suo arbitrio; in tutti poi, prima che si pronunciasse la sentenza, ci doveva intervenire la sua approvazione.

Con decreti del 4 ottobre 1613 e 31 gennaio 1614 essa aveva prescritto che alla fine d' ogni anno le fosse trasmesso *un sommario e ristretto delle cause conosciute e ter-*

(1) *Litterae S. Congreg.*, vol. C, lettere del 1 e 15 settembre 1571.

minate dal S. Officio e così del pari *la nota delli sponte comparenti et abiurationi da essi fatte.... delle denontie etc.* (1), e inoltre, *nei tempi prescritti, la nota dei libri proibiti* e *i sommari e titoli di quelli che si volevano stampare* (2). Parendo ancora poco, l' 11 novembre 1634 si ordinò che l' inquisitore mandasse a Roma, di sei in sei mesi, anche *la nota delli carcerati et delle cause pendenti che si ritrovaranno nella sua giurisditione,* e ciò *per la più celere speditione delle cause* (3).

Io non so che cosa mai non volessero sapere i cardinali della S. Congregazione: in verità, a leggere le loro lettere c' è da rimanerne sbalorditi e da provare un senso di compassione per que' poveri inquisitori costretti a stillarsi il cervello per fornire tutte le infinite informazioni e non correre il rischio di dimenticare qualche cosa e di sentirsi capitare addosso una solenne lavata di capo.

" Nelle relazioni a Roma, scriveva il 19 novembre 1572 frate Antonio da Forlì, già inquisitore a Bologna e allora commissario del S. Officio a Roma, bisogna dire anche quanto durò la tortura dei rei, potendosi dare che si credesse che a qualcuno la corda fosse stata mostrata e non data „ (4). Curiosa questa ragione che s'assomiglia di molto a un sequestro anticipato dell' altrui possibile pietà.

(1) *Liber expeditorum ecc.* cit., ad ann. — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc*, lettere del 20 gennaio, 20 febbraio 1649 e del 17 ottobre 1650.

(2) R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ccc.*, lettere del 27 novembre 1649, 16 marzo 1652, 6 marzo 1658.

(3) *Liber expeditorum ecc.*, ad ann.

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. C. In una lettera del 21 novembre 1572 il cardinale di Pisa, a nome della S. Congregazione, domanda all' inquisitore quanto tenne alla corda certo Vascellaro, accusato d' eresia.

In una lettera del 17 febbraio 1574 la S. Congregazione si lagna con l' inquisitore perché s' era dimenticato di trasmettere una parte del processo d' un imputato, cioè *la sicurtà che diede di servar la penitenza, la sua contrafazione e l' ultima sentenza, quando fu brusato in statua e condannato la seconda volta et fattoli pagar la pena della disobbedienza* (1). In un' altra del 2 luglio 1588 lo rimprovera di poca diligenza perchè nel sommario di processi ch' egli aveva mandato mancavano i nomi dei testimoni, o le parole formali delle deposizioni, o i capi concernenti il delitto, o la copia della prima sentenza ed abiura, o quella del costituto fatto dal reo nei tormenti, o non erano specificate chiaramente le eresie da lui replicate (2). In una terza del 18 novembre 1600 gl' ingiunge che d' ora in avanti debba scrivere *per extensum gl' interrogatorii, obietioni e repliche degl' imputati* (3); e più tardi pretende che si spediscano a Roma, almeno in alcuni casi, addirittura tutti gli atti processuali, perfino le prove delle colpe e le orazioni defensionali dell' avvocato (4).

Certamente tutto ciò rivela la cura e lo scrupolo di giudicare ponderatamente, *ex informata conscientia,* per evitare errori e inconvenienti; ma non si può non riconoscere come l' abito dell' inquisire avesse condotto ad eccessi davvero straordinari. Comunque sia, codesta diretta ingerenza della S. Congregazione nell' azione delle sedi provinciali del S. Officio, codesta sua supremazia assoluta

(1) Id. id. ibid.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. D.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. F.

(4) *Registro delle lettere alla S. Congr.* cit., lettera dal 5 settembre 1753.

e operosa, il cui spirito s' insinua nei più minuti congegni di quella grande macchina che fu l' istituto della S. Inquisizione, ebbe il suo bene e il suo male. Unificò la procedura e i criteri del giudicare; tenne a freno le intemperanze e lo zelo intempestivo di parecchi inquisitori e stimolò e vigilò del pari la loro diligenza; costituì come una specie di corte suprema di cassazione a guarentigia della regolarità dei processi, evitando abusi ed arbitrî, indulgenze e rigori fuori di luogo, sicura della propria neutralità e inaccessibile alle influenze tanto potenti, anche inavvertitamente, nel ristretto ambiente dei tribunali subordinati. Dall' altro lato però essa ridusse questi tribunali a esecutori quasi passivi delle sue decisioni, togliendo loro ogni libertà e regolando pedantescamente ogni loro movimento; contribuì a far durare a lungo i processi, di cui pure intendeva accelerare la spedizione; trascurò, nella sua pareggiatrice uniformità e per amore d' una giustizia astratta, tutti quegli elementi locali che sfuggono sempre all' occhio di chi guarda le cose da lontano, e per necessità di cose, ebbe il torto di parere, come giudicava il cardinal Seripando, *troppo proclive al condemnare e tarda ad absolvere* (1).

Ogni imputato aveva libera la difesa la quale era fatta dall' avvocato de' rei con tutta quell' ampiezza che reputasse necessaria (2). Poteva anch' egli citare testimoni a

(1) G. Manzoni, *Estratto del processo di P. Carnesecchi* in *Miscellanea di Stor. ital.*, vol. X, pag. 468, Torino, 1870. — Anche il sigillo del S. Officio che portava incisa una croce astata posta sopra una penna d' oca intrecciata con un coltello sembrava confermare tale opinione (L. Rizzoli, *I sigilli del Museo Bottacin di Padova*, Padova, 1903, n. 124).

(2) Volume mss. di carte appartenenti al S. Officio di Bologna col

discolpa, addurre certificati di parroci sulla condotta dell' inquisito, allegare notizie e informazioni avute sulla sua vita, domandare esami di carte e libri ai periti teologi del S. Officio e opporre altri atti e documenti ai corpi di reato dagli accusatori presentati davanti al tribunale e consistenti per lo più in lettere, poesie, scritture, disegni, talvolta anche stracciati e aggiustati alla meglio (1).

Se l' imputato rinunciava alla difesa, ci pensava il tribunale a fargliela fare d' ufficio. Il Dalbuono, già ricordato, reo confesso d' eresia, ch' egli aveva appresa da un ospite tedesco da lui *nel tempo delle armate* tenuto per più mesi a dozzina in casa propria, avendo dichiarato non importargli d' essere difeso, ma di rimettersi all' indulgenza dei giudici, ebbe il difensore ufficiale, il quale potè attenuargli la colpa mostrando attestazioni di parroci che lo rappresentavano obbediente alle leggi della Chiesa e sempre osservante del precetto pasquale (2). Esaurita la difesa, quando specialmente si trattava d' eretici ostinati, prima di pronunciare la sentenza, si concedeva loro un termine perentorio *ad rescipiscendum*, termine che talvolta si prolungava, perocchè *ogni diligentia e dilatione* in siffatti casi *non pareva superflua* (3).

Un altro fra i più importanti canoni del S. Officio era quello che comandava di conservare scrupolosamente il

solo titolo *1611-1612*, in Bibl. com. di Bologna, ad ann. 1612. — *Decreta S. Congreg. ecc*, cit., c. 41.

(1) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 21 ottobre 1656. — *1688 Processorum ecc.* cit., tomo II, aprile-novembre 1688.

(2) *Registro delle lettere ecc.*, cit, ad ann. 1751.

(3) *Litterae S. Congreg.*, vol. I, lettere del 22 aprile, 14 e 15 ottobre 1617.

segreto su tutto ciò che concerneva cose di sua competenza (1). Fosse per desiderio di non incorrere in malintesi pericolosi e per non scoraggiare i denunciatori; fosse per avere maggior sicurezza di cogliere i rei o i sospetti e giovarsi di quel senso di misterioso rispetto e di paura che il segreto suole sempre incutere; fosse infine perchè in tutti i tribunali d' allora sopra ogni procedimento si teneva il silenzio, questo era rigorosamente imposto, ed era gravemente punita qualunque infrazione di tale precetto, come provano le parole di coloro oscuro, ma di significato molto chiaro che si leggono in un volume dei *Decreta* della S. Congregazione: *Renunciatores secretorum seu consiliorum aut vivi comburuntur aut furca suspenduntur* (2).

Il menzionato frate Antonio da Forlì il 29 ottobre 1572 scrive da Roma che nei maneggi del S. Officio bisogna andare con tale secretezza che, se possibil fosse, *nesciret sinistra quid faceret dextera* (3); suppergiù verso il medesimo tempo il cardinale Gabriele Paleotti, vescovo di Bologna, d' accordo con l' inquisitore, pubblica un editto nel quale ordina che " nessuno osi d' avvisare alcuno che debba esser inquisito, o che sia carcerato, sotto pena d' esser havuto per complice; „ vieta a ciascuno " d' investigar le cause del S. Officio, et a coloro che vi hanno voti consultivi, il parlarne; „ e avverte tutti che, " havendo qualche motivo, scrittura, informatione o altra cosa, devono tenerla ben chiusa e sicura dalla vista d' ogniuno, guardandosi molto bene da scoprire o dare inditio de' voti

(1) *Liber expeditorum ecc.* cit., ad ann. 1649.

(2) *Decreta S. Congr. ecc.* cit., c. 963, gennaio 1610. R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettere del 3 e 20 marzo 1649.

(3) *Litterae S. Congreg.*, vol. C.

loro fuori della congregatione, e dal parlare per inquisiti o carcerati (1) „.

Per scrupolo di conservare il segreto spesso si facevano allontanare dalla stanza della tortura anche i birri, dopo che il reo era stato legato alla corda e sollevato, come avvenne nel processo di madonna Costanza Guaina de' Rodaldi il 13 giugno 1573 (2). Ogni inquisitore, prima d' assumere il suo ufficio, prestava il giuramento *de silentio* nelle mani di persona designata dalla S. Congregazione (3); e in quelle dell' inquisitore lo prestavano alla lor volta gli altri ministri del S. Officio e, ad ogni singolo processo, anche il procuratore dei carcerati (4) e tutti coloro che, per una o per altra ragione, fossero chiamati a prendervi parte.

Con tanta solennità di giuramenti e con la sanzione penale sopra accennata per i violatori, non era certamente facile la propalazione dei segreti del santo tribunale.

VI.

Compiuti gl' interrogatorî e finite le difese, si tenevano una o più congregazioni, presiedute dall' inquisitore, alle

(1) *Il compendio degli ordini dati al clero et al popolo di Bologna dall' ill.mo cardinale Paleotti ecc.* Bologna, 1603, pag. 21-22.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. C,

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. Q, lett. del 18 maggio 1652. Di solito la S. Congregazione designava per tale cerimonia uno degl' inquisitori delle vicine città di Romagna.

(4) Becattini, Op. cit., pag. 159. L' avvocato de' rei doveva giurare inoltre che avrebbe sostenuta la causa dell' imputato senza cavilli nè raggiri e che, se dovesse scoprire ch' esso fosse reo della colpa di cui era accusato, avrebbe tralasciata la sua difesa, e se avesse conosciuto dei complici li avrebbe denunziati al S. Officio. — Chi mai si sognerebbe oggi di pretendere dai nostri avvocati tanta ingenuità?

quali assisteva anche il vicario arcivescovile oppure, ma molto raramente, l'arcivescovo in persona [1]. In esse i consultori discutevano i risultamenti del processo e, a voti, deliberavano sulla sua conclusione o sulla sua continuazione, e facean le proposte sulla compilazione della sentenza e sul grado e genere della pena, senza però nulla risolvere prima di sentire il verbo della S. Congregazione romana, a cui, come vedemmo, si mandava minuto ragguaglio d'ogni più piccolo atto.

Le pene eran parecchie e da un minimo a un massimo salivano per una lunga scala di gradi corrispondenti, in certa qual maniera, alle diverse categorie dei colpevoli che potevan essere o sospetti o convinti o penitenti o pertinaci, recidivi, impenitenti, relapsi.

Prima veniva l'abiura, forma di ritrattazione più che vera pena, e perciò comune a tutti i penitenziati: essa distinguevasi, secondo la gravità dei casi, in *de levi* e in *de vehementi*, non portava seco nè rinuncia nè inabilitazione a gradi o ad uffici, e facevasi l'una, per solito, *privatamente* [2], l'altra, per lo più, in pubblico, con indosso *l'abitino* o *abitello* e con in mano una candela accesa [3], ed era letta dal condannato giusta una formula che gli era presentata [4]. Ai rei consegnati al braccio secolare non era

(1) Ancora più di rado interveniva nelle congregazioni il cardinal legato (*Litterae S. Congr.*, vol. Y, lettera del 23 agosto 1681).

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera dell'8 dicembre 1571 ove si accenna ad un *breve* del pontefice che dava facoltà di ricevere gli eretici *ad abiurationem secretam, et quod sufficiat subscriptio abiurantis et absque testibus*. Rarissime volte questa abiura era pubblica: ne trovo un esempio il 20 gennaio 1657 (*Litt. S. Congreg.* vol. R).

(3) *Decreta S. Congr. ecc.*, c. 49 e seguenti.

(4) Arch. dell'Ospedale di S. Maria della Morte in Bologna: *Memorie diverse dal 2° semestre del 1604 all'anno 1620*, c. 75 t.°-81. L'abiura era firmata dal reo (quand'era possibile) e dai membri del tribunale.

imposta, ma soltanto suggerita e raccomandata, laddove per tutti gli altri, da quelli in fuori assoluti per non esistenza di reato, era obbligatoria [1]. Nel caso d'errore giudiziario o di piena ed evidente emendazione, il condannato all'abiura poteva essere spiritualmente riabilitato [2].

Altre pene lievi erano la *purgazione canonica* [3], le ammonizioni, le penitenze salutari consistenti in digiuni, preghiere, visite a chiese, frequentazione dei sacramenti per un tempo più o meno lungo; seguivano poi quelle più gravi quali la *poena stationis ad berlinam*, la *poena ad standum prae foribus Ecclesiae* che si diceva anche *stationis ad valvas Ecclesiae* [4], la fustigazione pubblica nei soliti luoghi della città [5], il carcere temporaneo che da pochi giorni s'estendeva fino a dieci anni e spesso si dava *ad arbitrium inquisitoris*, il carcere perpetuo, il bando per un tempo determinato o per sempre, la galera, l'immurazione perpetua, la morte. Accanto a queste, alcune delle quali spesso s'accompagnavano in due o tre nella punizione d'un medesimo colpevole, ne troviamo altre speciali che s'infliggevano secondo le circostanze e secondo le condizioni particolari delle persone, come sarebbero le

(1) *Decreta S. Congreg. ecc.*, c. 49 e seguenti.

(2) Anche per codesta cerimonia c'era una *praxis: Reintegratio ad honores abiuratorum*, pubblicata nel 1555.

(3) *Decreta S. Congr. ecc.*, c. 1134-1153: era una specie di giustificazione avvalorata da dichiarazione giurata di persone accettate dal S. Officio.

(4) *Liber expeditorum ecc.* cit., ad ann. 1635.

(5) *Litterae S. Congr.*, vol. M, lettera del 25 maggio 1630.

multe, la confisca dei beni, l'*inhibitio ludi* (1) e, per gli ecclesiastici, l'*inhabilitatio graduum et honorum*, la privazione della *voce activa et passiva* ne' capitoli, l'obbligo d'astenersi dalle *confessionibus mulierum* (2), ecc.

Nel 1636 Girolamo de Ferraris, detto il Ravellino, reo confesso d'aver questuato presentandosi come ebreo fatto cristiano, fu condannato *ad subiiciendum tribus ictibus funis in platea publica* (3); il 7 dicembre 1651 Caterina de' Rinaldi, imolese, convinta di sortilegi sacrileghi, dovette subire la fustigazione *supra asinum cum mitra infami* (4). Per bestemmie ereticali proferite in un impeto d'ira, il fabbro ferraio Lorenzo Fellini da S. Matteo della Decima, il 2 settembre 1688, fu condannato a stare per due volte, in giorni di festa, davanti la porta di S. Domenico, a Bologna, e di S. Biagio, a Cento, inginocchiato, a capo scoperto, con in mano un cero acceso, con lo *sbadaglio o morso alla lingua* e con appiccicata sul petto *l'iscrizione della causa, mentre si celebrarà la messa grande e vi sarà anco maggior concorso di popolo.* Gli fu inoltre imposto d'astenersi per l'avvenire da ogni specie di giuoco, sotto pena della galera, di digiunare il primo venerdì d'ogni mese per cinque anni e di confessarsi quattro volte l'anno, affinchè non restassero impunite *le sue sì enormi, horrende et atroci e frequentate bestemmie et scandalose hereticali parole*: e tutta codesta ira di Dio perchè il disgraziato, *ludendo li-*

(1) *Liber expeditorum ecc.* cit., ad ann. 1640.

(2) Id. id., ad ann. 1640, 1641, 1642.

(3) Id. id., ad ann. 1636. Nell'agosto 1638, ricaduto nella stessa colpa, fu condannato alla fustigazione, con la comminatoria della galera se ci capitasse una terza volta.

(4) Id. id., ad ann. 1651.

gneis globis e perdendo, era scoppiato ad inveire contro la cattiva fortuna (1). Lo sfogo gli era costato caro: ma quel cumulo di penitenze non pare abbia avuto l'efficacia che forse il S. Officio si riprometteva, se oggi ancora i giocatori alle bocce seguitano a scatenarsi nell'istesso modo contro gl'immaginari autori delle proprie sconfitte.

Non di rado ai condannati si assegnava un confessore che li convincesse dei loro errori e procurasse di convertirli. Il 2 ottobre 1723 il cardinale F. Giudice scrive all'inquisitore di Bologna che il papa ha risoluto che Pier Paolo Faggi, processato per proposizioni ereticali *contro la purità e virginità di Maria Vergine et altro, sia condannato alla carcere per 10 anni et ultra, et gli si dia un direttore spirituale che lo istruisca sui meriti e prerogative di Maria sempre Vergine* (2).

Quanto alla pena del bando, ha essa pure i suoi gradi, oltre che per rispetto al tempo, anche per l'ambito entro il quale è interdetta la dimora, potendo limitarsi alla sola

(1) *1688 Processorum ecc.* cit. — Qualche volta per tale pubblica esposizione si erigeva presso la porta maggiore della chiesa assegnata un *eminente solaro* su cui doveva salire il penitenziato (*Sententiae ab annum 1727 usque ad annum 1736 inclusive,* mss. in Bibl comun. di Bologna).

(2) *Miscellaneo per il S. Off.*, tomo II, ad ann. Per altri esempi vedi *Litterae S. Congr.*, vol. G, lettere del 18 novembre 1607 e 15 marzo 1608; vol. I, lettera del 22 aprile 1617; vol. Y, lettera del 2 dicembre 1684, ecc. L'amico di Filippo Camerario, Pietro Rieter, in una sua lettera del maggio 1567 narra che a Bologna fu in quei giorni incarcerato dal S. Officio certo Polster, e che " intercessione civium Bononiensium, praestitisque cautionibus, iterum dimissus est, hac lege, ne ex aedibus suis, sub poena 1000 aureorum, exiret, duoque illi monachi ex ordine Dominicanorum, quos inquisitores vocant, adiuncti fuere qui mores inspicerent et quibuscum ille conversaretur observarent „. (SCHELHORN, *De vita, fatis ac meritis Ph. Camerarii ecc.*, Norimberga, 1740, pag. 197).

città o al territorio giurisdizionale del S. Officio o allargarsi all' intero Stato ecclesiastico (1).

Una delle pene più comuni era il carcere, forse perchè più suscettibile di graduazione e d' inasprimento come quello che da una temporanea reclusione arrivava fino alla galera, all' ergastolo e all' immurazione (2). Quando non si trattava di carcere formale e quando il reo mostrasse d' essersi ravveduto, o provasse di dover col proprio lavoro aiutare la famiglia, oppure quando ci fossero ragioni di salute, si consentiva ch' egli potesse star chiuso nella propria casa *loco carceris* o anche avere per carcere la città, con divieto d' uscirne e sotto speciali condizioni, tra cui quella d' offrire sicurtà *redeundi ad carceres postquam convaluerit* (3).

Simone Cappelletto per bestemmie ereticali contro le cerimonie della Chiesa e contro le immagini, il 16 gennaio 1574, ebbe dieci anni di galera (4); il frate eremitano P. P. Bacchelli, bolognese, per aver celebrato tre volte la messa senz' avere la sacra ordinazione, il 23 marzo 1641 fu condannato alla galera *durante ejus vita naturali* (5); Giuseppe Gigli da Cento, per proposi-

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. X, lettera del 27 agosto 1678. *Liber expeditorum ecc.*, ad ann. 1635 (gennaio), 1636 (luglio) e 1644 (luglio).

(2) Il carcere semplice e il formale variavano da qualche giorno a dieci anni (*Liber expeditorum ecc.*, ad ann. 1648 e 1650); la galera durava da tre anni a dieci: è rarissimo il caso di galera a vita (Id. id. ad ann. 1641).

(3) *Litterae S. Congr.* vol. T, lettera del gennaio 1666; vol. R, lettera del 2 settembre 1656; vol. C, lettera del 1 marzo 1589; vol. F. lett. del 1 giugno 1602; vol. G, lettera del 27 maggio 1609. *Liber expeditorum ecc.*, ad ann. 1652. *1688 Processorum ecc.* cit.

(4) *Litterae S. Congreg.*, vol. C.

(5) *Liber expeditorum ecc.* cit., ad ann.

zioni intinte d' eresia, fu mandato per tre anni all' ergastolo (1); al commediante piacentino Jacopo Cerra che avea disprezzato sul palcoscenico la S. Scrittura, il 3 giugno 1650 fu inflitta la pena di pochi giorni di carcere con la condizione però che domandasse perdono al pubblico *pro schandalo, in loco delicti* (2): dev' essere stato uno spettacolo edificante quella sera a teatro.

Tre volte soltanto leggo registrata nel S. Officio di Bologna l' orrenda pena dell' immurazione che consisteva nel murare l' uscio della cella dov' era rinchiuso il condannato, lasciandoci un piccolo pertugio per il quale gli si faceva avere il cibo, finchè in quella tomba anticipata gli fosse durata la vita. Mi affretto a soggiungere però che in tutti e tre i casi, dopo qualche tempo, la pena fu mitigata.

Uno dei tre cui toccò di subirla è quel cherico F. Giorgi del quale più sopra s' è fatta menzione. Ricaduto nella colpa per cui nel 1608 era stato punito col carcere, e nuovamente processato, fu come recidivo, il 29 luglio 1611, condannato ad essere immurato per sempre. Pur tuttavia la pietà per i suoi vent' anni toccò il cuore dei giudici, e il 27 aprile 1613, demolito il muro che lo segregava dal consorzio dei viventi, gli fu mutata l' orribile cella col carcere ordinario e gli fu anche concessa licenza di copiare scritture, affinchè col guadagno potesse provvedersi di vesti e di quanto fosse necessario alla sua persona (3): tempera-

(1) *Letterae S. Congr.*, vol. X, lettera del 27 febbraio 1677.

(2) *Liber expeditorum ecc.*, ad ann.

(3) *Litterae S. Congreg.*, vol. H, lettere del 12 gennaio, 29 gennaio, 29 luglio 1611 e del 27 aprile 1613. Era ancora in carcere nel novembre 1622: nel gennaio 1623, avendo dati al S. Officio alcuni indizi sugli

mento ispirato da un senso di compassione e insieme dallo spirito d' economia, della quale le finanze del S. Officio avean sempre bisogno.

Prima di questa, altre due volte trovo applicata la terribile pena: se non che anche questi due casi d' immurazione di perpetuo non ebbero che la qualificazione nella sentenza. Nell' ultima metà del 1588 era stato iniziato procedimento dal S. Officio contro Cornelio Tasso, accusato di proposizioni ereticali. La cosa doveva essere grave poichè il processo durò fino al giugno 1589 e vi s' interrogarono una ventina circa di testimoni. Alla fine, la S. Congregazione, cui erano stati mandati gli atti, il 22 luglio decise che si desse termine alla causa, s' udissero le difese dell' imputato, poi si facesse abiurare come eretico formale e si condannasse " alle pene solite et di più a stare una mattina nel luogo pubblico, quando vi è concorso di persone, con la lingua fuor di bocca ristretta in mezzo a dui stecchi, et ancora alla immuratione perpetua. „ E così fu fatto. Ma nel febbraio 1590 la moglie e i parenti del disgraziato mandarono alla S. Congregazione una supplica dove chiedevano che, essendo egli vecchio, cieco e *soggetto a diverse infirmitadi* e potendo morire in prigione, disperato e senza sacramenti, gli volesse misericordiosamente cambiare il carcere dov' era con altra penitenza (1).

La supplica fu subito da Roma rimessa all' inquisitore col rescritto che, se non aveva nulla da opporre, trasfe-

autori di certi cartelli sacrileghi, la S. Congregazione gli assegnò 200 scudi *da impiegarsi per dote di sua sorella* (Id. id., vol. K, lettera del 19 novembre 1622 e del 14 gennaio 1623.

(1) Vedi appendice V.

risse il colpevole in una delle carceri della Compagnia di S. Domenico *dove possa esser governato et haver la servitù necessaria et opportuna per la sua infermità et bisogno*. Così l' immurazione fu rotta e lo sciagurato rinchiuso in un carcere comune; anzi, il 14 aprile l' inquisitore consentì al desiderio dell' arcivescovo Paleotti il quale aveva offerta per il Tasso una prigione nell' arcivescovado, dove poteva avere più comodità per lo stato suo, a condizione che fosse sicura; e il 28 luglio concesse perfino, a istanza della moglie, che potessero entrare nel carcere un notaio e alcuni testimoni perchè il povero vecchio avesse modo di far testamento e di rilasciare un mandato di procura per ricuperare certi suoi beni (1).

Ed ecco il terzo e ultimo caso.

Il 27 settembre 1597 il nobile Costanzo Gozzadini, canonico regolare lateranense, era dal S. Officio *incarcerato ed immurato in perpetuo per eresia* nelle carceri del monastero di S. Salvatore (2). Trattavasi d' un vecchio peccatore come colui che fino dal 1566, per sospetti

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. C. Nel luglio 1591 era ancora in carcere (lettera del 20 luglio 1591).

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettera del 12 agosto 1600. Era fratello di Lodovico Gozzadini. R. Arch. di Stato: *Archivio di S. Salvatore. 1599 Processi ad istanza del Monastero di S. Salv. contro Lodovico e figli Gozzadini ecc.*, capsa 91, n. 16: " Anno Christi 1601, die 10 Januarii 1601. Ego infrascriptus Notarius Publ. et Apostol. S. Officii ex mandato Rev. Dom. Inquisitoris fidem facio qualiter in Actis S. Officii habetur dom. Constantium de Gozzadinis proffessum sub Regula Canonicorum S. Salvatoris Bononiae die vigesima septima septembris millesimo quingentesimo nonagesimo septimo ex comissione S. Officii carceratum fuisse et immuratum in perpetuo in quorum fidem etc. et hoc in carceribus Monasterii S. Salvatoris Bonon. Actum per me fr. Angelus Vincentius de Bononia Notar. S. Officii de mandato ut supra. „ Questo documento trovasi nell' ultima carta del citato volume.

sulla sua ortodossia, insieme con un altro canonico bolognese, Bernardo Cieco de Cavallini, era stato confinato nel proprio convento, con poca voglia del priore, il quale dopo cinque anni scongiurava l'inquisitore a chiedere alla S. Congregazione che volesse " sgravare il monasterio della prigione di que' due alli quali non solo si sono fatte le spese, ma anchor tenutogli servitori che gli governino, con gran spesa et disturbo della quiete di quello monasterio, et perchè il suddetto monasterio per le continove gravezze presenti qual si ritrova fa instantia d'esser liberato di tale aggravio (1). „ Non sappiamo se l'istanza sia stata esaudita, comunque sia, la lezione al canonico non bastò, e così nel 1597 era da capo caduto nelle mani del S. Officio.

Se ne stava sepolto in carcere da sei anni, allorchè l'8 marzo 1603 si scrisse da Roma all'inquisitore che si lasciava giudicare a lui sulla convenienza di trasferirlo in luogo migliore; ed egli infatti, di lì a un mese, lo fece uscire dalla sua sepoltura e gli assegnò come carcere l'intero convento di S. Salvatore, figuriamoci con che piacere del priore e con quanto vantaggio delle finanze di quell'istituto (2). Ma non era ancora finita l'odissea

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del 29 settembre 1571.

(2) Nel 1599 il monastero di S. Salvatore, non riuscendo a farsi pagare dai Gozzadini la spesa per il mantenimento del loro congiunto, intentò ad essi causa presso il foro arcivescovile, citando Lodovico Gozzadini, fratello del carcerato, i figliuoli di lui, Lorenzo e Sigismondo, e lo stesso canonico Costanzo *per sodisfazione d'alimenti*. La lite durò qualche mese, ma infine i Gozzadini furono condannati a pagare il mantenimento in ragione di 15 lire bolognesi al mese, più le spese del giudizio, comprese quelle di due sequestri, ragguagliate a lire 78 (R. Arch. di Stato: *Arch. di S. Salvatore: 1599 Processi ecc.* cit., cap. 91, n. 16).

dell'infelice canonico; e invero, il 12 luglio, *per degni et ragionevoli rispetti*, fu di nuovo *sequestrato* in una cella dove nessuno potesse parlargli senza licenza dei superiori, e dove rimase due anni, dopo i quali, avendo dati segni di ravvedimento, ottenne di riavere per carcere il monastero. Veramente egli avea implorato di poter passare nella casa del nipote Sigismondo (1), avendo bisogno di servitù e di cure, perchè paralitico, decrepito e povero, ma la domanda, rinnovata anche nel giugno 1607, non era stata accolta. Essendo però egli una notte cascato dal letto e rimasto per terra quattr'ore senza che nel convento alcuno se n'accorgesse, la S. Congregazione, nel marzo 1608, condiscese finalmente alla preghiera (2).

Gli esempi allegati ci dimostrano anche come il S. Officio non fosse sistematicamente e quasi per principio senza pietà, e come, o per indulgenza o per necessità fisiche del condannato, permettesse talvolta che la pena gli fosse in qualche modo attenuata. A quegli esempi mi sia lecito aggiungerne qualche altro che per certe note caratteristiche può servire a meglio convalidare la mia asserzione.

Camillo dei conti da Panico, già bidello dello Studio di Bologna, incappato nel S. Officio nel 1599 per gravissime bestemmie ereticali e condannato al carcere per dieci anni, non avendo potuto, per la sua debole complessione, esser mandato a scontarlo in galera, come prescriveva la sentenza, chiese nel marzo 1600 che gli fosse assegnata per prigione la propria casa. La sua condanna

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettere del marzo, aprile e luglio 1603; vol. G, lettere del 17 marzo, 21 aprile, 22 giugno 1607.

(2) Id. id., vol. G, lettera dell'8 marzo 1608.

era troppo recente e la S. Congregazione non accondiscese per allora; ma, scorso un anno e avute sul suo conto dall' inquisitore buone informazioni, esaudì la domanda affinchè gli fosse più facile soccorrere la madre vecchia e povera e badare ai propri interessi. Non bastando ciò, nel febbraio 1602 gli concesse la libertà, ma entro i limiti delle mura cittadine, e poco dipoi diede facoltà all' inquisitore di mutargli anche questo largo carcere con altre penitenze (1).

Non di rado, nella ricorrenza del Natale o d' altre solenni feste della Chiesa, la S. Congregazione faceva grazia ai condannati di certi residui di pena che avrebbero dovuto scontare o addolciva la severità del castigo (2).

Nel giugno 1573 il S. Officio procede contro la già ricordata madonna Costanza Guaina de' Rodaldi per eresia, e il processo si strascina faticosamente in lungo, volendo i giudici conoscere i complici che ci devono essere, poichè non par loro possibile ch' essa abbia da sè imparati gli errori di cui fu accusata e si sia procurata i libri che le furono confiscati, tanto più che si teme non abbia ad essere il suo un antico e grave male di famiglia, durando ancor viva la memoria di quel ser Bartolommeo Rodaldi, suo parente, il quale fino dal 1550 era stato a Bologna penitenziato dal S. Officio per colpa ereticale. Non essendosi però potuto trovar nulla che peggiorasse la sua condizione, fu condannata alle consuete penitenze salutari e all' abiura formale, che si consentì fosse fatta in segreto soltanto

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettere del 4 marzo 1600, 9 giugno, 30 giugno 1601 e 16 febbraio 1602.

(2) *Litterae S. Congr.* vol. M. — R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 3 dicembre 1650.

per rispetto delle figliuole che ha da maritar (1). Nessuno di quelli che parlano a orecchio della S. Inquisizione l' avrebbe mai tenuta capace d' un tale atto di delicatezza, tanto più apprezzabile dati quei tempi e quel luogo.

Certo, in tutti questi ed altri simili casi (2) la mitezza è suggerita e favorita dagl' inquisitori i quali, da qualche eccezione in fuori, ci appaiono tutti uomini sereni, equanimi, alieni dagli eccessi e da atti avventati o impulsivi e, per quanto era possibile, disposti alla pietà. Erano per lo più vecchi monaci, la maggior parte de' quali avean percorsa l' Italia, taluni anche la Francia e la Germania e conosciute le cose del mondo e le miserie e i dolori della gente, e imparato per esperienza — così osa scrivere alla S. Congregazione uno di essi — come *sia più efficace per convincere la soavità che il rigore* (3).

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettere del 10 e 13 giugno, 18 luglio, 22 agosto 1573. Nel 1638 fu mutato il carcere d' un anno in *qualche multa per limosina a luoghi pii* a certo G. G. Ranuzzi per riguardo all' aver egli *una figlia vicina alla pubertà* (R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lettera del 24 aprile 1658).

(2) Il 25 maggio 1641 la Santa Congregazione fa grazia del rimanente carcere a Cesare Codronchi d' Imola, condannato per bestemmie ereticali, affinchè possa continuare i suoi studi (*Litterae S. Congregation.*, vol. O).

(3) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg.*, ecc. lettera del 21 agosto 1652. L' inquisitore era padre Guglielmo Fuochi. Chi sa che forse non ricordasse le parole che G. B. Scoto ripeteva un secolo prima ai suoi amici a Bologna: " Lutheranos esse ferendos, non insectandos, ex quo Deus illos suffert cum tamen in momento perdere posset. „ (C. Corvisieri, *Compendio di proc. del S. Uff. di Roma da Paolo III a Paolo IV*, in *Arch. della Società rom. di Stor. patria*). La stessa opinione suppergiù l' aveva espressa anche l' inquisitore veneto G. Busdrago nella sua lettera del 15 dicembre 1558 al cardinal Pisano (*Scrinium antiq.* — Groningae et Bremae 1748 — tomo I, p. I, n. 6).

Contro i contumaci s' affiggevano alle porte delle chiese i cedoloni di citazione, ma generalmente contro di loro non si procedeva, poichè, come ammoniva l' 8 marzo 1642 il cardinal Barberini, *stile del S. Ufficio è di non procedere in contumacia contro alcuno, se non per cause gravissime d' eresia formale* (1). Qualora poi un contumace o si presentasse spontaneamente o fosse arrestato, si cassava la sentenza che fosse stata pronunziata per la sua fuga, dovendo passare un anno, giusta i sacri canoni, dalla dichiarazione di contumacia all' esecuzione della pena comminata per essa. Così si fece con Giovan Paolo delle Agocchie che, condannato due volte (2) all' abiura *de vehementi* e a tre anni di carcere nella propria abitazione, per bestemmie e proposizioni ereticali, era fuggito, forse a Ginevra, in compagnia di certa Tommasa, una fiorentina sospetta di stregoneria. Trattandosi di recidivo, il S. Officio lo avea condannato in contumacia ad essere consegnato al braccio secolare, dal quale, infatti, era stato bruciato in effigie. Ora, sui primi del 1592, l' avevano arrestato a Roma, e la S. Congregazione, fattosi spedire da Bologna tutto l' inserto del suo processo, cancellò la sentenza pronunciata in contumacia e ordinò a quell' inquisitore di condannarlo a cinque anni di galera e di restituire al suo procuratore tutte le robe e i denari a lui confiscati insieme coi frutti che se ne fossero ricavati (3).

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. F, anno 1605; vol. 10, anno 1642.

(2) Nell' aprile 1589 e nel novembre 1591.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. D. lettere del 29 aprile 1589, 14 marzo, 11 aprile e 23 maggio 1592. Il 13 marzo 1593 ottiene d' essere liberato dalla galera (alla quale era stato condannato per la sua fuga) pagando 200 scudi. Nel febbraio 1618, per la medesima colpa d' eresia, lo troviamo di nuovo processato e condannato al carcere dal S. Officio di Bologna (Id. id. vol. I, lettera del 2 febbraio 1618).

Era un atto di giustizia, giacchè con l' arresto cessando la contumacia, dovean pur cessare gli effetti della confisca che con essa era collegata.

Valga ciò a correggere un' opinione ingiusta e ingiustificabile venuta fino a noi tradizionalmente sulla intollerante inesorabilità e avidità del S. Officio, opinione nata dall' ignoranza che suole foggiarsi i fatti della storia non quali risultano dai documenti, ma quali li rappresenta, per non dire li desidera, un certo spirito volteriano, che siamo tutti più o meno inclinati a seguire, perchè ci pare convenga meglio all' indipendenza e all' ardita originalità del nostro giudizio.

Lasciando stare le singole persone, alcune delle quali potranno anche non essere senza peccato, e badando solo all' istituzione, io credo sia difficile trovarne un' altra che, come il S. Officio, abbia tanta cura che nelle azioni e nelle apparenze sia eliminato anco il più tenue sospetto d' abusi, e abbia un così ombroso amor proprio da volere che nemmeno la più leggera nube appanni nell' opinione del pubblico la sua fama di rettitudine e d' integrità.

Il 18 novembre 1600 il papa dispone che gl' inquisitori, *in quanto alle persone loro, debbano spedire gratis tutte le cause che occorrono nella S. Inquisizione e non possano essi pigliare nè ricevere cosa alcuna, e ciò per non rendere odioso l' Officio con simili pagamenti* (1).

Nel 1606, come vedemmo, si rifà a Bologna il processo contro l' eretico B. Betti, già processato a Ferrara, ma ci fosse qualche difficoltà o qualche altra ragione, non ostante gli eccitamenti di Roma, la causa non si concludeva. Stanca

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. F.

di cotali lungaggini, la S. Congregazione il 18 agosto 1607 sollecitò di nuovo a dar termine al processo, affinchè il Betti *non abbia a consumarsi di robba et di persona nelle carceri;* e un mese dopo, con parole più severe tornò a insistere che non si rendesse *quasi immortale* codesta causa, *con poco servigio della giustizia et grave dispendio et ruina di quella famiglia* (1).

Sono frequentissime le raccomandazioni agl' inquisitori d' esercitare l' ufficio con maturità, prudenza, diligenza e integrità (2). " Desiderando che le cause del S. Officio sieno trattate con candore e limpidezza e lontano da qualsivoglia minima ombra e sospetto d' interessi, et havendo in simile materia odorato qualche abuso „, la S. Congregazione il 28 agosto 1632 rinnova gli antichi decreti e stabilisce che nessun inquisitore possa imporre pene pecuniarie nè commutare con esse le altre pene imposte, senza il suo espresso consenso (3). E il 18 febbraio 1662 ecco un nuovo decreto per tener lontani gl' inquisitori da ogni taccia di interessi, poichè *consiste il decoro del tribunale del S. Ufficio nel giusto e disinteressato maneggio delle cose vertenti in esso. E queste per essere di fede ricercano non ordinario candore e limpidezza in chi le tratta* (4).

Zelante della propria dignità e illibatezza è naturale che il S. Officio vigilasse affinchè nessuno avesse come che sia a offenderlo o a screditarlo. Già, Pio V aveva pubblicato una bolla " contro chiunque offendesse o impedisse persona, cosa o scrittura appartenente ad esso, col ritenerle, perderle, nasconderle, o impedire che si salvino e conservino, col rompere le carceri, far fuggir prigioni, nasconderli o difenderli „, comminando per i trasgressori le pene di *fautoria d' eretici;* e il cardinal Gabriele Paleotti e il successore suo nell' arcivescovato di Bologna, Alfonso Paleotti, avevano ordinato che questa bolla fosse letta pubblicamente ai fedeli da tutti i curati della diocesi bolognese ogni anno, la domenica decima posteriore alla Pentecoste (1). Dopo d' allora sono frequenti gli editti minaccianti la scomunica a chi leva, imbratta o lacera le notificazioni del S. Officio (2), e a coloro che *temerariamente offendono o danneggiano il ministero o le robbe o le persone che spettano al medesimo* (3).

Il 15 maggio 1632 fu processato e condannato a sette anni di galera il bolognese G. Castellini perchè in carcere aveva sparlato dell' inquisitore, incolpandolo di atti arbitrari, e la S. Congregazione approvò la sentenza, e il 20 novembre rigettò l' istanza del reo che aveva chiesta una commutazione di pena (4); il 5 giugno 1649 fu ammonito con la comminatoria di grave castigo Michele Car-

(1) Id. id. vol. G. Questo processo finì poi il 30 novembre 1607.

(2) Id. id., vol. D, lettere dell' 11 giugno 1588, del 23 giugno 1589; vol. G, lettere del 29 luglio e del settembre 1606, e più altre.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. M.

(4) Id. id., vol. T.

(1) *Il compendio degli ordini dati ecc.* cit. pag. 22-23.

(2) *Miscellaneo per il S. Officio*, tomo I, ad ann. 1737.

(3) *Regestum actorum S. Off. Bonon. ab anno 1650 ad ann. 1706* mss. nella Bibl. com. di Bologna. Nell' agosto 1734 il S. Officio procedette contro il conte Ercole Cavalieri Cremona da Cento imputato *d' aver appensatamente date delle bastonate* al mandatario del S. Officio di Cento. Sembra però che la cosa fosse meno grave di quanto si credeva, o che quelle bastonate fossero realmente meritate, perchè poco di poi gli fu fatta grazia della pena inflittagli (*Registro delle lettere ecc.* cit. lettere del 7 agosto, 11 e 29 dicembre 1734).

(4) *Litterae S. Congreg.* vol. M.

rara, bargello del Torrone, che aveva detta pubblicamente *qualche parola temeraria in strapazzo del S. Tribunale* (1).

Accadeva talvolta che qualche imputato o condannato s'uccidesse da se stesso in carcere, come avvenne di Virgilio Gambalunga il 4 luglio 1573, di Astorre de' Ricci nel gennaio 1588 e di Fr. Dominichini, veneziano *procuratore*, il 7 marzo 1608, i quali furono trovati impiccati nelle prigioni del S. Officio di Bologna (2). In tali casi la S. Congregazione non manca di biasimare severamente la negligenza dell'inquisitore e di raccomandargli di seppellire il suicida *nel solito luogo di chi muore disperato, in istato di peccato mortale*, e di far ciò con la massima segretezza. È sempre la medesima preoccupazione di disperdere qualsiasi velatura la quale possa offuscare il nome incontaminato della S. Inquisizione. Si potrebbe forse osservare come il ripetersi di tanti editti e di tanti avvertimenti in materia sì delicata lasci credere che qualche abuso tratto tratto intervenisse; e questo nessuno vuol negare: ma conviene anche aggiungere, per amore di verità, che il più delle volte si riusciva ad evitarli o almeno a metterci rimedio, e che si vegliava quanto umanamente era possibile per prevenirli e punirli.

(1) *Liber expeditor. ecc.* cit., ad ann. 1649 — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 21 aprile 1649.

(2) *Litterae S. Congr.* vol. C., dell'11 luglio 1573; vol. D. lett. del 16 gennaio 1588 — *Decreta S. Off.* cit.. c. 969 — R. Arch. di Stato: *Catálogo di tutte le giust. fatte in Bologna ecc.*, c. 59 " Fr. Dominichino, detto Franceschino, veneziano procuratore, il 7 marzo 1608, venerdì, s'appiccò prigione e così morto fu attaccato alle forche in piazza e fu sepolto alle Mura per essere luterano. „

VII.

Dopo d'aver veduto com'era formato il S. Officio di Bologna e d'aver accennato ai modi in cui si svolgeva l'azione sua e alle norme che la regolavano, volgiamoci a considerare un po' la materia della quale esso si occupò, ossia la natura, l'importanza e il grado delle colpe costituenti l'oggetto de' suoi giudizi e che fornirono per circa due secoli e mezzo argomento alla sua operosità. Ci potremo così fare un'idea sufficentemente esatta dell'estensione e della intensità che la Riforma protestante raggiunse a Bologna e del carattere di essa, e vedere quale e quanta relazione abbia avuto col movimento suscitato dai novatori tedeschi, e potremo comprendere, meglio che per via di ragionamenti astratti e di considerazioni teoriche, in quale modo e misura essa fu intesa e accettata nel nostro paese.

Ho già accennato come si sia ben lontani dal trovare presso di noi, in tutto il loro complesso organico, i principî d'uno qualsiasi dei grandi riformatori d'oltremonti: qui invece noi scorgiamo soltanto tracce di dottrine eretiche mescolate e confuse di diverse confessioni religiose, quantunque sieno tutte comprese e giudicate sotto il nome generico di luteranesimo. Nessuno segue, come dissi, tutto intero un sistema logico di riforma; spesso non si tratta neppure di proposizioni di cui si sia intimamente convinti, ma soltanto di pensieri fuggevoli, di dubbi, di frasi imprudenti, rivelatrici d'un'eresia in pelle in pelle e che in fondo all'animo non c'è, o è inconscia o indeterminata: sono scoppi d'una ribellione a parole la quale non ha

che un solo momento e poi sbollisce, sono lampi improvvisi d' un' incredulità effimera originati fors' anche dalle circostanze, sono sprazzi di quell' indifferentismo motteggiatore che è un po' nell' indole nostra e che sfiora, per così dire, la superficie delle credenze, ma non s' addentra nella loro essenza. E codeste opinioni o, come allora si diceva, codeste *propositiones male sonantes* o *heresim sapientes* (1), le quali in altri tempi e in altre contingenze non avrebbero costituito colpa, ora ne pigliano l' apparenza per il sospetto in cui si viveva e per il timore che la zizzania ereticale s' abbarbicasse anche tra noi.

Si sente nel tutto insieme che sulla vecchia fede cieca, indiscutibile di tante generazioni è passato il vento procelloso della Riforma protestante e ha smosso e staccato qualche cosa e ne ha portata qualche altra, spargendo anche qui i semi della nuova fioritura religiosa i quali, caduti su terreno sufficentemente propizio, hanno mandato fuori alcuni germogli, varî nelle loro manifestazioni e corrispondenti alla natura e alle condizioni del paese e della gente, germogli un po' meschini, un po' vizzi pur nella loro frequenza e nella loro subita spontaneità; ma non si scorge quel consenso largo e generale, quel pensiero vigoroso e profondo che feconda le dottrine e che aiuta il loro trionfo, consenso e pensiero per i quali in Italia mancavano le ragioni e le necessità.

Molti, infatti, furono da noi i così detti eretici, ma pochi si possono chiamare veramente e ragionevolmente tali. L' eresia nostra, per lo più, o non tocca il dogma o lo

(1) 1697 *Januarii ad 4 Junii Processus*, tomo I, ad ann. 1696 (dicembre), in Bibl. com. di Bologna — *Litt. S. Congr.*, vol. D, lettera del 2 luglio 1588.

rasenta appena, tentando su questo o su quel punto d' applicare il principio del libero esame, ma così, senza un concetto chiaro, un po' a caso, starei per dire, ad orecchio e com' uno che vada brancolando nel buio. E invero, chi è eretico o miscredente o scettico sopra un articolo, chi sopra un altro; in molti l' eresia si riduce a una curiosità troppo indagatrice, a un sorriso beffardamente innocuo su qualche punto di fede, a un tentativo d' interpretazione un po' larga, un po' nuova e diversa di qualche canone teologico o di qualche precetto ecclesiastico, a qualche saggio d' esegesi un po' razionalistica di qualche passo scritturale, all' aver letti libri proibiti; in parecchi altri ad atti inconsiderati, a parole intemperanti dovute a imprudenza, a ignoranza, ad abitudini viziose o grossolane, alla forza suggestiva dell' occasione o dell' ambiente, non già a persuasione o *a malizia*, come dicevasi nel linguaggio del S. Officio (1).

Neppure componendo insieme tutte le opinioni eterodosse espresse, più che professate, complessivamente dalla moltitudine dei nostri eretici, si riesce, come altra volta notai, a formare una somma di dottrine che somiglino in qualche modo a una compiuta e razionale confessione religiosa. Si parla più che non si senta o si ragioni, e perciò in codesta eresia di parole non s' insiste e non ci si ostina, come avviene in tutto ciò che è prodotto di dilettantismo più che di riflessione, e come ne è prova la mancanza quasi assoluta di spirito di proselitismo. Si potrà pensare ereticalmente, ma non si vive così, e pur pensando in maniera non strettamente ortodossa, si se-

(1) *Volume mss. di carte varie* cit., ad ann. 157... (aprile).

guita a conservare le forme, le norme, le usanze cattoliche, indipendentemente dalla paura che si ha del S. Officio, persuasi di non separarsi da Roma, quantunque si possa preferire qualche massima sospetta, più consona al grado della capacità mentale o della educazione, o alle esigenze delle passioni e dei fini personali, o più attraente perchè circonfusa di quel nimbo d'arditezza e di novità che rende piacevoli le cose alla moda.

A chi studia quest'argomento della Riforma evangelica sul fondamento de' documenti del S. Officio pare veramente che si tratti di cosa che abbia raggiunta una diffusione e un'estensione straordinaria: ma è un'illusione che passa presto, non appena si sia arrivati a comprendere quale immensa larghezza di significato e quale ampia contenenza abbia nel concetto della S. Inquisizione la così detta colpa d'eresia. Se si dovesse giudicare alla stregua del S. Officio, l'Italia non avrebbe niente da invidiare ai paesi d'oltremonti e l'eretica pravità sarebbe stata per un certo tempo la quasi assoluta padrona delle menti e dei cuori. Per esso, infatti, o poco o molto, ogni peccato prende colore di eresia, ogni atto, per poco che esca dalle regole consuetudinarie, apparisce per lo meno sospetto, e ogni esitanza di pensiero, ogni parola un po' equivoca o dubbia o burlesca è interpretata sinistramente e vi si fiuta per entro l'eresia. Così le colpe contro la fede si moltiplicano all'infinito e l'eresia diventa il titolo generico di tutte o quasi tutte le imputazioni.

Naturalmente, di questa viziata accezione della parola eresia noi dobbiamo tener conto se non vogliamo travisare la verità della storia.

Le colpe d'eresia si distinguono in due classi: quelle

che riguardano la parte disciplinare, e sono di gran lunga le più numerose, e quelle che si riferiscono alla dogmatica; ma e le une e le altre hanno maggiore attinenza con le condizioni morali e sociali delle singole persone che coi loro bisogni intellettuali e spirituali. Tra le prime abbiamo frequentissimi il possesso e la lettura di libri proibiti, la violazione del digiuno e quella del divieto d'astenersi dal mangiar di grasso nei giorni prescritti, la trascuranza accidiosa di pratiche religiose; fra le seconde le proposizioni, i discorsi e le bestemmie ereticali e la più o meno aperta apostasia: spesso però si passa insensibilmente dalle une alle altre, non essendo sempre possibile scindere l'azione dalla parola, legate insieme da vicendevoli e alternantisi rapporti di causa ed effetto. Anche delle colpe, a ogni modo, la scala è lunga quanto quella delle pene, e da semplici trasgressioni di comandamenti ecclesiastici, da chiacchiere fatte a vanvera e quasi per ischerzo, da motti arguti, da sciocchezze attestanti non la dubbia fede, ma la miseria o una momentanea esaltazione dello spirito e l'ubriachezza del corpo, si va fino al ripudio parziale dei sacramenti, delle istituzioni canoniche, del rito ecclesiastico, dell'autorità pontificia, e alla negazione di verità dommatiche fondamentali.

Il dott. Domenico Fabbri di Castel S. Pietro è condannato nel maggio 1659 a cinque anni di carcere perchè negava il fuoco dell'Inferno [1]; G. F. Ramponi da Montesanto di Spoleto al carcere ad arbitrio dell'inquisitore perchè sosteneva che il mondo non doveva finir mai e

[1] *Litterae S. Congr.*, vol. T, lettere del 20 giugno e del settembre 1663. In quest'ultimo mese, sotto cauzione di 500 scudi, ottenne d'uscir dal carcere, come già vedemmo.

che Dio sarebbe un matto se, avendolo creato, lo distruggesse (1).

Non ci maravigliamo della stranezza di questa opinione: ne incontreremo anche delle più strampalate in quello sfrenamento del pensiero e in quella ridda di paradossi teologici e morali a cui dette l'origine e la stura il frainteso principio della libertà d'esame predicata dalla Riforma.

L'11 febbraio 1688 sono denunziati al S. Officio due bolognesi, il capitano di milizie Ercole Divani e il sarto G. B. Gardi di cui il primo frequentava la bottega. Il Gardi era accusato di possedere libri proibiti, di leggerli e di prestarli ad altri, ridendosi degli editti di proibizione; di lodare la *Storia del Concilio di Trento* di fra Paolo Sarpi, di biasimare il poter temporale del papa, di sparlare di lui e de' suoi atti: al Divani si faceva colpa d'aver tenuti in quella bottega discorsi contro il pontefice a proposito della disputa con la Francia e della scomunica lanciata contro il marchese di Lavardin, ambasciatore del re cristianissimo. Fatta una perquisizione nella casa del Gardi, vi si rinvennero un monte di *pasquinate* sui conclavi e un fascicolo manoscritto contenente le scomunicate proposizioni di Giansenio: egli si difese dichiarando che i suoi eran discorsi narrativi dove esponeva ciò che altri aveva detto sul papa e sulla controversia con la Francia, ma non esprimeva sentimenti e giudizi propri; quanto ai libri e alle carte, era tutta roba d'un suo fratello morto, roba ch'egli teneva in un cesto, buttata là e della quale quasi non si ricordava più (2).

(1) *Sententiae ab anno 1719 ecc.* cit., ad ann. 1721 (gennaio).

(2) *1688 Processorum ecc.*, tomo II. Al Gardi il 12 febbraio 1692 fu tolto il divieto d'uscir dalla città, a condizione che non frequentasse conventicole, e la stessa condizione fu imposta anche al Divani.

Nel dicembre dello stesso anno sono processati il francese padre Fr. de Bordeos e il cappuccino laico Onofrio da Bagnacavallo perchè avean asserito esser più che probabile che il papa non possa errare nelle sue cose di fede, ma non essere questo un dogma (1); nel maggio 1751 Alessandro Viaggi bolognese è condannato a dieci anni di carcere perchè faceva parte d'una compagnia di giovinastri che negavano il Purgatorio, le indulgenze e l'autorità del papa (2).

Bonaventura de la Gamme, sarto di Douai, è penitenziato dal S. Officio di Bologna per aver detto che le indulgenze e le messe per i defunti erano cose inventate *nell' officina dei preti e dei frati* (3); un forestiero tedesco è arrestato nel febbraio 1589 perchè accusato d'aver sostenuto che non si deve invocare i santi nè credere al Purgatorio, *quia non datur tertius locus;* che le indulgenze erano un'invenzione dei papi per far denari; che il digiuno era una balordaggine, perchè *si potea crapular in carne come in pesce;* che S. Pietro non era mai stato papa; ch'eran da sopprimere tutti i sacramenti, fuorchè il battesimo e l'eucaristia, la quale doveva però somministrarsi *sub utraque specie,* e da ripudiarsi la confessione aurico-

(1) Id. id. ad ann. 1688.

(2) *Registro delle lettere ecc.* cit. Nel maggio 1752 il papa, consentendo alle iterate suppliche del padre del giovane, concesse che avesse per carcere il convento di S. Francesco, pagando però una cauzione di 200 scudi; infine, nel novembre del 1753, sborsando altri 100 scudi, potè mutare il convento con la propria casa, *per grazia speciale.*

(3) *Liber expeditorum ecc.* cit., ad ann. — R. Archivio di Stato: *Litterae S. Congr.*, lettera del 22 febbraio 1652.

lare, bastando la generale; ch' erano inefficaci e superflue le opere, essendo sufficente la fede [1].

Cornelio Tasso, altrove nominato, negava pure il Purgatorio, il libero arbitrio, l' intercessione dei santi, l' autorità pontificia e l' istituzione del sacerdozio [2]; le stesse dottrine ereticali professava nel 1610 Flaminio Rinaldini il quale, per di più, non ammetteva la presenza reale di Cristo nell' eucaristia; diceva che il passo del vangelo: *Resurrexit, non est hic* andava corretto così: *Resurrexit non. Est hic;* e voleva separarsi dalla Chiesa romana tiranna, e andare a Ginevra a dispetto del S. Officio ch' era veramente un *officio del diavolo* [3]; Andrea Bona da Fusignano nel 1678 impugnava la purità di Maria Vergine [4].

Colpe ben più gravi furono quelle di cui fu imputato Bernardo Brascaglia, calzolaio modenese, abitante in Bologna. Era egli stato già processato nel 1549 *per multiplice heretica pravità* riguardante la messa, l' eucaristia e gli altri sacramenti che non dànno la grazia, ma sono soltanto caratteri del cristiano; il papa che è un anticristo avente non maggiore autorità degli altri uomini; le indulgenze che sono inutili [5]; di più aveva sostenuto che non si devono invocare i santi, ma Cristo solo; che non esiste

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 25 febbraio 1589.

(2) Id. id., vol. C, lettera del 22 luglio 1589.

(3) Id. id., vol. H, lettera del 5 gennaio 1611 — Lo stesso anno sono processati perchè *sentivano male intorno al libero arbitrio*, Giovanni Stevanini, Baldassarre Soprani e Domenico de Fanti (Id. id., lettera del 5 marzo 1611).

(4) Id. id., vol. X, lettera del 27 agosto 1678.

(5) Il valore delle indulgenze era negato da molti; forse ciò dipese dall' essere codesta la questione più nota e clamorosa, avendo essa attizzato l' incendio della Riforma (*Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del 2 luglio 1588).

libero arbitrio fuorchè per il male; che i meriti delle proprie opere sono nulli; che è lecito in ogni tempo mangiare carni. Era veramente dottrina luterana per la massima parte, ed egli l' aveva professata per parecchi anni; con tutto ciò era stato condannato alla sola abiura e a pene salutari, nella certezza che si fosse pentito *con sincero cuore e con vera fede.*

Ma quella volta la mitezza non ottenne il suo scopo. Passati alcuni anni, fu da capo accusato delle antiche eresie e di altre nuove quali, ad esempio, che non c' era Purgatorio e che la Chiesa e tutto ciò che le appartiene era fondato *super frascariis.* Come si vede, progredendo, il suo luteranesimo s' era un po' alterato per mescolanze impure. Fu pertanto arrestato e sottoposto a un secondo processo lungo e minuzioso, finito il quale, in un' ultima congregazione fu giudicato relapso, e il 18 gennaio 1567, nel cimitero di S. Domenico, gli fu letta la sentenza che lo abbandonava al braccio secolare [1].

Lo stesso giorno furono condannati alla medesima pena Baldassarre fu Giovanni di S. Maria del Gallo, pittore veneto, abitante in Bologna, e Marino de Furno, un ciabattino francese il quale pure dimorava in questa città. Il primo aveva già avuto a che fare col S. Officio di Ferrara nel 1543, ma se l' era cavata con una mite punizione. Ricaduto nell' errore, fu di nuovo nel 1567 processato a

(1) Vedi appendice II. — Arch. dell' Ospedale di S. Maria della Morte, *Nomi e cognomi di tutti li giustiziati della città di Bologna dal principio che li Ill.mi Signori della Compagnia ed Arciconfraternita di S. Maria della Morte ebbero la Confortaria, cominciando dall' anno 1540*, vol. I, c. 19 — Ibid., *Libro dei morti dall' anno 1540 sino al 1567*, vol. I, c. 164 t.° — R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte le giustizie ecc.* cit.; c. 26 t.° — Ibid. *Descrizione di tutte le persone giustiziate in questa città ecc.*, c. 105.

Bologna: insegnava che non si dovevano adorare i santi; che a nulla giovavano per i defunti i suffragi dei vivi; che nell' ostia consacrata non c' era il vero corpo di Cristo, non essendo l' eucaristia che una memoria del beneficio di lui; che la messa non era nè buona nè meritoria; che bisognava confessarsi a Dio e non a un sacerdote; negava poi il libero arbitrio, i voti religiosi, specialmente quello di castità, l' autorità del papa, l' efficacia dei pellegrinaggi; e andava dicendo che il Verbo non s' era incarnato nè era nato da Maria Vergine, ma da Dio, e che poi era stato affidato a lei perchè lo nutrisse; e che il battesimo si doveva amministrare agli adulti. Di codesta miscela di dottrine confusamente accozzate pare avesse anche tentato di far propaganda.

Il de Furno, oltre che gli stessi errori, predicava che non conveniva adorare le immagini perchè erano idoli; che a niente servivano le preghiere, gli uffici ecclesiastici, le indulgenze; che sarebbe stato bene abolire tutte le feste, fuorchè le domeniche. Anch' egli era stato penitenziato una prima volta a Bologna nel 1561.

Dopo la solenne abiura fatta in S. Petronio, i tre condannati furono rimessi a Girolamo Menghini, auditore del Torrone, il quale, premesso maturo esame e considerato ch' erano tre relapsi, non volendo avessero a gloriarsi del loro pravo ed enorme delitto, ma che la loro pena fosse agli altri d' esempio, li condannò ad essere tosto, sulla pubblica piazza, per il ministro della giustizia impiccati e poi, come indegni di sepoltura, bruciati. Li consegnò quindi al capitano Riccio, suo bargello, e costui, senza dilazione, fece eseguire la sentenza (1).

(1) Vedi nota antecedente. — R. Arch. di Stato: *Atti del Torrone*, N. 393, anno 1567, c. 57 t.°-61.

Il 27 marzo del medesimo anno 1567 Bernardino Rasola da Milano o da Locarno, punito alcuni anni prima dal S. Officio coll' abiura e con lievi penitenze, colto di nuovo nello stesso peccato e riprocessato a Bologna, *nulla avendo la Chiesa da fare per lui che aveva abusato della sua misericordia,* quale eretico recidivo fu consegnato alla curia secolare (1). L' identica sorte toccò, pochi mesi dopo, per colpa consimile, al pittore P. A. da Cervia, al pittore Pellegrino Righetti, bolognese, al merciaio Alessandro Panzacchi, pure bolognese (2).

Fu questo 1567 veramente uno degli anni terribili (3):

(1) R. Arch. di Stato: *Atti del Torrone,* N. 393, anno 1567, c. 313-19, Nei documenti citati dell' Arch. dell' Ospedale di S. M. della Morte questo Bernardo è soprannominato *delle Agocchie* (*Nomi e cognomi ecc.,* vol. I, c. 19; *Libro dei morti ecc.,* vol. I, c. 165).

(2) R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte ecc.,* c. 27-27 t°. — Bianchetti, *Annali di Bologna* cit., tomo II, c. 823 chiama il Panzacchi *notaro* — A. Fr. Ghiselli, *Memorie antiche di Bologna,* mss. in Bibl. universit. di Bologna, vol. XV, c. 615 — Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Libro dei morti ecc.,* vol. I, c. 169: — " .... E a dì 5 settembre oncie 6 di cera per tanta consumata nello accompagnare alla giustizia m.° Pellegrino Righetti dipintor di Bollogna et Pietro Antonio da Cervia luterani, et furono appicati et brugiati in piazza. „ — A c. 175 aggiunge che " morirono per quanto si vide in gratia et con conoscimento della vera fede. „ — A c. 175 t.° scrive: — " .... l' 8 ottobre 1567 fu impiccato et poi brugiato in piazza Alessandro già di Cesare Panzacchi marzaro di Bologna. „ — Il Righetti è ricordato anche in lettere del 23 aprile 1588 (*Litt. S. Congr.,* vol. D.) e del 26 maggio 1590 (Id. id., vol. D) con la quale ultima si consente che l' inquisitore dia 12 scudi ai figliuoli di lui che avean fatto istanza per avere qualche sovvenzione sui beni confiscati al padre. — Il Panzacchi è, per incidenza, menzionato in lettera dell' 8 maggio 1604 (Id. id., vol. F).

(3) *La descrizione di tutte le persone ecc.* cit., c, 106, nel R. Arch. di Stato ricorda altri due *brugiati per luterani* dal S. Officio il 9 agosto 1567, e sarebbero un Cornelio mantovano, birro, e Anna tedesca: il non trovarli però menzionati in atti più attendibili mi fa ritenere fossero

il cardinale Alessandrino, salito col nome di Pio V al soglio pontificio, era rimasto sempre il rigido inquisitore di prima e avea informate alla propria intolleranza inesorabile tutte le sedi del S. Officio (1). Questa elezione, che il cardinale di S. Clemente avea qualificata *miracolosa et vera fattura di Sua Divina Maestà e dello Spirito Sancto* (2), si può dire che segni l'apogeo della controriforma. I processi crebbero di numero, s'aggravarono le pene, il lavoro dei sacri tribunali si fece febbrile: canone supremo di essi fu " potersi e doversi di ragione prendere et castigare l'heretico in ogni parte ove si ritrova, come traditor di Dio padrone di tutto il mondo, si come si faria di un traditore del re in ogni parte del suo regno, senza alcun riguardo „ (3). E non la sola colpa, ma ogni esile ombra di colpa fu perseguitata e punita con estremo rigore; il sospetto diventò legge, come di lì ad oltre due secoli dovea diventare in Francia in un triste periodo che a questo per più riguardi può paragonarsi. Lo spa-

costoro due condannati per delitti diversi dall'eresia. Pietro Rieter, l'amico di Filippo Camerario, nella citata lettera del maggio 1567 scrive che in Bologna *superioribus diebus tres, ob constantem fidei Chistianae confessionem, condemnati et vivi igne cremati sunt* (Schelhorn, *De vita fatis ac meritis Ph. Camerarii ecc.*, pag. 197). Ripete lo stesso il Maccrie, *Istoria del progresso e della estinz. della Riforma in Italia* — Parigi, 1835, pag. 256.

(1) Il Maccrie, Op. cit., pag. 255 dice che " all'influenza di Michele Ghislieri, presidente della Inquisizione, devono, in gran parte, essere attribuiti i rigori de' suoi antecessori Paolo IV e Pio IV. „

(2) M. Rosi, *La Riforma religiosa in Liguria ecc.* in *Atti della Società ligure di Storia Patria* — Genova, 1892, vol. XXIV, pag. 615: così scriveva il cardinale di S. Clemente al doge di Genova l'11 gennaio 1566.

(3) M. Rosi, Op. cit., pag. 645 — Lettera del cardinale di S. Clemente al doge di Genova sotto la data del 10 settembre 1568.

vento già sorto per l'istituzione della suprema Congregazione romana aumentò e si diffuse in tutta Italia, e aumentarono con esso le fughe di quanti si sentivano maggiormente in pericolo sotto l'incubo di un'immanente minaccia.

Non discutiamo sulla rettitudine dell'intenzione e sulla sincerità del convincimento; non invochiamo quali attenuanti le condizioni del tempo e l'asprezza della lotta religiosa che ottenebrava le menti e, sovreccitandoli, esacerbava tutti gli spiriti: certo, non si può non biasimare e deplorare la rigida unilateralità del pensiero e la morbosa esagerazione del sentimento religioso che trasforma la fede in una aberrazione, che perverte stranamente il senso della pietà, che rinnova, peggiorandola, la concezione ascetica medioevale della vita umana e pretende con le torture e il supplizio del corpo procurare all'anima la salute eterna; che trae, infine, ad eccessi di zelo e di crudeltà, tanto più ingiustificabili in quanto voluti e compiuti da chi meglio di chiunque conosceva o doveva conoscere l'intima natura della religione di Cristo che è fatta di pietà, di perdono, di mitezza e d'amore.

Codesto trasportare i sistemi della tirannide nel campo delle credenze, codesta feroce insania d'imporre la ortodossia col ferro e col fuoco, se risponde al fanatismo degl'islamiti, è ben lontana dalle divine massime e dalle sublimi idealità del cristianesimo istituito a penetrare negli animi per la via della persuasione, senza coercizioni e senza violenze, e che insegna non a voler la morte del peccatore, ma la conversione e la vita.

Il cattolicismo attraversò allora senza dubbio un brutto e terribile pericolo: ma non con i peggiori argomenti

umani doveva la Chiesa venire in aiuto ad un' istituzione divina; e resteranno sempre una macchia nella sua storia gli anni di quella furibonda reazione che, ammantata di forme legali e d' ipocriti pudori, non s' avventò coll' impeto momentaneo della collera, ma con la freddezza del raziocinio s' aggravò spaventosa per più anni sulla tramortita cristianità, quasi fatale ricorso, per non dire spietata rappresaglia, delle imperiali persecuzioni romane, da essa esecrate, contro il cristianesimo nascente (1).

Per l' imperversare di tale intransigenza, anche da Bologna alcuni maggiormente esposti a pericolo fuggirono a precipizio (2). Da processo fatto in contumacia, appunto

(1) Del periodo del terrore i pontefici più intolleranti furono Paolo III, Giulio III, Paolo IV e Pio V: del secondo Filippo Camerario ricorda l'*animi atrocitas;* il terzo lo chiama *vir truculenti ingenii,* e l'ultimo *homo immitis ac austerae indolis* e *vehementissimus et acerbissimus hostis Lutheranorum* (G. G. Schelhorn, Op. cit. pag. 88-93 e segg.).

(2) De Porta, *Historia Reform. Eccles. Raetic.* — Curiae Rectorum, 1777 — II, 461 scrive che l' Inquisizione infuriò a Bologna sotto Pio V, e che persone di tutte le classi furono promiscuamente carcerate, messe alla tortura e a morte. Certo, in queste parole si sente l' esagerazione dovuta alla passione confessionale, ma un fondo di vero v' è senza dubbio. Primo ad asserire ciò fu il già menzionato amico di Filippo Camerario, Pietro Rieter, il quale, come il Camerario stesso, arrestato a Roma, senza ragione, dal S. Officio, non doveva avere buon sangue, egli protestante, contro il *terribile institutum* dell' Inquisizione, dove, aggiunge il Camerario, *erga illos lutheranos exulat humanitas et pietas, cum eos indignos esse censeant ut solem conspiciant utque mitius erga illos procedatur* (Schelhorn, Op. cit., pag. 66). Aggiungerò qui che per la liberazione del Camerario e del Rieter, che nel 1563 erano stati due mesi a Bologna, scrisse due lettere la *natio germanica Bononiae,* una al cardinale de Embs, l' altra a Fr. Grassi, cardinal legato di Bologna, invocando il loro patrocinio (Schelhorn, op. cit., pag. 89-90). Tra i rifugiati a Chiavenna son ricordati un Lodovico Fiera, bolognese, il quale negava *Christum esse aeternum, aeterni Dei filium, Patri*

nel marzo del 1567, risulta che Girolamo Vittori, colpevole di eresia e, quel che è peggio, *capo e maestro d' eretici* e in voce di fare propaganda dei propri errori dando libri, insegnando, tenendo convegni in sua casa, presentito il castigo, se n' era scappato a Ginevra. Ciò non di meno lo aveano processato come eretico perditissimo e quindi scomunicato e privato di tutti i suoi beni, e le *lettere declaratorie* contenenti la sentenza di scomunica e di confisca erano dal S. Officio state mandate dappertutto; da ultimo era stato abbandonato al braccio secolare, il quale potè soltanto abbruciare la sua *statua* o immagine, ed erano stati invitati tutti i fedeli cristiani a non dargli favore in modo alcuno, ma anzi ad adoperarsi perchè venisse in mano alla S. Inquisizione (1).

Uguale sentenza, il medesimo giorno 22 marzo, pronunciò il S. Officio contro Martino de Russis, baccelliere, di Bologna, e Bernardino del fu Egidio de Barillariis di Argenta i quali, rotto il carcere, erano del pari fuggiti; e l' effigie loro fu consegnata al foro secolare *affinchè di essa e con essa facesse ed eseguisse ciò che secondo i sacri canoni si doveva e soleva fare* (2). Bruciati *in statua* furono

parem et creatorem coeli et terrae; e un Ercole Poggi pure bolognese, predicatore eretico, *homo ambitiosus ac semifatuus.* (De Porta, Op. cit., vol. II, pag. 497; vol. III, pag. 187).

(1) Vedi appendice III. La condanna del Vittori è ricordata anche in lettera del 4 febbraio 1609 (*Litt. S. Congr.,* vol. G). In lettera del 12 settembre 1674 (Id. id., vol. X) è rammentata pure la condanna per eresia di Benedetto de Vittoriis.

(2) R. Arch. di Stato: *Atti del Torrone,* N. 393, anno 1567, c. 313-19. il primo è qualificato eretico ostinato, impenitente e protervo. Ad ambidue furono confiscati i beni. — A. F. Ghiselli, Op. cit., vol. XV, c. 582, nota: " Il 22 marzo 1567 furono bruciate in piazza tre statue di carta

pure nel 1568 G. A. Pero da Chiavenna, nel 1571 certa Lucrezia e un Agostino da Urbino, nel 1591 G. P. delle Agocchie, nel 1594 Lodovico Fiera [1]: persone tutte che, per buona fortuna, eran riuscite a riparare probabilmente in Svizzera, sottraendosi al rogo che certamente sarebbe stato attizzato per loro nel santo nome di Dio.

VIII.

Si può dire che gli anni del terrore siano durati fin verso il 1600 e che realmente nel giro di essi si trovino i maggiori colpevoli di vera eresia.

Il 9 ottobre 1568 è impiccato ed arso come luterano Bastiano de Paris ferrarese [2]; lo stesso giorno doveva essere giustiziato nel medesimo modo Silvio Lanzoni, mantovano, dottore, gentiluomo di nascita e parente del duca di Mantova e dei signori della Mirandola, ma " avendo dichiarato che i pari suoi, uomini da bene, non erano appiccati, volse vivo essere arso, nè mai fu possibile, con tutto che buoni e virtuosi frati e teologi vi andassero la notte per rimuoverlo dal pessimo animo suo, non poterono, e temendo che nel condurlo alla giustizia dicesse parole diaboliche, vi posero

dove erano ritratti gli uomini con li nomi e cognomi loro, che furono Girolamo Vittori, Bernardino d' Argenta e Martino de Rossi, tutti dichiarati eretici. "

(1) *Litterae S. Congr.* vol. C, lettere del 25 agosto 1571, del 23 gennaio e 17 febbraio 1574; vol. D, lettere del 14 marzo 1592; vol. G, lett. dell' 8 maggio 1608. Piú tardi Lucrezia e Agostino furono ripresi e riprocessati, e l' ultimo fu condannato a 10 anni di galera (Id. id., lettera del 19 aprile 1572).

(2) Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cognomi ecc.* cit., vol. 1, c. 20.

sbadacchio in bocca e vivo condottolo sopra palco fatto apposta in piazza, lo abbruggiarono „ (1).

Che truce spettacolo dovette offrire quella mattina la vecchia piazza di S. Petronio, stipata di popolo atterrito, fra i rintocchi lugubri della *campana dell' Arengo* e il crepitio sinistro delle fiamme avvolgenti quel povero martire il quale, fermo nella sua idea, affrontava sereno e impavido la morte, respingendo le preci dei confortatori pietosi che s' aggiravano incappucciati intorno alla catasta. Quanta grandezza d' animo in quella che ai giudici e agli spettatori d' allora non parve che diabolica pervicacia!

Il 4 febbraio 1570 sono dati alle fiamme Sante zingaro e Pietro Arrigoni, *eretici perfidissimi* (2); il 9 dicembre 1572, dopo lungo processo, è mandato al fuoco, come relapso, il pittore Antenore Ghirlingano (3); il 30 aprile 1579 *è brusato in piazza* il nobile bolognese Giacomo del fu Francesco Saliceti *per il nefandissimo peccato dell' eresia, essendochè era vissuto 50 anni in quel nefandissimo pec-*

(1) Bianchetti, Op. cit. tomo II, c. 824 — Anche le citate carte dell' Osped. di S. M. della Morte notano che fu arso vivo *per luterano ostinatissimo* (*Libro dei morti ecc.* vol. II, c. 6 — *Nomi e cognomi ecc.*, vol. I, c. 20) — Vedi pure A. F. Ghiselli, Op. citata, vol., XV, c. 677.

(2) R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte le giust. ecc.* cit., c. 28. Nessun altro documento fa menzione di questi due che probabilmente furono condannati per colpe in cui soltanto allora si sapeva trovare l' eresia.

(3) Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cognomi ecc.* vol. I, c. 22 — *Libro dei morti ecc.*, vol. II, c. 51. — R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte ecc.*, c. 30. — *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettere del 3 e 24 novembre 1571, del 23 febbraio, 19 aprile, 31 maggio, 9 agosto, 27 settembre, 7, 8 e 29 novembre 1572. Fu un processo molto complicato, parecchi essendo i correi. Il Ghirlingano, alcuni anni prima, era stato processato dal S. Officio, ma assolto *per vigore del breve di papa Clemente VII.*

cato (1); il 29 agosto 1581 lo segue sulla via del rogo un giovine studente, Aurelio figliuolo di Bartolommeo Nannarini, barbiere a Bologna (2).

E la funerea lista continua. Alessandro Ghedini o Gandini, *maestro di schola d' abaco in S. Mamolo, vecchio di 74 anni, vissuto per 40 anni nell' enormissimo peccato dell' eresia*, fu giustiziato il 2 aprile 1583, anzichè il 26 marzo, com' era stato stabilito: povero vecchio! per guadagnare qualche giorno di vita avea domandato la mattina del giorno fatale la S. Comunione e aveva ottenuto così che l' esecuzione della sentenza fosse differita d' una settimana (3). Ettore del Tolè, per aver tenuto nascosto nella sua casa un eretico, fu il 28 novembre 1587 mandato a

(1) Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cogn. ecc.*, vol. I. c. 25. — A. F. Ghiselli, Op- cit. vol. XVI, c. 553 — R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte ecc.*, c. 33 pone la condanna al 1578 e al nome di Saliceti aggiunge un *alias Cattani o Cattaneo.* Nello stesso anno 1579 a Roma fu consegnato al braccio secolare il nobile bolognese Pompeo Loiani, eretico relapso, il quale, arrestato dopo il suo ritorno da Ginevra, rinunciò al diritto d' essere, come nobile, decapitato, volendo per maggior pena essere appiccato e arso. (Bianchetti, Op. cit., tomo II, c. 1091).

(2) Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cogn. eec.* I, c. 26, — A. F. Ghiselli, Op. cit., vol, XVII, c. 275 — R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte ecc.*, c. 35 lo chiama Tanarini e mette il fatto al 9 settembre. — In lettera del 18 settembre 1591 (*Litterae S. Congr.*, vol. D) è detto che nel 1575 *per opinioni erronee et heresie formali* fu processato A. Nannarino: forse fu questo un primo processo, essendo egli nel 1581 stato condannato come relapso.

(3) Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cogn. ecc.* I, c. 27. — *Libro dei morti*, vol. II, c. 160 — A. F. Ghiselli, Op. cit., vol. XVII, c. 208-209: — " ..... fu imprigionato per sospetto d' eresia A. Gandini, maestro d' aritmetica, uomo eccellentissimo. „ E a carte 506: — " Sonata la campana dell' Arringo tre volte per appiccare e abbruciare A. Gandini, maestro computista di fanciulli ecc. „

morte (1); e uguale condanna subirono il 29 febbraio 1588 Fr. Cattolini da Colmegna, mondatore, l' 8 d' ottobre del medesimo anno Vincenzo Marini, entrambi *luterani e sodomiti* (2), e il 15 aprile 1589 Antonio N.... e Vincenzo di Petronio Sega (3).

Furono questi, si può dire, gli ultimi processi contro eretici che si siano chiusi col rogo, durante l' accennato periodo della più violenta e deplorevole reazione cattolica: passati gli anni della bufera impetuosa, il rigore si mitigò e, ad eccezione di qualche momentaneo ritorno, l' opera della S. Inquisizione procedette con più cristiana indulgenza.

Trascorsero poco meno di due decenni prima che un altro rogo, orrido spettacolo alla malsana curiosità d' una plebe superstiziosa, con le fumose vampe deturpasse la piazza di S. Petronio. E questo fu acceso per Assuero del fu Giovanni Bispiach, un tedesco della diocesi di Münster, sotto l' arcivescovado di Colonia. Mette il conto che io riferisca, compendiandola, la narrazione che di questo fatto conservasi nelle *Memorie* che si custodiscono nell' archivio dell' Ospedale di S. Maria della Morte.

Capitato a Bologna nell' ottobre 1615 Assuero, giovinotto di circa ventisett' anni, fu ricoverato come infermo in codesto ospedale, e qui, secondo che s' usava per chiunque provenisse da luoghi sospetti, fu subito dal cappellano

(1) R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte ecc.*, c. 43 t.°.

(2) Id. Id. ibid., c. 44 t.° — Ibid.: *Descrizione di tutte le ecc.*, cit., c. 144. Anche sul luteranismo di questi due avrei qualche dubbio, e starei per l' opinione espressa in una nota antecedente. — Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cognomi ecc.*, I, c. 32 t.°, 33 — *Libro dei morti.* II, c. 216.

(3) Arch. dell' Ospedale di S. M. della Morte: *Nomi e cogn. ecc.*, I, c. 33 t.° — R. Arch. di Stato: *Catalogo di tutte ecc.*, c. 45 t.°

del pio luogo esaminato sui primi fondamenti della dottrina cattolica. Ci volle poco a riconoscerlo protestante come quello che negava l'intercessione della Vergine e dei santi, l'esistenza del Purgatorio, la presenza reale di Cristo nell'eucaristia, l'efficacia delle indulgenze, l'autorità del papa, e ammetteva la giustificazione per la fede, non per le buone opere. Il cappellano, dopo d'aver invano tentato pietosamente di farlo ravvedere, ne avvertì, com'era suo debito, l'inquisitore il quale venne, l'esaminò e lo trovò *heretico marzo*. Il 9 novembre perciò, non essendovi pericolo per la sua salute già migliorata, lo fece trasferire nelle carceri del S. Officio, dove, dopo alcuni mesi, sottoposto a processo, confessò *da undici articoli brutti et vituperosi contra Iddio, la Beata Vergine, il Spirito Santo, il papa, le indulgenze, i Santi, il digiuno, l'Eucaristia, la messa, tutte principal cose della nostra bona fede.*

Gli atti furono mandati a Roma nel maggio 1616 e, dopo accurato esame, il papa decise che il reo, fatta l'abiura, fosse condannato al carcere perpetuo. Ma di abiure Assuero non ne volle sapere, per quanto la S. Congregazione gli prorogasse il termine perentorio *ad rescipiscendum*, prima di spedire la causa, e l'inquisitore s'affaticasse a farlo conversare con religiosi eruditi che lo illuminassero e lo convertissero. La conclusione del processo perciò rimase in sospeso, ma le cose si misero male per il colpevole. Si dubitò per un momento ch'egli non avesse sana la mente, *parendo nelle sue risposte molto vario, per non dire leggiero di cervello*, e giudicandosi segno appunto di pazzia l'aver egli *tirato il boccale di terra* contro un addetto al S. Officio; ma i medici che lo visitarono esclusero ogni sospetto intorno a ciò.

Visti inutili tutti gli sforzi per rimuoverlo dalla sua ostinazione, si deliberò di consegnarlo al braccio secolare: prima però l'inquisitore gli fece sapere che, se avesse abiurato, *sarebbe perdonato e rimesso*. Rispose che voleva morir martire. Con una longanimità non stanca ancora gli mandò allora l'abiura bella e scritta per vedere se così gli fosse riuscito di tirarlo sulla buona strada, ma quegli, tenutala quindici dì, la rimandò indietro, replicando ch'era ottimo cristiano, ma non voleva abiurare.

Radunata la congregazione, fu determinato di farla finita contro tanta e così empia pervicacia, indegna ormai d'ogni commiserazione, e di leggere quindi pubblicamente la sentenza, conforme agli ordini impartiti da Roma. Furono dunque stampati e affissi per la città avvisi invitanti il popolo ad assistere a tale lettura in S. Domenico, dove all'uopo fu rizzato un palco davanti al coro: e infatti, la domenica 4 novembre 1618, *alle ore 20 sonò la rengha a S. Domenico e s'adunò il maggior popolo che sia mai visto;* e il notaio del S. Officio, presente l'intero santo tribunale, dottori e teologhi al colpevole, che alla triste cerimonia assisteva come trasognato, lesse la sentenza che lo condannava ad essere legato a un palo con una catena per essere bruciato vivo.

Compiuto il doloroso rito, l'infelice fu effettivamente abbandonato al foro secolare, alle cui carceri fu trasportato *da dui per essere malandato dalla infermità et dalla prigionia: et questo fu alle 22 di quel giorno.* L'esecuzione della sentenza fu fissata per il domani: si mandò pertanto all'ospedale per i confortatori; poi i priori col cappellano don Angelo Micheli si raccolsero *per diserere su tanto grave et importante negotio*, e conchiusero d'invitare il teo-

logo G. B. dall'Orto, canonico di S. Petronio, e altri signori devoti, *bone anime che pregassero Dio et la Beata Vergiue per la revisione di questo infelice.* Il prelato stette alquanto perplesso, ma, trattandosi della salute d'un'anima, *lassò ogni suo comodo* e promise di venire. Di lì a poco " un canonico di S. Pietro chiese licenza che venisse a confortare il reo anche Francesco Zagara, prete della Congregazione dell'Oratorio, romano, omo di vita singulare, religioso et teologo et persona ritrovatasi a compagnare altri luterani; e il priore la concesse „.

Alle cinque di notte i confortatori si radunarono, eran dieci, e alle sei andarono *alla confortaria.* Condotto il reo alla loro presenza, cominciarono a pregare, poi a tentare di persuaderlo: " ei disse che parlassero pure italiano, che lo capiva; però rispondeva poco e li lasciava dire, non mettendo mai in disputa cosa alcuna „.

Alla fine, fu indotto a confessarsi al canonico dall'Orto, non al cappellano che l'aveva denunziato, *e ciò per non far peggio*, ma la confessione dovette essere poca cosa, tanto che il canonico disse poi che bisognava contentarsi, " trattandosi d'uno nato di religione contraria alla nostra. „ Alternarono quindi a vicenda preghiere e ragionamenti: a un certo momento avendo egli chiesto un crocifisso, gli dettero *la tavoletta ov'era un Cristo di rilevo,* ed egli lo baciò. Domandò quindi *di reficiarsi un poco* e gli offrirono da bere e dei biscottini, poi lo lasciarono riposare per dargli forza, essendo debole e afflitto grandemente.

Dopo tre ore, il canonico tornò a casa, dovendo ripassare la lezione che, quale insegnante di teologia nelle scuole pubbliche, gli toccava di fare la mattina seguente, e in luogo suo venne il parroco di S. Donato, al quale

riuscì di persuadere il prigioniero a riconfessarsi, a recitare orazioni e a domandar perdono a Dio. Di ciò molto si rallegrò l'inquisitore, argomentando che si sarebbe forse potuta ottenere ora anche l'abiura. E infatti, portato al reo il testo di essa, egli, in presenza di tutti i confortatori, la lesse, esclamando ogni tanto: " Voglio morire cristiano: misericordia, Gesù! „ poi la sottoscrisse e dopo di lui sottoscrissero tutti gli undici presenti: e tosto, *al loco solito del Pilastro fu messa fuori la croce.* Che valore potessero avere questi segni di ravvedimento dovuti all'incoscienza d'uno spirito affranto dallo strazio morale e dai dolori d'un povero corpo rifinito per malattia, io davvero non so: certo è però che a quei giudici i quali, nella cecità del loro preconcètto, facean consistere la fede nell'inerzia del pensiero, dovevan bastare cotali vane e fallaci esteriorità.

Tutto ciò fu notificato al cardinal legato Capone " che l'udì molto volentieri et ordinò che il colpevole si dovesse prima appiccare e poi abrugiare, et non più vivo „. Costui frattanto avea ascoltato messe, ma non s'era comunicato, non avendone l'inquisitore dato il permesso: giunta l'ora stabilita, fu legato sur una sedia e, per la sua estrema debolezza, portato da facchini alla volta del mercato: *il capestro era basso, e stentò un poco a morire, ma morì con boni segni* [1]. Ahimè! quanta pena e quanta pietà.

Ho voluto riassumere la narrazione di questo doloroso episodio per dare un'idea del procedimento del S. Officio

[1] Arch. dell'Osped. di S. M. della Morte: *Memorie diverse dal 2. semestre 1604 all'anno 1620,* c. 75 t. -81 — *Nomi e cognomi ecc.,* vol. I, c. 52 t. — *Litterae S. Congr.,* vol. I, lettere del 31 maggio, 29 luglio 1616; del 22 aprile, 14 e 15 ottobre 1617; del 21 luglio e 15 settembre 1618.

in codeste tristi contingenze di condanne all' estremo supplizio. E dico il vero, non saprei trovare altri esempi che potessero dimostrar meglio la strana trasformazione del sentimento religioso in un senso di crudeltà raffinata, per quanto inconscia, sotto l' impero tirannico d' una religione snaturata dal fanatismo e dal concetto iperbolico della teocratica infallibilità. Oh! quanto la vera fede che rasserena e conforta lo spirito e lo allieta di speranze e di dolcezze sovraumane, quanto era lontana da tali cupi eccessi di zelo che inaridivano il cuore e soffocavano i suoi impeti generosi sotto un cumulo di pratiche ascetiche e di materiali formalità.

Dopo la ricordata, altre condanne capitali se ne incontra bensì, inflitte però non per professione di dottrine eretiche, ma per altri delitti aventi qualche attinenza con la religione e con la Chiesa, senz' essere eresia, quantunque compresi e giudicati sotto questo titolo.

Un sacrilegio considerato allora come eresia era, ad esempio, lo sfregio ad immagini sacre o ad oggetti religiosi, delitto nel quale ci s' imbatte con molta frequenza e imputabile forse a malvagia brutalità o ad un perverso istinto che spinge a compiere una bravata come sfida all' autorità, piuttosto che a un sentimento iconoclastico derivante dalle dottrine della Riforma, le quali certo erano ignorate da quei volgari e sciocchi malfattori.

Il 20 giugno 1556 fu impiccato in mezzo alla piazza Michele senese, detto *il cavalier Sermonetta,* perchè, giocando, aveva tirata una sassata ad un' immagine del Crocifisso [1]; nell' aprile 1587 furono processate e condannate

[1] Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cognomi ecc.* vol. I, c. 11 t.

dal S. Officio di Bologna parecchie persone che avevan profanato il S.S. Sacramento, e tra esse una giovane di nome Smeralda la quale, per disprezzo, s' era levata di bocca l' ostia consacrata [1].

La mattina del 17 marzo 1593, in via Pelliccerie si trovarono ferite e deturpate alcune immagini di Cristo, della Vergine e dei santi. La città fu tutta sottosopra dallo sgomento: riuscite infruttuose le ricerche per scoprire gli autori dell' empio misfatto, l' inquisitore G. A. Spadini il 1 maggio risolvette di mandar fuori stampato un manifesto nel quale, per ordine del papa, prometteva dugento scudi a chi avesse rivelato i rei, assicurando che avrebbe tenuto occulto il nome del denunciatore a cui, ove fosse stato uno de' colpevoli, avrebbe pure concessa l' impunità e la remissione d' ogni peccato [2]. Ma nè promesse nè minacce servirono a nulla, tanto che l' inquisitore, sollecitato continuamente da Roma, sopra vaghi indizi, credette di dovere far arrestare Orazio di Sforza Bargellini e certo Allegro, ebreo. Il primo realmente confessò d' avere in altro tempo sfregiata una croce, il secondo si trovò che non avea avuta nel fatto alcuna parte, ma poichè gli restavan degli altri peccati da scontare e non lievi, fu egli pure nel maggio giustiziato insieme col compagno [3]. Benchè essi pagassero per tutti, si può dire nondimeno che per quella volta il sacrilego oltraggio rimase impunito; anzi, a più grande scorno del S. Officio, uno degli ultimi giorni di quel maggio i buoni bolognesi fu-

[1] *Litterae S. Congreg.*, vol. D.

[2] *Miscellaneo per il S. Officio,* tomo I, ad ann.

[3] *Litterae S. Congreg.*, vol. D, lettere del 27 marzo e 24 aprile 1593 — A. F. Ghiselli, Op. cit., vol. XIX, c. 423 nota che *l' ebreo in confortaria si battezzò.*

rono presi da raccapriccio alla notizia ch' era stato *fatto uno sfregio alla figura in stucco di Nostro Signore*, papa Clemente VIII [1].

Un altro editto del S. Officio per eccitare a denunziare nuovi profanatori di sacre immagini fu pubblicato il 1.° aprile del 1637 [2]; un terzo ne trovo nel gennaio 1652, diretto ai fedeli cristiani perchè diano opera a scoprire offensori e imbrattatori di figure rappresentanti la divinità [3]; il 2 febbraio 1657 sono condannati a tre anni di carcere G. B. Minozzi, A. M. Padovani, bolognesi, ed E. L. Grossi della Mirandola per avere staccate e lacerate certe immagini sacre affisse sopra le porte di ben cinquantanove case, in più strade della città [4].

Memorando fra tutti fu il processo del 1622 per un delitto di questo genere, tanto che il conte Rodolfo Campeggi lo giudicò degno d' essere tramandato ai posteri per via della stampa, a salutare esempio dei reprobi [5].

Fino dal 1619 s' era cominciato a trovare imbrattate più qua più là per Bologna parecchie immagini, come pure a veder diffuse per la città certe *polizze indegne di bestemmie*

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 5 giugno 1593.

(2) *Miscellaneo per il S. Officio*, tomo I, ad ann.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. Q, lettera del 13 gennaio 1652. Quattro anni prima, cioè il 23 luglio 1648, per la medesima colpa era stato condannato a cinque anni di galera un Lorenzo de Sonatori da Senigallia (*Liber expedit. ecc.* cit., ad ann.).

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. R, lettere del luglio 1656, 20 gennaio e 7 aprile 1657 — *Liber expedit. ecc.* ad ann. 1657 — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettere del 12 agosto, 7 settembre, 21 ottobre 1656 e 3 febbraio 1657. Col processo furono mandate a Roma 36 di codeste immagini, tutte sgualcite, *come fossero state strette nel pugno e messe in saccoccia.*

(5) R. Campeggi, *Racconto degli Eretici Iconomiasti ecc.*, Bologna, 1623.

ereticali e satiriche nelle quali si vituperavano credenze e cerimonie cattoliche; di quando in quando se ne rinveniva perfino nelle chiese, dentro le cassette per l' elemosina, e con incredibile audacia, ne furono recapitate più copie al papa, ai cardinali, all' arcivescovo Alessandro Ludovisi. Si pubblicarono manifesti per incoraggiare i denunciatori, si posero taglie dal S. Officio e dal Senato, s' appostarono spie dappertutto, s' esercitò la più assidua e rigorosa vigilanza, si fecero anche alcuni arresti per indizi e sospetti e si seguirono tutte le possibili tracce, eppure non si venne a capo di nulla. E pazienza: ma quello che è peggio, ogni tanto, quando tutto pareva messo in tacere, tra l' ansia e lo sbigottimento generale, gli atti sacrileghi ricominciavano, e si trovavano dell' altre immagini infrante e insudiciate, e altri cartelli infami contro la recente canonizzazione di S. Ignazio e di S. Francesco Saverio. Era una vera orgia d' empietà: nelle chiese furono ordinate pubbliche preci in espiazione del sacrilegio *fatto da alcuni scellerati et empi huomini;* il 24 luglio 1622 " si fece una predica in S. Pietro, poi la messa cantata, il vespero e la processione del S.S. Sacramento e l' orazione delle 40 ore, esortando ogni fedel cristiano a digiunare il mercoledì, venerdì e sabato della settimana seguente: e questo si fece anche nel contado con editto stampato il 21 luglio „. In agosto si ripeterono tali cerimonie espiatorie con visite e preghiere alle Madonne ch' erano state sporcate. Ci voleva questo rigurgito di devozioni per calmare alquanto gli spaventati animi della cittadinanza.

E per l' appunto, pochi giorni appresso si riuscì finalmente, dopo quattr' anni, a incarcerare i profanatori, con immenso gaudio della città e del papa, che se ne rallegrò

con l'inquisitore e volle essere minutamente informato giorno per giorno del processo che contro di loro fu subito iniziato. Il primo a fornire alcuni indizi che misero sulle orme dei colpevoli era stato quel F. Giorgi che, come s'è detto, non aveva ancora finito di scontare la pena cui l'aveva condannato il S. Officio; poi, uno di essi, certo Giovanni Colombini, rivelò ogni cosa: i complici, appena in carcere, confessarono essi pure la propria colpa, e sulle loro indicazioni, si trovarono in un barile, sotto una scala, altri cartelli sacrileghi che non aveano potuto ancora essere divulgati.

In un mese la causa fu condotta a termine; i rei rinunciarono alla difesa, rimettendosi alla misericordia del tribunale, ma questo non potè far altro che consegnarli al braccio secolare, ad eccezione del Colombini che ottenne la pattuita impunità. Il 27 novembre, dopo pranzo, pronunciarono la pubblica abiura in S. Petronio e il 28 mattina furono attanagliati, impiccati ed arsi (1).

Potrei ricordare altri esempi di tali sacrilegî, ma basterà invece ch'io dica come l'inquisitore P. M. Passerini, nel dicembre 1651, giudicando *essere un' indecenza vedere per tutta Bologna le Sacre Imagini dipinte al basso per impedire le immondizie alle case, che nè per questo s' impediscono, che per ciò riesce di gran vilipendio alle dette Sante Imagini et essendo così basse riescono facili all' essere oltraggiate*, e volendo *provvedere a tale disordine*, pubblicasse *l' editto di levarle, al quale fu prontamente obedito* (1).

(1) Vedi appendice VII. — Arch. dell' Osped. di S. M. della Morte: *Nomi e cognomi ecc.*, vol. I, c. 53 t. — *Libro dei morti dal 1588 ecc.*, ad ann. 1622. — *Catalogo di tutte le giustizie ecc.* ad ann. 1622. — *Litterae S. Congr.*, vol. K, lettere del 17 agosto, 3, 14, 17, 24 settembre, 5 ottobre, 5 e 19 novembre 1622, e del 14 gennaio, del luglio e 21 ottobre 1623. Un complice solo, lo spagnuolo Antonio Santoro, riuscì a fuggire in Toscana, e invano si scrisse, per ritrovarlo, agl' inquisitori di Pisa e di Firenze. Le immagini profanate furono 13.

A un bell' uso s' adoperavano a Bologna quelle povere immagini sacre, ridotte a servire di schermo alla nettezza dei muri, come fossero pagine d' un regolamento di polizia urbana. Di esse però ne dovettero essere sopravvissute non poche all' editto accennato, se di lì a qualche anno potè giungere, non si sa come, alla S. Congregazione la voce che il nuovo inquisitore, G. Fuochi, aveva stabilito di mandar fuori un altro manifesto ordinante che se ne togliesse o se n' imbiancasse parecchie per restringere così *la multiplicità delle imagini quali dalla divotione di codesto populo erano state collocate quasi in tutte le strade* (2).

Il rimedio, benchè arieggiasse un po' quello di Leone Isaurico, era savio, ma alla S. Congregazione questa volta parve troppo radicale, e però il 9 giugno 1657 gli scrisse disapprovando apertamente l' opera sua, *che non avrebbe dovuto fare senza prima sentire il suo parere e averne il consenso* (3). Fortunatamente per lui la voce, che forse esprimeva l' opinione delle persone di buon senso, non aveva fondamento, ed egli, indignato, potè subito rispondere a Roma che non avea mai avuto tale intenzione nè detta una sola parola con alcuno la quale rivelasse il pensier suo sopra così fatto argomento o lasciasse capire

(1) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 31 dicembre 1651.

(2) *Litterae S. Congreg.*, vol. R, lettere del luglio 1656 e del 9 giugno 1657.

(3) Ibid. id id.

s' egli approvasse o biasimasse *la moltitudine delle immagini che da poco in quà si vanno multiplicando* (1).

IX.

I rei di cui il S. Officio di Bologna ebbe ad occuparsi si può asserire che appartengano un po' a tutte le classi sociali, a tutte le condizioni e professioni. Se togliamo i processi di stregoneria e d' incantesimi, che furono molti e in ogni tempo, e ai quali offrì il maggior contingente specialmente il popolo minuto e di preferenza il ceto femminile, i colpevoli di eretica pravità sono nella massima parte uomini, e non tanto dell' infimo volgo, quanto piuttosto degli ordini medio e superiore della cittadinanza. Donne se ne trovan poche e anche per queste poche le colpe sono, per lo più, veniali e i processi poco importanti. Dà anche facilmente agli occhi la sproporzione nel numero degl' imputati tra la città e il contado, superando la prima in codesto genere di criminalità di gran lunga il secondo per le mille ragioni che agevolmente si possono indovinare.

Parecchi sono gl' imputati appartenenti alla nobiltà, cosa che dava molto pensiero agl' inquisitori, poichè, trattandosi di *persone qualificate,* il procedere era più difficile e imponeva riguardi e cautele che legavano un po' le mani più di qualche volta (2). Ho già ricordati il procuratore Angelo Ruggeri, Innocenzo Ringhieri, Mario, Ercole e Ottavio Bargellini, G. B. Bianchetti, Costanzo Gozzadini

(1) Vedi appendice IX.

(2) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg.*, lettere del 3 marzo 1649 e del 24 giugno 1651.

Vincenzo, G. Lodovico, Galeazzo e G. B. Bovi, Girolamo di Benedetto Vittori (1), Camillo da Panico, Bartolommeo e Costanza Rodaldi, Girolamo del Pino, Pompeo Loiani, Cesare Codronchi, Giacomo Saliceti, Francesco Ratta.

Il Cantù fa menzione di Margherita Pepoli fuggita a Ginevra con un bastardo dei Bentivoglio, suo amante, per sospetto d' eresia e fattasi calvinista (2); e il Carnesecchi ne' suoi costituti ricorda d' aver conosciuto a Bologna m. Astorre della Volta e altri due bolognesi, di cui non rammenta il nome, che gli furono presentati da G. B. Scoto, eretico, amico loro, al suo passaggio per questa città, verso il 1544 (3).

Accanto a tutti costoro trovo negli atti del S. Officio rammentati come inquisiti per peccato d' eresia un Antonio Ludovisi, un Guastavillani, un dott. Cesare Cevenini (4). Nel marzo 1571 la S. Congregazione ordina all' inquisitore d' esaminare Ulisse Aldrovandi. Quest' illustre scienziato era già da un pezzo in sospetto presso l' Inquisizione, e infatti, fino dal 1549 aveva dovuto subire un processo a Roma dov' era stato mandato con alcuni altri

(1) In una piccola cronaca manoscritta della Bibl. universitaria di Bologna trovasi nominato anche un Andrea Vittori, il quale, insieme con Girolamo, *fuggì a Ginevra luterano.*

(2) *Eretici d' Italia,* vol. III, disc. 43. Nelle aggiunte e correzioni inserite nello stesso volume, il Cantù riporta anche alcuni dei noti nomi di giustiziati a Bologna per eresia (Ibid., pag. 718-19).

(3) G. Manzoni, *Estratto del processo di P. Carnesecchi,* in *Miscellanea di Storia italiana,* vol. X, pag. 537. Torino, 1870.

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 17 luglio 1592. — A. F. Ghiselli, Op. cit., vol. XV, c. 582, anno 1567. Col Ludovisi furono accusati anche i fratelli Lupari e Giulio Piacentino, procuratore causidico.

dei nobili bolognesi sopra ricordati (1). Era stato assolto, ma non per questo avevano cessato di tenerlo d' occhio, forse per via di quella sua dottrina naturalistica e sperimentale che sessant' anni più tardi doveva indurre le piccole menti misoneistiche dei cardinali della S. Congregazione alla condanna del Galilei. L' Aldrovandi era amico d' alcuni padri del monastero di S. Salvatore, fra gli altri, del priore don Giovanni Grisostomo da Bologna il quale non era in buona vista dell' Inquisizione perchè *male sentiebat de fide*. Per causa di tali impicciose amicizie l' Aldrovandi fu pertanto esaminato ed esortato a dire la verità, se non voleva correr il rischio d' esser tenuto fautore d' eretici, e le sue deposizioni furono trasmesse a Roma. Sembra però che non ci fosse nulla di grave, poichè la cosa non ebbe altro corso (2).

Un altro nobile bolognese, Mario Dolfi, due volte, nel 1540 e nel 1583, è processato per eresia e condannato all' abiura e a penitenze salutari (3); con la stessa pena nel 1576 è punito il conte Niccolò Hercolani (4); nel mag-

(1) *Processi d' eresia nel Collegio ecc.* cit., pag. 9. In una carta sciolta del *Volume di carte varie* appartenenti al S. Officio di Bologna trovo segnato: " Sentenza assolutoria in favore di m. Carlo Bolognetti e di m. Ulisse Aldrovandi, 23 luglio 1567.

(2) Vedi appendice IV. — Anche più tardi, per ristampare un tomo delle sue opere l' inquisitore dovette chiedere il permesso alla S. Congregazione (R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 14 maggio 1658).

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 25 luglio 1587.

(4) Id. id., vol. C, lettera del 1 dicembre 1576. Pietro Rieter scrive al fratello di Filippo Camerario nel maggio 1567: " Praeterea duo fratres ex nobili familia Herculanorum Bononiensium, ob suspicionem religionis, vincti, Romam, magna stipati nebulonum caterva, ducti sunt: quod vero de his actum sit nondum satis constat „. (SCHELHORN, Op. cit., pag. 197).

gio 1604 il marchese Ettore Malvezzi, ritenuto come sospetto dal S. Officio di Milano, è trasferito a Bologna dove gli si fa processo e gli s' infligge la relegazione in Bologna stessa e più tardi a Roma (1). Per gravi bestemmie ereticali il 20 gennaio 1606 è penitenziato e punito con l' esilio Agesilao Marescotti (2); il 15 marzo 1608 Leonora Dolfi Malvezzi deve abiurare *de vehementi*, ascoltare una stroscia di gravi ammonizioni e subire la guida spirituale d' un prudente confessore a cui è obbligata a confessarsi ogni mese (3); il 26 novembre 1647 è condannato all' abiura e al carcere *ad arbitrium inquisitoris* il conte Alessandro Maria Boccaforni (4); nel 1651 è arrestato e processato come reo di sortilegio ereticale il conte Andrea Paleotti (5); nel 1675, per sentenza del S. Officio si confiscano i beni ai fratelli Luigi e Girolamo Malvasia (6).

Anche nobili forestieri ebbero a che fare col S. Officio di Bologna: Gian Galeazzo Sanseverino, sospetto d' eresia, è spiato presso la Corte di Parma da certo Gaspare di Colorno il quale, per ordine della S. Congregazione, deve riferire ogni cosa all' inquisitore bolognese (7); il marchese Giulio Rangone di Modena, incarcerato ed esaminato dal

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettere del 29 maggio 1604, del novembre e del 3 dicembre 1605.

(2) Id. id., vol. G, lettera del 20 gennaio 1606.

(3) Id. id., ibid., lettere del 1 e 15 marzo 1608.

(4) *Liber expeditor. ecc.* ad ann. 1647 (26 novembre).

(5) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lett. del 18 marzo 1651.

(6) *Litterae S. Congr.*, vol. X, lettera del 16 marzo 1675. La signora Marsibilia Pepoli Malvasia e suo figlio Carlo Alessandro diressero poi all' inquisitore una supplica per riavere almeno parte dei beni.

(7) Id. id., vol. C, lettera dal 10 febbraio 1571.

S. Officio di Bologna nel dicembre 1617, ottiene che il suo processo sia trasferito a Roma, ove non è condotto a termine che nel marzo 1619 (1); il marchese Montecuccoli nel dicembre 1683 è ammonito dall' inquisitore perchè teneva al proprio servizio persone infette d' eresia, come quel Pietro Buillon di Reims, che il S. Officio dovette arrestare e processare (2).

Molto meno numerosi furono i processi contro soldati, non perchè fra le milizie, specialmente se forestiere, non ci fossero casi d' eresia, ma perchè, qualora la cosa non suscitasse scandalo pubblico e non fosse veramente grave, si era, per necessità e opportunità, più tolleranti e si camminava co' piedi di piombo, anche perchè molti di essi appartenevano ad altra nazione ed era difficile imbastire un processo e condurlo fino in fondo, senza impigliarsi in fastidiose brighe internazionali. Trovo tuttavia che nel 1629 la S. Congregazione romana scrive all' inquisitore che voglia procedere contro parecchi soldati acquartierati a Castelfranco e a Forte Urbano e mandare poi a Roma imputati e atti processuali; e che inoltre gli suggerisce di ricorrere per il loro arresto all' opera del cardinal legato il quale, avutili nelle mani, li consegnerà al S. Officio, e ciò per evitare conflitti di giurisdizione, altrettanto spiacevoli quanto

(1) Id, id., vol. I, lettere del 18 dicembre 1617, 2 febbraio e 14 marzo 1618, 15 marzo 1619. Per avere il permesso di recarsi a Roma dovè dare una cauzione di 10.000 scudi.

(2) Id. id., vol. Y, lettere dell' 11 dicembre 1683, 2 dicembre 1684, 3 febbraio e 28 aprile 1685. Ricorderò ancora che il 4 gennaio 1586 fu ordinato da Roma all' inquisitore di Bologna che incarcerasse con segretezza, appena fosse tornata da Padova, Caterina de Cristiani, l' amica di Vittoria Accoramboni, come sospetta d' eresia (Id. id., D, lettera del 4 gennaio 1586). Del nob. Silvio Lanzoni mantovano s' è già parlato.

erano allora frequenti per un certo spirito di puntigliosa permalosità che gonfiava la testa a tutti i pubblici ufficiali (1).

Altri processi per causa d' eresia si compilano nel 1636 contro alcuni soldati di Castelfranco, e altri ancora nel dicembre 1642 contro quattro militi borgognoni, arrestati a Cento per comando dell' inquisitore: sono però processi di poco momento e nessuno finisce con gravi condanne (2).

Con minori riguardi il S. Officio procede quando si tratti di studenti, essendo questi per la loro condizione sociale e per la loro cultura più pericolosi, più arditamente inclinati al proselitismo e dalla foga giovanile più portati alle novità.

Mi sono già occupato altra volta di processi per eresia intentati a studenti convittori del Collegio di Spagna negli anni 1553 e 1554 (3). Al tempo di Pio V, se dobbiamo credere a Pietro Rieter, molti scolari tedeschi dell' Università sarebbero stati imprigionati, e molti altri si sarebbero salvati con la fuga (4). Nell' aprile del 1575, su semplici indizî, è condannato all' abiura e a penitenze sa-

(1) *Liber expeditor. ecc.*, sono ricordate due lettere della S. Congregazione all' inquisitore sotto la data del 18 dicembre 1627 e del 1629.

(2) Id. id. ad ann. 1636 — *Registro delle lettere alla S. Congr. ecc.* cit., agosto 1751 — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.* lettera del 31 dicembre 1642.

(3) *Processi d' eresia nel Collegio ecc.*

(4) Schelhorn, Op. cit. pag. 197: " — .... Ceteri Germani ut presens periculum effugerent Ferrariam et Senas se receperunt. „ Ed esclama " — Quem finem tyrannis haec sit habitura novit Deus qui belluam hanc immanem propter nostra peccata et ingratitudinem grassari sinit. „ —

lutari lo studente Alessandro dell' Orsa da Parma (1); il 25 ottobre 1588 si raccomanda all' inquisitore d' incarcerare due studenti che si fingono cattolici ed hanno pratica con ebrei (2); il 15 dicembre 1601 gli si commette d' indagare sopra uno studente tedesco che cerca di trovare adepti al protestantesimo (3); nel gennaio 1622 sono denunziati al S. Officio due amburghesi, che studiavano a Bologna, come sospetti di propaganda ereticale (4); nel dicembre 1654 l' inquisitore, mosso da certe voci vaghe, *fa segretamente vedere nella matricola dell' Università* per conoscere certi particolari sulla vita d' uno scolaro (5); infine, l' ottobre 1736 si presenta spontaneamente al S. Officio per fare la dovuta ammenda il bolognese G. L. Bianconi, studente di medicina, il quale *dai vari sistemi filosofici era passato a negare la divina provvidenza, l' immortalità dell' anima e tutti gli articoli della nostra fede* (6): centosettant' anni prima per molto minori macchie di ereticale pestilenza l' avrebbe aspettato il rogo o la galera; mutati i tempi, non patì altra condanna, da pochi esercizi spirituali in fuori.

Non molti sono i rei di colpe contro la fede appartenenti alle classi dei contadini, degli operai, degli artisti,

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera dell' aprile 1575.

(2) Id. id., vol. D, lettera del 25 ottobre 1588.

(3) Id. id., vol. F, lettera del 15 dicembre 1601.

(4) Id. id., vol. K, lettera del gennaio 1622.

(5) R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 19 dicembre 1654.

(6) *Registro delle lettere ecc.* cit., lettera del 20 ottobre 1736. Nel *Compendio dei processi del S. Officio di Roma da Paolo III a Paolo IV* pubblicato da C. Corvisieri nel' *Arch. stor. romano*, vol. III, 1880, pag. 290, è ricordato un *Ulixes de Bononia scholaris alumnus Poli, haereticus.*

dei mercanti. Sfogliando gli atti del S. Officio, infatti, ricorrono poco frequenti i processi contro costoro, almeno per quanto si può giudicare dalle indicazioni inserite nei costituti. I più notevoli li abbiamo già visti via via, e non mette il conto di aggiungerne qui altri per ogni riguardo meno rilevanti (1).

Parecchio da fare invece, come s' è detto, diedero al S. Officio, parrebbe quasi impossibile! gli ecclesiastici, massimamente i regolari e tra questi gli *Schiopettini* o padri di S. Salvatore (2). Non ripeterò le dolorose vicende di don Costanzo Gozzadini, l' incorreggibile canonico che di regolare non aveva che il titolo, nè quelle del suo collega Bernardo Cieco de Cavallini, intinto egli pure della stessa pece.

Nella primavera del 1571 si procede, per gravi sospetti di eresia e di *fautoria a' eretici*, contro lo stesso priore del monastero, don Giovanni Grisostomo, e contro il padre Teseo e altri canonici del medesimo ordine: forse all' ombroso pessimismo della S. Inquisizione le cose parvero più gravi che non fossero in realtà, come lascierebbe

(1) Trovo ricordati, ad es., un magnano nel 1574, un altro nel 1686 un calzolaio nel 1589, e, curiosa cosa, parecchi pittori; trovo pure nell' agosto 1571 condannato un contadino perchè avea detto che *quod intrat per os non coinquinat*; e altri nel 1609, 1696, 1739, 1740 ecc. (*Litterae S. Congr.*, vol. C, lettere del 1 e 15 settembre 1571, 7 febbraio 1572, 29 maggio 1574; vol. D, lettera del 1 luglio 1589; vol. G, lettera del 27 maggio 1609 — *Processorum ecc.* ad ann. 1696 — *Registro delle lettere ecc.*, lettera del 4 luglio 1739 e 30 gennaio 1740 ecc.).

(2) Schiopettini o Scopettini furono chiamati i padri di S. Salvatore, io credo, dal nome di certo Stefano di Scopetto che nel 1407, per volere di papa Gregorio XII., adempiendo l' incarico affidatogli dal vescovo di Bologna Antonio Correr, nipote dello stesso papa, riformò la regola di quella congregazione religiosa (Faleoni, Op. cit., pag. 423).

supporre una lettera di fra Antonio da Forlì, commissario della S. Congregazione romana, il quale il 20 maggio 1573 scriveva all' inquisitore di Bologna che " i padri di S. Salvatore avriano bisogno più di chi li pacificasse che di chi li castigasse per materia d' eresia, a mio parere „ (1). Il che potrebbe significare che cotali accuse traessero origine da rancori frateschi e da disordini seguiti entro le mura del chiostro, piuttosto che da reali mancanze contro la fede cattolica.

Otto anni dopo c' imbattiamo in un caso ancora più strano e clamoroso quale è quello del padre Angelico Bonriccio da Venezia, nientemeno che il generale dell' Ordine dei canonici regolari di S. Salvatore, processato e costretto ad abiurare *de levi* (2).

Passando ad altri Ordini religiosi, ecco, verso il 1546, il francescano fra Bartolommeo della Pergola condannato all' abiura come predicatore sospetto di coltivare la zizzania ereticale (3); ecco, nel 1558, colpito della medesima pena fra Cornelio servita, e nel 1600, altri confratelli della stessa regola (4); nel novembre del 1568 essere accusato come luterano fra Aurelio da Scio, ben veduto dal patriarca aquileiese Giovanni Grimani ch' ebbe tante noie da

(1) *Ltterae S. Congr.*, vol. C, lettere del 24 marzo, 21 aprile 1571, 4 ottobre 1572, 20 maggio 1573.

(2) Id. id., vol. D, lettera del 25 luglio 1587. Di lui parla anche il Maccrie, op. cit., pag. 169-70, chiamandolo A. Buonarici.

(3) Cantù, *Eretici d' Italia*, vol. II. disc. 28°. Vedi anche C. Corvisiari, Op. cit., in *Arch. stor. Romano*, vol, III, 1880. Era in relazione col cardinal Morone.

(4) *Litterae S. Cong.*, vol. C, lettera del 27 maggio 1573; vol. F, lettera del novembre 1600.

parte dell' Inquisizione (1). Alla pubblica abiura e ad alcuni anni di galera furono condannati nel gennaio 1591 il prete G. B. Cima da Carpegna e frate Francesco da Rimini dell' Ordine di S. Girolamo quali eretici formali, per certi loro dubbi sui sacramenti *et altre heresie et errori* (2); castigo poco diverso fu nel 1610 inflitto a fra Lodovico della Mirandola il quale, a Piacenza, aveva detto che la B. Vergine, prima della concezione, era stata balia, e aveva dato prove di *sentire malamente* intorno all' immortalità dell' anima (3); con sette anni di galera fu punito il 30 luglio 1611, per peccato d' eresia, fra Alessandro da Bologna (4); al bando sotto pena della galera nel 1646 fu condannato il servita fra Lodovico Pozzetti perchè un bel giorno, predicando egli a Spilamberto, aveva *dal pulpito parlato in lode d' un prosciutto che processionalmente fu portato per detto luogho* (5); e il 25 giugno 1650 ebbe un anno di carcere per proposizioni ereticali padre Francesco de Ariostis da Bologna (6).

(1) *Volume mss. di carte varie* cit., 17 novembre 1568.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. D. lettera del 12 gennaio 1591.

(3) *Volume mss. di cause del 1611-12* cit.

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. H, lettera del 30 luglio 1611.

(5) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 4 marzo 1652.

(6) *Liber expeditorum ecc.*, cit., ad ann. 1650. — Per altri processi contro religiosi fatti dal S. Officio di Bologna vedi mio: *Un processo per un sonetto* in *Atti e Memorie* della R. Deputazione di Stor. patr. per le provincie di Romagna ecc., vol. XVIII, anno 1900; e mio: *Notizie sparse sul S. Officio in Lombardia ecc.*, cit. — Aggiungerò che nel 1648 fu processato e condannato un padre Lodovico da Genova (R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congr. ecc.*, lett. del 23 gennaio 1649); e che nel 1658 toccò il medesimo a frate F. M. Lipparini degli eremitani di S. Agostino (Id. id., lettera del 19 ottobre 1658).

Un processo curioso fu quello formato contro fra Sisto Barcellandi di Valcamonica, domenicano laico, il quale, già condannato a dieci anni di galera per avere sparata una pistola contro il priore della Congregazione del Rosario, a Conegliano, e averlo ferito ad un braccio, accusato da alcuni frati suoi compagni di carcere d'aver proferite bestemmie ereticali e dichiarato di voler rinnegare il cattolicismo e seguire il luteranesimo, nel maggio 1746, ebbe allungata la pena d'altri sette anni di galera (1).

Ci sarebbe da maravigliarsi di que' frati prigionieri che non si peritano d'aggravare, con le loro delazioni, un compagno di sventura, se non fosse a tutti noto come il travisamento della morale cristiana dovuto, sia pure in buona fede, ai criterî direttivi della S. Inquisizione, facesse ritenere obbligo di coscienza un'azione così turpe e ripugnante. Riserbiamo piuttosto la nostra meraviglia per quel fra Sisto, una bella stummia di religioso, al quale, nell'atto del suo arresto a Ferrara, donde poi l'avevano condotto alle carceri del S. Officio a Bologna, erano stati trovati addosso *tre archibugietti e un coltello stilettato.*

Non discorrerò dei processi per *sollicitationes ad turpia,* i quali, non ostante i ripetuti decreti con cui il pontefice, mosso dalla frequenza di tali delitti, minacciava di procedere con ogni rigore contro i colpevoli (2), aumentavano continuamente, tanto che, dopo il 1700, non c'è quasi pagina dei volumi del S. Officio in cui non se ne

(1) *Registro delle lettere ecc.*, ad ann. 1745-46.

(2) Nel solo anno 1612 ne troviamo due, uno del 5 maggio, l'altro del 29 novembre.

trovino registrati (1). Questa non è materia d'eresia; servirà tutt'al più ad attestare il malcostume del clero, ancora tutt'altro che corretto, nonostante gli sforzi fatti dall'autorità ecclesiastica, dal Concilio di Trento in poi.

Non parlerò neppure delle cause per celebrazione di messe fatta da chierici non aventi tutti gli ordini sacri: anche queste, secondo i nostri criteri, escono dal campo dell'eresia propriamente detta, quantunque dal S. Officio, per via d'un procedimento d'associazione d'idee e d'illazioni più o meno logiche, fossero considerate e trattate quali manifestazioni di quella gran colpa in cui s'accentravano allora e si comprendevano tutti i peccati mortali e veniali ne' quali si poteva incorrere nei diversi atti e stadi della vita. (2)

(1) *Litterae S. Congreg.*, vol. H, lettere sopra citate. — *Registro delle lettere ecc.*, passim. — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, ad ann. 1651.

(2) Riferirò un solo caso, scelto fra i più gravi. Il 16 agosto 1709 fu denunciato al S. Officio di Bologna *per pretesa celebrazione di messe* il chierico Gio. Matteo Bertolotti della Val di sole in diocesi di Trento. Si scrisse a quel vescovo e se n'ebbe in risposta non essere il Bertolotti ordinato sacerdote e aver già subito un processo per messe abusivamente celebrate a Bressanone. Arrestato pertanto a Faenza e di là condotto a Bologna, fu sottoposto a nuovo procedimento, dal quale risultò ch'egli sacrilegamente dal 1705 in poi aveva celebrato 223 messe in Italia e in Germania; che di suo pugno aveva fatte le *dimissorie,* munendole col sigillo del suffraganeo di Trento, levato dalla propria patente degli ordini minori; che a Vienna se le era fatte rinnovare dal vicario generale; che nel maggio 1708, in una locanda di Bologna, essendosi quelle logorate, n'aveva fatte delle altre, e avea apposto ad esse un sigillo datogli da un altro prete vagabondo, incontrato in quella stessa locanda. La S. Congregazione, cui fu trasmesso il processo, ordinò che il reo fosse abbandonato al braccio secolare. Il martedì 2 settembre 1710, *dopo il terzo segno della campana,* in S. Domenico, alle ore 22, alla presenza di tutto il S. Officio e d'una infinità di popolo, il notaio

X.

Fino ad ora, per quanto ce lo concessero i documenti, noi abbiamo esaminato soltanto una parte dell' opera del S. Officio, la parte più direttamente intesa allo scoprimento e alla punizione degli eretici, dei sospetti e di coloro che in qualsivoglia modo e misura violarono il dogma cattolico e la disciplina ecclesiastica. Ma accanto a questa che è la parte più agitata e più appariscente, come quella che riguarda la repressione e ha epiloghi pubblicamente sanguinosi, minaccia insieme ed ammaestramento ai fedeli, ce n' è un' altra più modesta e moderata, ma non manco importante ed efficace, parte meno conosciuta e meno stu-

della Inquisizione, salito su d' un pulpito portatile ammantato di nero, *in cornu Evangelii*, promulgò solennemente la sentenza. Il reo che, custodito da sbirri, con le manette, se ne stava in mezzo al presbiterio, fu degradato dal bargello il quale *con strapazzo* gli tolse il collare, che buttò per terra. Dopo un discorso dell' inquisitore, fu ricondotto in carcere, e la mattina seguente fu eseguita la sentenza *col taglio della testa sopra d' un grande palco fabbricato a posta nella pubblica piazza avanti la porta del Palazzo detto del Podestà, essendovi concorso un' immensità di popolo per esser spettatore* di una giustrzia da cinque lustri in qua non più veduta. Il padre spirituale assicurò poi che l' infelice s' era pentito delle sue colpe, che aveva da lui ricevuto l' *osculum pacis* e che da sè stesso, *con tutta franchezza*, aveva messa la testa sul ceppo. Con tale morte esemplare edificò la città, e alcuni più vicini al palco attestarono che il capo spiccato dal busto pronunciò tre volte l' adorabile nome di Gesù (*Decreta S. Congregat.*, c. 1025). Quale miscuglio barbarico di crudeltà e di superstizione, di pietà religiosa e di spietatezza umana! — Agli eretici bolognesi si può aggiungere Eusebio Salarino da Bologna, autore d' un' *Apologia* dell' eretico fra Girolamo Galateo, stampata a Bologna nel 1541; e certo bombardiere di Dozza, aderente alle dottrine degli anabattisti (E. Comba, *I nostri protestanti*, vol. II, pag. 58-81 e 568).

diata, comprendente i mezzi per prevenire e impedire che potessero rinnovarsi e moltiplicarsi i casi d' eresia e diffondersi opinioni, riti, credenze riprovate dal cattolicismo. La prima si riferisce ai rimedi più o meno violenti contro il male esistente, al risanamento dei colpiti dal morbo e alla soppressione dei malati incurabili; la seconda consiste d' un complesso di provvedimenti profilattici per la preservazione della pubblica salute spirituale.

Ora, mette bene il conto d' esaminare, nei limiti del possibile, anco questo lato dell' opera del S. Officio per avere un' idea storicamente esatta dell' azione sua, non tutta nè sempre punitiva, come forse da molti si crede. E nei riguardi della fede e per gli scopi dell' Inquisizione codesta parte è certo più meritoria vogli per la sua continuità, vogli per una maggiore rispondenza con l' indole delle istituzioni religiose e coll' intimo carattere della dottrina cristiana.

Tra i provvedimenti preservativi adottati dal S. Officio ricorderò l' obbligo ripetutamente imposto non ai soli parroci, ma a tutti i cattolici, di *palesare, sub poena excommunicationis, gli heretici e persone che tengono libri hereticali et prohibiti per tal causa* [1]; poi l' altro, del pari notevole, di tagliar corto, come scrive il Fontana, sulle cose opinabili, e di badare che dal pergamo e dalla cattedra non si bandissero idee e insegnamenti sospetti e perniciosi.

Già fino dal 1568 si pubblicarono gli avvertimenti per

[1] Archivio arcivescovile di Bologna: *Busta di carte varie*. C' è anche un editto del 1570 che impone di denunziare gli eretici ed i sospetti d' eresia.

i predicatori [1]: e ce n' era bisogno davvero, poichè la malsana tendenza generale d' occuparsi di argomenti teologici controversi, eccitata da quella smania disputativa messa in onore dalla Riforma protestante, aveva invase le menti di gran parte degli oratori sacri i quali, immemori o ignari del saggio consiglio dato da Gaspare Contarini [2], anzichè spiegare i precetti della morale cristiana e la loro applicazione pratica nella vita, portavano sul pulpito i loro dubbi, i loro sofismi, le loro polemiche, chiamando a parte il pubblico, nuovo alla cosa, di disquisizioni che potevano esser oggetto dei loro studi, ma che turbavano l' ingenuità della fede e la purezza del sentimento religioso ed aizzavano ad entrare malamente nella gran lite che teneva agitata la cristianità.

Nel 1538, per ordine del cardinale Campeggi, è aperto processo contro l' agostiniano Giulio della Rovere che in qualche predica aveva esposte dottrine sospette d' eresia [3]; nel 1548 a fra Vincenzo Squarciafico dal S. Officio di Bologna è interdetta la predicazione, perchè era risultato ch' egli aveva lette le prediche di fra Bernardino Ochino e ne aveva inseriti alcuni concetti nelle proprie. [4]; nel 1553 è ammonito severamente il predica-

(1) Un primo breve pontificio inculcante l' osservanza dei decreti del quinto Concilio lateranense (1512-1517) *circa predicatores verbi Dei* e *circa impressionem novorum librorum* fu pubblicato da Clemente VII il 12 gennaio 1524 (B. Fontana, *Documenti vatic.* ecc. cit., I).

(2) G. Contarini, *Opera*, pag. 604 — Parisiis, 1571: — " ..... difficillima e suggesto et quaestionum labyrinthis intricatissima dogmata populo proponunt, quae neque ipsi intelligunt, nec sine paradoxis explicare possunt. „ —

(3) G. De Leva, *Giulio da Milano*, in *Archivio veneto*, tomo VII, parte II, 1874. Fu poi assolto nel 1540.

(4) *Volume di carte varie*, cit., ad ann. 1546-49.

tore di S. Petronio perchè, discorrendo una volta del Purgatorio, in pubblica chiesa aveva detto o lasciato capire ch' era cosa da relegarsi *inter nonnulla miracula mulierc ularum* [1]. Sui primi del 1573 si ordina all' inquisitore di sequestrare tutte le carte e gli scritti di fra G. M. da Verona degli eremitani di S. Agostino, che avea predicato la quaresima in S. Giacomo, e di mandarle a Roma; e il 4 aprile si scrive d' incarcerarlo, se si trovasse ancora a Bologna [2]; il settembre dell' anno seguente si procede contro fra Michele da Barletta il quale in un suo panegirico a S. Domenico, nella festa della Trinità, s' era fatto lecito manifestare sentimenti non del tutto ortodossi [3]. Un altro processo è iniziato dal S. Officio nell' aprile del 1611 contro il minorita fra Ambrogio Sasso, del convento dell' Annunziata fuor dalle mura, perchè nella quaresima, predicando a Cento, aveva sciorinate certe proposizioni ambigue, che, per sua buona fortuna, a furia di arzigogoli metafisici, riuscì poi a chiarire conformi all' ortodossia facilmente irritabile della Inquisizione [4].

Il 22 agosto 1643 da Roma si commette all' inquisitore bolognese di far delle indagini sopra alcune prediche che ministri eretici, discesi con le soldatesche alemanne al servizio del duca di Modena, avrebbero fatto

(1) *Processi d' eresia* ecc., cit., pag. 29.

(2) *Litterae S. Congreg.*, vol. C, lettera del marzo 1573. Il frate fu poi, poco dopo, imprigionato a Roma (Id. id., lettera del 29 aprile 1573). — Per altri casi simili vedi *Processorum 1699 ecc.*, tomo II.

(3) *Volume di carte varie* cit., ad ann. 1574 (settembre).

(4) *Volume mss. di cause 1611-12*, cit., ad ann. 1611 (aprile).

in questa città e nei dintorni (1); e nel maggio 1698 si sottopone a processo un predicatore che s' era perduto in certe sottigliezze intorno al quesito se in Paradiso ci andassero i soli bambini battezzati ovvero anche gli adulti (2). E non finirei più se volessi addurre qui tutti gli esempi di predicatori più o meno inclinati alle novità ereticali, sui quali il S. Officio, conoscendo quale potente mezzo di persuasione fosse la sacra predicazione fra le turbe ignoranti, reputava di dover vigilare con assidua cura. Era fresco ancora il ricordo dell' Ochino, del Vermigli e del Vergerio, e sanguinava tuttavia la ferita che la loro parola, rimasta impunita per la loro fuga, aveva recato alla dottrina cattolica e alla compagine del ministero ecclesiastico.

Vigilanza non meno diligente esercitavasi sui professori e sul pubblico insegnamento.

Su denunzia orale fatta da fra Tommaso Campanella al S. Officio di Roma e da questo comunicata all' inquisitore di Bologna, nell' ottobre 1594 fu quivi compilato un processo contro Ascanio Persio da Matera, *lettore pubblico di humanità* nello studio bolognese, sotto l' imputazione d' aver espresso in alcune sue lezioni opinioni contrarie alla fede cattolica (3): si trattava d' inezie, e tutto finì con

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. O, lettera del 22 agosto 1643.

(2) *Processorum 1699* ecc., tomo II, ad ann. Il SCHELHORN, *Amoenitates Histor. Eccles.* etc., tomo II, pag. 54 riferisce un aneddoto succeduto in chiesa ad Imola tra un predicatore e un ragazzo dell' uditorio che ardì contradire alle sue asserzioni intorno al tanto dibattuto punto della giustificazione per la fede. Il ragazzo fu poi incarcerato dal S. Officio.

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 25 ottobre 1594. — Ascanio Persio da Matera lesse lettere greche all' Università di Bologna dal 1586

un' ammonizione al professore perchè fosse più prudente; ma risultò pure che fondamento dell' accusa erano state certe lettere ch' egli in tutta confidenza scriveva al Campanella, senza il minimo sospetto che dovessero servire di prova ai dubbi sulla propria ortodossia. In quello sconvolgimento dei criteri morali generato dalla controriforma io non oso qualificare quest' azione del filosofo di Stilo: mi contenterò soltanto di osservare come il bisogno di difendersi nel secondo processo ch' egli allora subiva presso il S. Officio gli facesse, forse in buona fede, obliare per un momento i doveri dell' amicizia e ricordare troppo ch' egli vestiva il saio di S. Domenico.

Il 27 gennaio 1624 la S. Congregazione romana scrive all' inquisitore di vigilare con segretezza sul dott. Tommaso Dempster, sulle sue lezioni all' Università e su ogni sua azione, essendo egli per la seconda volta stato accusato di proposizioni *male sonanti*. L' inquisitore rispose che le accuse si dovevano ai molti emuli invidiosi che il professore aveva a Bologna, ma che in realtà nulla potevasi dire a carico suo. I documenti mancano per conoscere come la cosa sia andata a finire: a ogni modo processi non se ne fece, solo rimase la vigilanza, come at-

al 1610, anno in cui morì. Fu sepolto nella chiesa delle monache di S. Agostino. Fra le parecchie cose che pubblicò v' è l' *Historia della Madonna di S. Luca* in greco, latino e volgare (G. N. P. ALIDOSI, *Li Dottori forestieri che in Bologna hanno letto Teologia, Filosofia, Medicina ecc.* — Bologna, Tebaldini, 1623, pag. 11). Era fratello dell' abate Antonio Persio, filosofo telesiano, e, come lui, prese parte alla contesa dell' Interdetto, in favore della Curia romana, confutando l' *Antiparaenesis* di Niccolò Crasso con una *Disceptatio* che passa sotto il nome di Nicodemo Macro e che fu erroneamente attribuita allo Scioppio (F. FIORENTINO, in *Rivista Europea* dell' agosto 1877).

testano lettere da Roma del febbraio e del luglio con le quali s' insisteva nel raccomandarla (1).

Se i professori eran tenuti d' occhio, non erano meno gli studenti, potendo questi facilmente cadere negli errori

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. K, lettere del 27 gennaio, 17 febbraio e 20 luglio 1624. — Tommaso Dempster, barone di Muresk Scoto, cominciò a leggere *humanità* nell' Università di Bologna nel 1619. Scrisse moltissime opere e fra esse una *Historia naturalis quadrupedum lib. I, supplementum Ulyxis Aldrovandi* (G. N. P. Alidosi, Op. cit. pag. 79).

Per la persona cui si riferisce mette il conto di riportare qui la seguente lettera trasmessa dalla S. Congregazione romana all' inquisitore di Venezia e probabilmente anche agli altri delle sedi principali. — " Admodum Reverende Pater. Quamvis a Congregatione Indicis suspensus sit tractatus Nicolai Copernici *de Revolutione Orbis coelestis* eo quod in illo sustineatur Terram moveri, non vero Solem, sed hunc stare in centro mundi (quae opinio contraria est Sacrae Scripturae) et ab hac Sacra Congregatione Sancti Officii multis abhinc annis prohibitum fuerit Galilaeo Galilaei florentino tenere, defendere ac docere quovis modo, voce aut scriptis dictam opinionem; nihilominus idem Galilaeus ausus est componere librum inscriptum: — *Galilaeus Galilaei Lynceus* — et non manifestans dictam prohibitionem extorsit licentiam illum typis exponendi (sicut de facto exposuit) et supponens in principio, medio et fine illius velle se tractare hypothetice de predicta opinione Copernici, tamen (quamvis non posset de illa ullo modo tractare) tractavit de illa tali modo ut se reddiderit vehementer suspectum adhaesionis ad talem opinionem; quamobrem inquisitus et in carcere S. Officii inclusus, per sententiam horum Eminentissimorum Dominorum meorum damnatus est ad abiurandam dictam opinionem et manendum in carcere formali ad arbitrium Eminentis. illorum et ad peragendas alias poenitentias salutares, veluti Reverentia Vestra videbit in juncto exemplari sententiae et abiurationis quod ipsi mittitur ut illud notificet suis vicariis, et ejus notitia perveniat ad eos et ad omnes Professores Philosophiae et Mathematicae, quo scientes qua ratione actum sit cum dicto Galilaeo, gravitatem erroris ab ipso commissi comprehendant, ut illum devitent, nec non poenas quas incidendo in illum passuri essent. Pro fine Dominus Deus Rev.am Vestram conservet. — Romae 2 Julii 1633 — Rever.ae Vestrae tamquam Pater Cardinalis S.i Onufrii (fra Antonio Barberino) „ — (*Miscellaneo per il S. Officio*, tomo I, in Bibl. comunale di Bologna).

ereticali per l' inconsideratezza della loro età e per essercene fra essi di quelli che provenivano da paesi protestanti. Perciò nel gennaio 1652 si rinnova all' inquisitore la prescrizione d' indagare che pratiche abbiano e di fare avvertiti quelli che li alloggiano, specialmente se si tratti di scolari oltramontani, dei doveri che loro spettano di vegliare sulla loro condotta e d' informare sempre e con tutta diligenza d' ogni cosa il S. Officio (1).

Era inoltre stabilito, con la bolla *In sacrosancta* del 13 novembre 1564, che gli studenti non potessero conseguire la laurea dottorale nelle leggi e nelle *artes* se prima non avessero fatta professione di fede cattolica (2).

Se non che il contagio ereticale non dai soli studenti forestieri poteva provenire, ma ancora dall' affluire di altri stranieri che capitavano a Bologna e vi si trattenevano anche parecchio tempo, più che altro per ragioni di commercio, e dai cittadini che per la medesima o per altre

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. Q, lettera del 13 gennaio 1652. Scolari oltramontani ce n' era parecchi, e riguardo ad essi l' inquisitore di Bologna era in corrispondenza d' ufficio con quello di Padova il quale, nel gennaio 1591, gli scriveva che nella sua città se ne contava circa 600 che *in secreto vivono da eretici* (*Decreta S. Congr. ecc.*, c. 533). Il suo potere su di essi, con le leggi e con la gelosia della Repubblica, era scarso.

(2) *Decreta S. Congr.* cit., c. 296. La ricordata bolla di Pio IV, scrive il podestà di Padova nel 1566, costringeva i laureandi a un giuramento religioso *con molta prolixità, cosa abhorita dalla Nation Alemana, Anglesa, Greca et altre:* era, infatti, una esplicita confessione di papismo (Brugi, *Gli scolari dello Studio di Padova nel cinquecento* — Padova, 1903). Venezia non vide volentieri tale disposizione e seppe frustrarla, e furono vane le insistenze del Nunzio apostolico per indurre il Senato ed accettarla: egli ottenne soltanto che il giuramento lo prestassero i soli laureandi di leggi (*Decreta S. Congr.*, ibid., ad ann. 1591 (febbraio), 1616 (novembre), 1621 (luglio), 1623 (marzo)).

cause passavano e ripassavano le Alpi (1). Tutti costoro potevano *plus una die inficere quam nos inquisitores integro anno sanare et mundare cum Inquisitionibus et sollicitudinibus nostris*, scriveva il 15 dicembre 1558 il canonico Gherardo Busdrago al cardinale Francesco di Pisa (2). Sarebbe bisognato, com' egli suggeriva, proibire assolutamente che nessuno per nessuna ragione viaggiasse dalla Germania in Italia e dall' Italia in Germania; ma è facile capire come tale rimedio fosse d' impossibile attuazione e come perciò codesta specie di blocco italico non fosse mai neppure passato per la mente agli eminentissimi della S. Congregazione.

I quali però qualche cosa fecero per diminuire il pericolo. Infatti, Clemente VIII e Gregorio XV pubblicarono delle speciali costituzioni riguardanti i cittadini che si recavano di là dai monti, e raccomandarono agl' inquisitori di attenersi strettamente ad esse (3). Per uscire dallo Stato e specialmente per andare in paesi protestanti, occorreva chiedere apposita licenza al S. Officio: così fece il 4 agosto 1572 il mercante bolognese Matteo Spinola che doveva portarsi a Norimberga per affari suoi, e bisognò promettesse che si sarebbe confessato da un prete cattolico due volte l' anno e che dallo stesso confessore avrebbe fatto mandare all' inquisitore analogo certificato,

(1) *Decreta S. Congr. ecc.*, c. 523, ad ann. 1609.

(2) *Scrinium antiquar. sive Miscellanea etc.* — Groningae et Bremae, 1748 — tomo I, parte I, n. 6. Qualcuno mette però in dubbio l' autenticità di questa lettera, che pure asserisce una verità; il Comba, Op. cit., inclina a crederne autore il Vergerio.

(3) *Regestum actorum S. Off. Bonon. ab anno 1650 ad ann. 1682*, mss. nella Bibl. comun. di Bologna.

e inoltre che, dato ordine alle cose sue, sarebbe tornato a stabilirsi in terra cattolica (1).

Quanto ai forestieri, si doveva ricercare chi fossero, donde venissero e dove alloggiassero; gli albergatori dovean trattarli onestamente, ma denunziarli se non si portavano bene o se operavano in danno della santa fede (2). Spesso, per via di corrispondenze tra le varie sedi vicariali del S. Officio, si conosceva e si seguiva tutto il loro itinerario e si preavvisava l' inquisitore del loro probabile arrivo per metterlo in guardia e indurlo a vigilare e a provvedere (3).

Nel caso di denunzie o di sospetti, erano arrestati ed esaminati senza indugi e senza riguardi, quantunque, come da Roma si raccomandava all' inquisitore, " con ogni benignità e cortesia, perchè si veda che in Italia non si procede contro gli Alemanni e Tedeschi per esser Alemanni e Tedeschi, ma per quanto sono stati conosciuti e scoperti per luterani, calvinisti o altrimenti heretici et che habbiano trattato di tali errori o heresie in Italia: et il tutto per salute delle anime loro, et non per altro disegno o interesse. „ (4)

L' esame presso il S. Officio era poi, come il solito, lungo e sofistico perchè, come accadde nel giugno 1589 ad alcuni mercanti di S. Gallo e di Norimberga, si ricercava dov' erano stati, a chi avevano scritto, con chi parlato,

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. C., lettera del 4 agosto 1572.

(2) *Il compendio degli ordini ecc.*. cit., pag. 162-163.

(3) *Litterae S. Congreg.*, vol. Q, lettera dell' 8 ottobre 1650; vol. D. lettera dell' 11 febbraio 1589.

(4) Id. id., vol. D, lettera del 25 febbraio 1589.

che cosa avevan detto, per che ragione eran venuti (1): se si giungeva a provare la colpa d' eresia, si condannavano all' abiura e a penitenze salutari e al carcere in casa propria, dalla quale comunemente ottenevano il permesso d' uscire per attendere ai loro commerci, offrendo una *cauzione iuratoria* che, secondo la condizione della persona e la gravità del castigo, saliva da poche centinaia di scudi a cinque e sei mila, per convalidare la promessa che non si sarebbero mossi da Bologna e si sarebbero una o più volte la settimana presentati al S. Officio (2).

Qualora invece si fossero ostinati nella lor colpa e non avessero voluto abiurare, le pene erano più gravi, e a dimostrarcelo basta il caso già riferito dello sventurato Assuero. S' intende però che tutto questo avveniva solamente quando codesti forestieri avessero commessi atti per i quali si fosse potuto far loro imputazione di scandalo o di propaganda (3); senza di che mancava occasione

(1) Id. id., lettere del 23 giugno e del 1 luglio 1589.

(2) Id. id., ibid., lettere del 22 luglio e 19 agosto 1589; vol. F, lettera del 1 giugno 1602.

(3) Id. id., vol. D, lettera del 22 luglio 1589. Non così poteva fare il S. Officio a Venezia, e ne è prova il seguente episodio. — " Venetiis familia quaedam Lusitana quae multos annos catholice vixit, deinde accessit ad Ghetum judaizando, et cum brachio Reipublicae carcerata fuit de facto, e carceribus extracta et extra dominium transmissa sub pretextu salvi conductus obtenti a Senatu, triduo eis prefixo ad discedendum a toto dominio. Nuncius de hoc egit in Senatu nec quidquam obtinere potuit, neque etiam quod processus perfici posset. Sanctissimus (il papa) mandat scribi Nuncio ut in Senatu exageret grave prejudicium exinde resultans Religioni Catholicae, animarum saluti et existimationi S. Officii et ipsius Reipublicae. Instet ne Officium Inquisitionis impediatur et addat ut auctores et participes hujus excessus consulant conscientiae suae quo ad censuras. „ Ma non venne a capo di nulla (*Decreta S. Congr. ecc.* cit., c. 630, 12 agosto 1621).

al S. Officio d' intervenire, poichè esso, sebbene a malincuore, rispettava negli stranieri appartenenti a paesi protestanti la diversità delle loro credenze, finchè queste rimanevano inoperose e pressochè ignorate. Era un primo frutto, immaturo ancora, della libertà di coscienza che, dopo tanti contrasti, aveva fatto capolino a Passavia e s' era rinsaldata ad Augusta: quanto a libertà di culto, non se ne doveva neppur discorrere. Ciò nondimeno la S. Congregazione non si sentiva molto sicura e guardava con occhio poco benigno cotali riguardi impicciosi, pronta a metterli da parte alla più lieve ombra di sospetto. Continuava quindi a raccomandare sempre all' inquisitore di stare all' erta e di badare se i mercanti forestieri si comportavano bene, e d' imprigionarli se così non fosse, perocchè la prudenza insegnava a diffidare di persone che *extrinsece* vivono bensì da cattolici, ma in fondo sono sempre eretici (1). Era una specie di ritorsione del vecchio adagio *semel abbas semper abbas*.

Ma in certi momenti di recrudescenza cattolica si mettono addirittura in disparte ripieghi e scrupoli e si ricorre recisamente a provvedimenti radicali.

Il 4 novembre 1604 si vieta a Bologna il commercio ai forestieri con un ordine perentorio, benchè temperato dalle segrete istruzioni comunicate in proposito all' inquisitore, invitato a trovare, nell' attuarlo, *il modo d' aver qualche riguardo* (2). Alla stessa guisa il 20 febbraio 1620 si ricusa a mercanti di S. Gallo il chiesto permesso di dimorare a Bologna, ancorchè in favor loro instassero

(1) *Decreta S. Congreg. ecc.*, cit., c. 422, 16 dicembre 1627 — *Litterae S. Congreg.* vol. F, lettera del 6 gennaio 1601.

(2) *Decreta S. Congreg. ecc.* cit., c. 425.

con molti ufficî i cattolici svizzeri (1); l'ottobre del medesimo anno è interdetto ad essi l'ingresso in città ed è respinta la domanda che avevan fatta di trattenersi un solo semestre per chiudere i conti delle loro partite (2); il 7 settembre 1624 la S. Congregazione comanda che cessino tutti i traffici che, per mezzo d'un loro commesso, tenevano in Bologna gli Slomphi, mercanti svizzeri calvinisti, e che il loro agente o smetta di corrispondere con essi, o sbrighi entro sei mesi le sue faccende e se ne vada (3).

Più tardi, l'8 d'ottobre 1650, si scrive all'inquisitore che non conviene più sopportare che nello Stato ecclesiastico vivano e traffichino liberamente mercanti eretici di Francia e d'altrove, e che perciò, appena fossero arrivati a Bologna Stefano Garrone, G. La Font e Salomone Negretti, francesi calvinisti, i quali facevan commercio di sete, li arrestasse e procurasse di convertirli, e ove fossero ostinati nell'errore, entro termine competente li sfrattasse dallo Stato (4). Così fu fatto: due di essi, aggiustate in fretta e in furia le cose loro, partirono, il terzo, il Negretti, rimase, e fu chiuso in carcere. Dopo qualche mese, stanco della prigionia, prese il partito di convertirsi, e allora fu messo in libertà, con la condizione però di presentarsi ogni mese al S. Officio e di non recarsi in paesi acattolici (5).

(1) Id. id., c. 429.

(2) *Decreta S. Congreg. ecc.* cit., c. 425.

(3) *Litterae S. Congreg.*, vol. K, lettera del 7 settembre 1624 — Un altro esempio di sfratto di mercanti forestieri è in Id. id., vol. T, lett. del 5 dic. 1665.

(4) Id. id., vol. Q, lettera dell'8 ottobre 1650.

(5) Id. id. ibid., lettera del 20 maggio 1651. — Il La Font, tornato a Bologna più tardi per riscuotere alcuni crediti, fu immediatamente costretto ad andarsene, tanto nell'agosto 1652, quanto nel dicembre 1667 (Id. id., vol. T, lettera del 31 dicembre 1667 — R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettere del 22 ottobre 1650, 4 gennaio 1651, 10 maggio 1651, 21 agosto 1652. — *Liber expeditorum ecc.*, ad ann. 1651).

Nel dicembre dello stesso anno 1651 l'inquisitore, dubitando che in quel ripetersi di delitti di profanazione d'immagini sacre ci avessero mano di sottovia anco i mercanti forestieri, mise fuori un editto *per assicurarsi che nella città non habitino che veri catolici, comandando a chi è di luoghi sospetti procurarsi l'attestazione giuridica delli vescovi dei lor paesi d'esser catolici* (1).

Ecco che cosa risponde, a nome della S. Congregazione, il cardinale Millini, il 18 dicembre 1627, all'inquisitore di Bologna il quale aveva chiesto istruzioni sul come regolarsi in codesta faccenda dei mercanti forestieri, faccenda delicata e spinosa per riguardi internazionali ed economici.

— " Consulta V. R. come debba procedere contro quei oltremontani che vengono da paesi quasi totalmente eretici e si trattengono costì a camere locande, non dando però segni esteriori di mala credulità: et questi miei Ill.mi Signori Ill.mi hanno risoluto che ella o per se stessa o mediante il curato, sotto la cui parrocchia habbitano, cerchi d'informarsi se sono eretici ovvero mostrano d'essere riconciliati alla S. Fede, e trovando non essere cattolici, ogni volta che non habbi indizi giuridici, li dirà che sfrattino dal paese incontinenti, se non, procederà contro di loro, come V. R. dovrà fare ogni volta che siano

(1) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc*, lettera del 31 dicembre 1651.

prevenuti o non ubbidischino a' precetti. Tanto si contentarà essequire. Et il Signore Iddio la conservi. „ — (1)

Peggio era per i negozianti bolognesi che avessero relazioni di commercio con fornitori o compratori d' oltre monti: per essi il sospetto era continuo, le cautele fastidiose e interminabili, e per ogni più leggero indizio c' erano divieti, citazioni, abiure e penitenze. Nell' ottobre 1606, in giorno di festa, fu solennemente letta nella cattedrale una sentenza di condanna al carcere pronunciata dal S. Officio di Roma contro il mercante bolognese Ottavio Dallolio, eretico formale. Al tempo stesso fu ordinato all' inquisitore di tener bene aperti gli occhi sul padre di lui, Gasparo, indiziato egli pure come eretico, il quale *suole andare in Francia e Germania a vendere olii medicinali:* se mai tornasse in patria, sia esaminato bene, e ove desse segni d' eresia, sia tratto in arresto (2). Nell' aprile 1607 è condannato all' abiura e ad un anno di carcere G. Parisio, un mercante d' origine tedesca, ma ormai stabilito a Bologna, eretico sospetto e accusato d' aver insegnata l' eresia al bolognese Fr. Rota il quale per averla appresa era stato incarcerato dall' inquisitore di Piacenza (3).

Ma sui forestieri, anche non mercanti, specialmente se erano persone per qualsivoglia titolo notevoli e cospicue, il S. Officio stava sempre con gli occhi spalancati: se poi trattavasi d' eretici o di sospetti, si faceva mandare i più precisi connotati e spiava le loro orme per poterli arrestare

(1) *Liber expeditorum ecc.*, ad ann.
(2) *Litterae S. Congr.*, vol. G, lettera del 30 settembre 1606.
(3) *Litterae S. Congr.* vol. G, lettere del 16 ottobre 1606, 2 aprile 1607, 12 gennaio 1608.

appena si offrisse propizia l' occasione (1). In verità, è difficile trovare un ufficio di polizia così bene organizzato, così previdente e sollecito, così pienamente a giorno d' ogni più minuta cosa e tanto esattamente informato de' fatti altrui e quasi quasi degli altrui pensieri e sentimenti, come il tribunale della S. Inquisizione, questo tribunale onniveggente e onnipotente che, nello stile immaginoso del seicento, si sarebbe potuto chiamare uno strano impasto di Argo e di Briareo.

L' 11 febbraio 1589 l'inquisitore riceve da Roma l' avvertimento di usare ogni diligenza e segretezza per arrestare, non appena arriveranno a Bologna, Alberto Schenk, barone di Limburgo, principe ereditario del Sacro romano impero, luterano pessimo ed ostinato, e con lui il figliuolo del duca di Sassonia, servendosi, ove sia d' uopo, anche del braccio secolare. Senza porre tempo in mezzo, il 25 febbraio risponde egli d' aver messo sotto custodia il primo dei due; ma la S. Congregazione il 1° marzo gli riscrive d' assicurarsi se l' arrestato sia veramente lo Schenk o non sia piuttosto il barone Giovanni di Stubenberg, per la cui liberazione aveano fatto istanza la nazione germanica di Siena e quella di Bologna: ove non sia lo Schenk, lo liberi, facendosi dare sicurtà di lire 2000 e imponendogli l' obbligo di non lasciare la città senza licenza (2).

Il 26 gennaio 1591 ecco un altro avviso all' inquisitore d' imprigionare, appena capitasse, Roberto Hansfeld di Glocester, *che si crede sia una spia della regina d' Inghilterra* (3); il 12 agosto 1592 ecco un rescritto simile ri-

(1) Id. id., vol. D, lettera dal 12 agosto 1592.
(2) Id., id., lettere dell' 11 e 25 febbraio e del 1 marzo 1589.
(3) Id. id., ibid., lettera del 26 gennaio 1591.

guardante il portoghese Paolo Datti, su cui pesavano gravissime accuse di protestantesimo (1); il 12 novembre 1594 ecco l'ordine di cattura per Pietro Vorath, gentiluomo inglese, ritenuto eretico (2); e nel maggio 1608 per il bolognese Gasparo Canossa che girava il mondo facendo l'indovino ed era qualificato *pericoloso maestro d' eresia* (3). Agli esempi recati ne aggiungerò un ultimo degno di menzione per la persona cui si riferisce. Sui primi d' ottobre del 1735 si scrisse da Roma all' inquisitore esser probabile avesse a entrare nel territorio bolognese Pietro Giannone, uomo assai pericoloso; nel caso che ciò avvenisse, volesse adoperare ogni industria per averlo nelle mani. L' inquisitore il giorno 15 replicò che non avrebbe mancato *di fare tutte le diligenze possibili per ridurlo nelle carceri del S. Officio appena capitasse in questi contorni;* e che avrebbe a tal fine *data tutta la mano anche il sig. Duca di Modena, quando si trovasse nel suo Stato;* temeva però che tutte le sue diligenze sarebbero inutili, perchè *si dice che il Giannone si trovi di già verso il Piemonte* (4).

(1) Id. id., ibid., lettera del 12 agosto 1592.

(2) Id. id., ibid.. lettera del 12 novembre 1594.

(3) Id. id., vol. G, lettera del 17 maggio 1608. Fra le colpe imputate a costui c' era quella d' aver istruito nelle dottrine calvinistiche il piacentino G. B Verino, il quale, tornato da Ginevra dov' era fuggito, era poco dipoi morto all' ospedale di Verona, pertinace nell' eresia, tanto che si procedette contro la sua memoria e si consegnò il cadavere alla curia secolare perchè fosse bruciato (*Decreta S. Congr. ecc.*, c. 299, luglio 1608).

(4) *Registro delle lettere ecc.* cit., lettera dal 15 ottobre 1735. Com' è noto, il povero Giannone fu incarcerato la Pasqua del 1736 in Piemonte, e morì in carcere nel 1748. Il 4 aprile avea dovuto davanti al S. Officio fare la solenne abiura. E dire che la sua eresia consisteva nell' essere un ribelle alla Curia romana per avere scritto la *Storia civile del Regno di Napoli*,, ove dimostra quanto debole sia il fondamento giuridico delle pretensioni di Roma su quel regno.

Ora, con tutte codeste angherie e molestie e con tutti gli accennati pericoli c' è proprio da meravigliarsi di trovare ancora dei forestieri i quali avessero il coraggio di venire a Bologna, in questa dotta e grassa e commerciale città che ne' suoi tempi felici avea visto accorrere fra le sue mura, avidi di scienza e di piacere, stranieri da ogni angolo d' Europa, e che allora la paurosa bacchettoneria della S. Inquisizione avrebbe volentieri trasformata in un grande convento e, potendo, separata dal resto del mondo con una specie di muraglia della Cina. È proprio vero: *Quam parva sapientia regitur mundus!*

XI.

Se i *nefandissimi eretici* erano considerati dal S. Officio come i peggiori nemici della fede cattolica, non erano essi i soli, poichè funesti alla purità e integrità della medesima erano reputati tutti coloro che in qualsiasi altro modo e sotto qualsivoglia altro aspetto violavano o negligevano le dottrine e i precetti della Chiesa o professavano religione diversa, quantunque di origine anteriore alla Riforma evangelica e non avente con questa alcuna relazione. Il principio fondamentale era di ritenere errore e peccato tutto ciò che, vecchio o nuovo che fosse, non entrava nel grembo del cattolicismo: se prima della rivoluzione protestante si era stati, dirò così, longanimi e tolleranti, anche per circostanze speciali, ora bisognava invece stare molto in guardia e non transigere più, poichè dal non essere cattolici o dal compiere atti riprovati dalla Chiesa di Roma era facile il passo alla vera e pestifera eresia luterana. E in così fatto genere d' argomenti non

si poteva certamente dire che la cultura teologica e filosofica avesse slargata la mente dei prelati della S. Congregazione, nelle decisioni dei quali predominio grandissimo esercitavano ancora tutti i vecchi pregiudizi, tutte le antiche tradizioni ieratiche, tutti i suggerimenti dell'esclusivismo più meschino e più irragionevole.

Appunto perciò nel novembre 1556 un ordine da Roma, *sub poena triremium, iniuncta poenitentia salutari,* sfratta dalle terre della Chiesa gli astrologi (1). E pensare che mezzo secolo prima Giulio II interrogava proprio loro per conoscere il punto delle stelle favorevole alla fondazione del castello di Galliera e all'erezione della propria statua in Bologna.

Nell'agosto 1555 Paolo IV, considerando che d'impedimento alla salute pubblica era *il pernicioso commercio degli Ebrei,* comandò " in Bologna, che in una parte della città stassero separati dagli altri e che portassero un segno, cioè un berretto giallo col quale fossero conosciuti schiavi della loro usuraria ostinatione „ (2); i magistrati cittadini, col consiglio del vescovo, assegnarono poi ad essi una contrada *che tiene ancora il nome d'Inferno,* nome *che s'uguagliò a' meriti della loro perfidia:* in tal modo *furono allontanati dall'humana conversatione così fieri nemici del vero Iddio, peggiori degli idolatri* (3).

Succeduto nel pontificato Pio V, con un motuproprio del 26 giugno 1569 li bandì addirittura dallo Stato ecclesiastico, fuorchè da Roma e da Ancona, dando loro sei mesi per provvedere alle cose proprie (1): *esilio salutifero e di non poca utilità per Bologna,* esclama, nella piccolezza del suo cervello, il buon Celso Faleoni, autore delle *Memorie historiche della Chiesa bolognese;* benchè io non so quale vantaggio potesse portare alla città un esodo di circa 900 persone, dedite ai cambi ed ai commerci, chè tante allora dovettero uscirne, secondo i calcoli del Bianchetti (2). Era un saggio di quella stessa politica che con Filippo II e Filippo III dovea poco di poi produrre la desolazione dell'Andalusia, e con Sisto V quella della Calabria.

L'esilio però quella volta non fu lungo, poichè il pontefice nel 1586, per buona somma di denaro, li riammise daccapo in Bologna (3). Ma furono denari male spesi, perocchè papa Clemente VIII nel 1593, *volendo svellere le radici di velenosa fellonia quale sempre cadente rendeva in ogni stato il beneficio della salute,* riconfermò *la legge pietosa e ragionevole* di proscrizione contro di loro, legge *la cui esecutione fu in Bologna molto profittevole* (4).

Circa un secolo dopo il cardinal legato Girolamo Gastaldi, con decreto dell'8 giugno 1682, ordina che gli Ebrei che transiteranno per la città, entrando in essa prima delle ore ventuna, debbano seguitare il loro viaggio; entrando dopo, debbano alloggiare non altrove che all'osteria del *Cappello rosso* e partire il domani al levar del sole, salvo che non abbiano licenza di fermarsi tre dì: pena ai trasgressori tre tratti di corda (5). Questo

(1) *Decreta S. Congreg. ecc.* cit., c. 28.

(2) Bianchetti, Op. cit., tomo II, c. 801-802. Fu questo stesso pontefice che nel 1555 ridusse l'usura del 20 per cento, che gli Ebrei esercitavano, al 12 per cento.

(3) Faleoni, Op. cit., pag. 589.

(1) Bianchetti, Op. cit., tomo II, c. 827. – Faleoni, Op. cit. pag. 604.

(2) Bianchetti, Op. cit., ibid.

(3) Faleoni, Op. cit., pag. 626.

(4) Faleoni, Op. cit., pag. 636.

(5) *Miscellaneo per il S. Officio*, tomo III, parte 2ª, ad ann.

decreto, caduto un po' in dimenticanza, fu richiamato in vigore il 23 febbraio 1706 dal cardinal legato Ferdinando d' Adda, e nel giugno 1733 dall' inquisitore G. L. de Andujar (1).

La rinnovazione di tali editti mostra che in pratica era difficile metterli in esecuzione, e che spesso le parole sonavan diverse dai fatti, la cui realtà ineluttabile finiva talvolta col soverchiare i dogmi del pregiudizio. Forse la stessa autorità ecclesiastica comprendeva che, se nulla accadeva di straordinario, si poteva anche chiudere un occhio sulle infrazioni, finchè queste si tenevano entro certi limiti ed erano circondate dalle necessarie cautele. A questo mondo son sempre possibili degli accomodamenti, e facilmente, quando urge il bisogno, si piegano, anco i rigidi sofismi dell' intolleranza.

L' accennata rinnovazione ci rivela però nel medesimo tempo anche la continua preoccupazione e l' incessante vigilanza esercitata dalla sopra menzionata autorità, cui soltanto il diminuire via via e il dileguarsi del pericolo per la fede rendeva probabilmente più remissiva e indulgente.

Un' altra prova della sua assidua ed occulata attenzione a tutto ciò che potesse come che sia menomare l' integrità della religione, del culto o delle istituzioni della Chiesa l' abbiamo in una lettera dell' inquisitore di Bologna in risposta ad analoga richiesta della S. Congregazione romana. Scrive egli in essa, il 25 febbraio 1736, che *fece tutte le diligenze estragiudiziali più minute per scoprire se dal settentrione fosse serpeggiata fin qua l' infezione*

(1) Id. id. ibid., ad ann. 1706, tomo IV, ad ann. 1733.

dei Liberi Muratori, ma che non gli riuscì di trovare il minimo benchè lontanissimo indizio; che del resto, non avrebbe mancato di *stare con la più solerte attenzione anche in avvenire sopra tale conventicola* (1).

Il Consiglio dei Dieci, a Venezia, rinomato come il corpo politico più onniveggente e onnisciente in materia di polizia, non conobbe l' esistenza di logge massoniche nello Stato che nel 1785: i padri della S. Inquisizione gli potevano davvero dare dei punti.

Non ostante la loro lontana preveggenza, quella infezione tuttavia crebbe e si diffuse e giunse fino a noi, sopravvivendo alle persecuzioni e ostinata a durare ancora, quantunque, tramontato l' alto ideale che la ispirava e sostituitosene a questo uno fittizio, siano per essa, come per la S. Inquisizione, cessate le cause della vita.

Una cura di capitale importanza per contrastare allo spargersi dell' eresia fu quella che riguarda i libri, e il S. Officio non risparmiò fatiche per attendervi col massimo zelo e con quella rigorosa oculatezza che dalla S. Congregazione era insistentemente raccomandata (2).

È a tutti noto come *la peste luterana* sia arrivata fra noi col mezzo dei libri che, dopo i primi portati in Italia, tra il 1519 e il 1525, dal libraio pavese Francesco Calvi (3), pullularono per ogni dove, stampati e divulgati sotto falsi titoli e falsi nomi d' autori (4). Per tempo

(1) *Registro delle lettere ecc.*, lettera del 25 febbraio 1736.

(2) *Litterae S. Congreg.*, vol. F, lettera del 1603.

(3) T. Maccrie, *Istoria del progresso e dell' estinz. della Riforma in Italia*, Parigi, 1835, pag. 30-31. — B. Fontana, Op. cit., vol. II, pag. 24-26. — Id. *Docum. vatic. cit.*, VII, breve del 25 gennaio 1524.

(4) Il cardinal Morone nella sua confessione al S. Officio di Roma, durante il suo processo, espone ch' egli *a quodam librario Mutinae vel*

quindi la Chiesa cercò di mettere argine all' invasione di codesto potente mezzo di propaganda, pubblicando editti di proibizione, elenchi di opere vietate, indici espurgatorî i quali eran poi rinnovati da quasi tutti gl' inquisitori nell' atto della loro entrata in ufficio, e via via ampliati con successive aggiunte dimostranti l' inanità degli sforzi per impedire lo straripamento del pensiero modernamente ribelle.

Il 12 luglio 1543 fu a Bologna fatto un decreto di proibizione di libri eretici dai cardinali di S. Clemente, S. Sisto, S. Cesare e S. Silvestro e firmato dai cardinali Burgen e Guidiccioni (1); il 29 aprile 1550 un nuovo e più ampio editto è mandato fuori da Giulio III contro la lettura di libri luterani o sospetti, e per revocare tutte le licenze concesse di leggerne, venderne, comprarne e tenerne (2); il 4 giugno 1558 la S. Congregazione spedisce un ordine con cui vieta d' introdurre *per terra o per acqua*, in verun modo, libri, senza licenza dell' inquisitore, fra Eustacchio Locatelli da Bologna, sotto pena, da infliggersi a suo arbitrio, d' una multa di mille ducati d' oro

Bononiae duas capsas librorum haereticorum deprehensas tollit. E più oltre dice ch' egli *intercepisse, dum esset legatus Bononiae, summam librorum lutheranorum quae vehebatur a mulione Lucam, sed illam transmisisse ad fratrem Leandrum inquisitorem et ad eum scripsisse.* L' inquisitore di Bologna qui nominato è fra Leandro Alberti. Nella sentenza del S. Officio di Roma contro il Carnesecchi (agosto e settembre 1567) è detto che un amico del cardinal Morone, Baldassare Altieri, *apostata e luterano, teneva commertio et intelligenza con i principi et heretici protestanti di Germania et faceva monopolio di libri heretici et sospetti* (G. Manzoni, *Estratto del processo di P. Carnesecchi* in *Miscellanea di storia ital.*, vol. X, Torino, 1870).

(1) *Processi d' eresia ecc.*, cit., pag. 25, in nota.

(2) Fontana, Op. cit., vol. II, pag. 516.

applicabile all' Officio della S. Inquisizione, e della perdita dei libri e *delle bestie, navi e veicoli* con cui fossero stati trasportati (1); lo stesso anno, il 29 dicembre, Paolo IV ritira tutte le licenze di stampare, vendere, leggere e tenere libri ereticali, eccetto che per gl' inquisitori generali (2).

Nel gennaio 1682 l' inquisitore di Bologna fa affiggere un bando col quale proibisce il possesso di libri messi all' indice; ordina che i dazieri o gabellieri *mandino in Gabella* quelli che arrivassero a mercanti e non ne consentano l' uscita se non col permesso del deputato dal S. Officio al loro esame; che i libri portati da passeggeri o viaggiatori si lascino entrare, purchè abbiano la lista sottoscritta dagl' inquisitori dei luoghi donde vengono; che gli stampatori debbano davanti all' inquisitore fare il giuramento voluto dalla S. Congregazione, non stampare senza licenza e portare copia pulita e integra, firmata dall' autore, al S. Officio il quale concederà *l' imprimatur* dopo che l' avrà collazionata con l' originale; che gli eredi e gli esecutori testamentarî non possano dare, leggere, prestare nè vendere libri lasciati da morti, senz' averne il consenso dal sacro tribunale, cui prima sarà presentato l' elenco (3). Non si potrà certo dire che di precauzioni non ce ne fosse abbastanza. Negli uffizi della Gabella, alle porte della città, risiedeva un apposito commissario il quale frugava nelle valigie di chiunque giungesse, rovistava nelle balle di

(1) *Volume di carte varie* cit., in Bibl. com. di Bologna.

(2) Fontana, Op. cit., vol. II. pag. 558. Altri editti di proibizione sono pubblicati a Bologna negli anni 1572, 1573, 1574, 1576, 1578, 1579, 1581, 1657, 1664 ecc. (R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 29 settembre 1657. Archivio arcivescovile di Bologna: *Busta di carte varie*).

(3) *Regestum actorum S. Off. Bonon. ecc.* cit., ad ann.

mercanzia, con lo speciale incarico d'esaminare accuratamente libri e carte e di sequestrare tutto ciò che reputasse pericoloso o sospetto (1) e mandarlo all'inquisitore perchè lo riponesse nell'archivio del S. Officio (2).

Ma anche i libri e le scritture ebbero i loro contrabbandieri, contro i sottili accorgimenti de'quali non sempre bastarono l'avvedutezza dei delegati della Inquisizione nè gli occhi de' suoi padri maestri (3).

Quanto al giuramento che i librai dovevano prestare, era il seguente:

" Inginocchiato avanti il vicario del S. Officio, toccando i sacrosanti Evangeli, giuro e prometto d'esercitare l'arte dello stampatore o libraro cattolicamente, sinceramente e fedelmente conforme alle constitutioni e Bolle apostoliche e alli decreti del sacrosanto Concilio di Trento etc. etc., nè ammetterò mai in compagnia mia o terrò appresso di me per aiuto o servitio dell'esercizio mio alcuno del quale sii consapevole che sia infetto d'eresia

(1) *Processi d'eresia ecc.* cit., pag. 25. Nelle città marittime il S. Officio teneva un commissario particolare il quale doveva visitare le navi che arrivavano per accertarsi che non portavano libri proibiti (*Decreta S. Congr. ecc.*, c. 695, giugno 1593). In una lettera del 27 novembre 1649 (R. Arch. di Stato: *Litt. ad S. Congreg.*) l'inquisitore di Bologna parla di *libri trovati nelle balle che sono state introdotte in questa mia giurisditione, di nuovo stampati da heretici o ne' luoghi d'heretici che contengono heresie formali e propositioni erronee e scandalose.*

(2) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera cit. — ... " quali libri tutti si conservano nel Archivio di questo S. Officio, perchè non permetto che altrove si tenghino simili libri. „

(3) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del luglio 1573: la S. Congregazione si lagna coll'inquisitore perchè in Bologna, a dispetto della proibizione, si vende clandestinamente il Boccaccio. E nel 1603 (Id. id., vol. F) trovo un'altra lagnanza perchè *spesso uscivano e circolavano stampe e libri eretici.*

o vero in altro modo nemico della S. Chiesa cattolica romana e sede apostolica. „ (1).

La vigilanza sui libri era incessante e la S. Congregazione non faceva che stimolare in proposito gl'inquisitori con esortazioni e avvertimenti a cui offriva facile pretesto qualunque più futile inezia accidentale.

E così il 28 febbraio 1573 si scrive da Roma che si faccia tutto il possibile per impedire l'entrata dalla Francia o da Basilea e la vendita del *Theatro della vita humana* e del *Dittionario greco-latino stampato dal Crespino*, essendovi in essi molte empietà ed eresie (2); il 10 ottobre successivo si riscrive per la proibizione della *Gloriosa eccellenza delle donne o di Amore* e della *Esposizione di Folengo monaco nero sopra li Salmi* (3); il 7 luglio 1601 per quella del *De potestate Principis* di P. A. Pittra, perchè contenente proposizioni ereticali (4); il 17 gennaio e il 15 ottobre 1708 per interdire la lettura d'una lettera stampata a Londra l'anno prima da Cristoforo Caminata, un cattolico italiano apostata, lettera piena d'errori e di bestemmie calvinistiche (5).

Anche la revisione dei libri era oggetto d'uno studio meticoloso al quale non isfuggiva, starei per dire, una virgola: bastava che in una ristampa, anche d'un libro notissimo, fosse mutata una parola perchè si proibisse il libro. Questo per l'appunto toccò all'edizione veneziana del

(1) *Regestum actorum ecc.*, ad ann. 1684.

(2) *Litterae S. Congr.*, vol. C, lettera del 28 febbraio 1573.

(3) Id. id., ibid., lettera del 10 ottobre 1573.

(4) Id. id., vol. F, lettera del 7 luglio 1601. Era stato stampato a Venezia nel 1599.

(5) *Regestum actorum ecc.*, ad ann. 1708.

Missale fatta dal Giunti nel 1597, come apparisce dall' ordine di proibizione trasmesso all' inquisitore di Bologna dalla S. Congregazione il 22 gennaio 1601 (1).

In occasione della contesa dell' Interdetto, quando maggiormente formavano argomento di lotta l' estensione della potestà pontificia ed era messa in dubbio la validità delle pretensioni della Curia e delle immunità ecclesiastiche, il S. Officio diventò, se è possibile, ancora più vigile e ombroso e più irritabile, basti dire che finì col confiscare e bruciare addirittura tutte le scritture e le stampe che provenivano da Venezia, giudicando a priori ch' esse contenessero proposizioni velenose e temerarie (2). L' espediente era certo il più spiccio, ma tuttavia non fu ancora sufficente, tanto più che c' eran degli stessi religiosi che si dilettavano a procurarsi di sotto mano quelle carte scomunicate (3).

Naturalmente il contravvenire in qualsiasi modo ai decreti dell' Inquisizione, anche su tale negozio dei libri, costituiva colpa d' eresia e come tale cadeva nella competenza del S. Officio. Abbiamo de' casi curiosi in questo genere di peccato.

Il 18 febbraio 1571 la S. Congregazione impone al padre inquisitore di Bologna che costringa ad abiurare *de vehe-*

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. F, lettera del 22 gennaio 1601.

(2) Id. id., vol. G, ad ann. 1606. Con lettera del 28 ottobre 1606 però la S. Congregazione dava facoltà all' inquisitore di Bologna " di conceder licenza a Lettori, Legisti e Canonisti dello Studio di tenere e leggere il *Consiglio* dei Dottori di Padova a favor della Signoria di Venezia circa l' interdetto, ad effetto di rispondere e confutare detto *Consiglio*. Avverta di dar tale licenza a persone intelligenti e atte a confutar tale *Consiglio* „ (Id. id.).

(3) Vedi mio: *Un processo per un sonetto* cit.

menti Girolamo Cardano e proibisca i suoi libri, principalmente il *De rerum varietate*, essendosi trovati in essi degli errori in materia di fede; il 10 marzo gli aggiunge che quell' abiura gliela faccia fare privatamente, *coram congregatione* soltanto, e gli dica che Nostro Signore non vuole ch' egli legga più nè mandi alle stampe opera alcuna: codesto però non dovrà essere inserito nella sentenza (1).

Suppergiù il medesimo si ripetè a proposito del Tassoni, quando il 13 agosto 1622 all' inquisitore bolognese fu trasmesso l' ordine che non lasciasse correre in alcun modo per le mani del pubblico il poema eroicomico di Androvinci Melisone, la *Secchia*, finchè non fosse *corretto et emendato nella forma*, ciò che l' autore s' era esibito di fare conforme ai suggerimenti della S. Congregazione: intanto usasse ogni cura, *ma con destrezza*, per raccogliere e intercettare tutti gli esemplari che gli fosse stato possibile, *non giudicandosi prudente stampare la soppressione del libro* (2).

Trattavasi di persona ragguardevole per nome e per aderenze e suddita d' un principe non dipendente dalla Chiesa, e il S. Officio, tanto più che la cosa non era grave, preferiva ottenere l' intento copertamente, senza

(1) *Litterae S. Congreg.*, vol. C, lettere del 18 febbraio, 10 e 24 marzo 1571. G. Cardano nell' ottobre 1562 fu stipendiato come lettore di medicina nello Studio di Bologna, confermato nell' anno successivo e ricondotto nel 1570. Nel maggio 1563 gli fu concessa *in forma satis ampla* la cittadinanza bolognese per lui, per i suoi figliuoli e discendenti, e l' esenzione dai dazi finchè fosse rimasto a Bologna (R. Arch. di Stato: *Reggimento, Partiti*, vol. XXII, c. 16, 33, 36; vol. XXIII, c. 24).

(2) *Litterae S. Congreg.* vol. K, lettera del 13 agosto 1622.

rivolgersi a partiti violenti e clamorosi. Non già che si vergognasse de' suoi atti: un tribunale che condannava apertamente il Burlamacchi, il Carnesecchi e il Galilei e che non avea avuti riguardi nè per il cardinal Morone, nè per il patriarca Grimani, nè per Renata di Francia, non soffriva certo di cotali pudori. Ma non sarebbe stata savia politica mettere a rumore il mondo per cause lievi, quando si poteva facilmente evitare il chiasso e lo scandalo, senz' alcuno scapito d' autorità nè alcuna compromissione di coscienza.

Come ultimo esempio caratteristico ricorderò quello del padre provinciale dei Minimi di S. Francesco di Paola il quale, desiderando stampare la *Comedia di Dante*, da lui ridotta in versi latini eroici, e avendone domandato licenza all' inquisitore generale di Bologna, non la potè ottenere perchè questo volle sentire prima il parere della S. Congregazione, sembrando a lui che *quell' opera possi haver qualche eccettione* (1).

Se non che in codesta faccenda de' libri quelli che più di tutti erano esposti a pericolo e soggetti alla fiscalità, per così dire, dell' Inquisizione erano i librai e gli editori, per i quali era facilissimo incorrere in guai nulla nulla avessero trascurato o dimenticato una delle mille disposizioni riguardanti l' arte loro.

Alessandro Bellentani da Carpi, avendo dato alle stampe alcune proposizioni non del tutto ortodosse, attribuendole erroneamente a S. Agostino, fu il 1 dicembre 1658

(1) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congr. ecc.*, lettera del 6 settembre 1653.

severamente ammonito dal S. Officio, *con divieto di stampare in materia di gratia* (1).

Il 23 maggio 1562 l' inquisitore di Bologna manda fuori un *bando generale contro librari et venditori di libri et stampatori*, già uscito in Roma dieci giorni prima; e lo stesso bando è rinnovato nel 1566 (2). E intorno ai libri proibiti e ai librai e stampatori il cardinale Gabriele Paleotti, vescovo e poi arcivescovo di Bologna, fece pure delle *ordinationi*, compendiate nel gennaio 1603 dal suo successore e congiunto Alfonso Paleotti, le quali dovevano ogni anno essere pubblicate dai curati della diocesi *la domenica fra l' ottava del Corpo di Cristo e la XIV dopo la Pentecoste*, ordinazioni minuziose da disgradare qualsiasi più rigido uffizio di censura (3).

Quando la rete delle prescrizioni e delle inibizioni è così larga e a maglie tanto minute è impossibile non incapparci dentro. E c' incapparono, infatti, Giacomo de Mantiis, Carlo Zenero e G. Fr. de Vico piemontese i quali il 12 agosto 1642 furono dal S. Officio condannati a penitenze salutari perchè avevano stampato e divulgato un foglio, senza frontispizio, d' un libro, benchè non proibito: *Dei ragguagli di Cipro*, mutatone il titolo in *Ragguagli amorosi* e facendolo apparire edito a Venezia (4).

Toccò di peggio il 12 luglio 1644 al bolognese P. Sella, legatore di libri, il quale, per aver vendute alcune copie del *Divorzio celeste* e d' una certa scrittura politica concernente il papa e altri prelati, fu condannato alla galera per

(1) *Liber expeditorum ecc.*, ad. ann. 1658.
(2) *Volume di carte varie ecc.* cit., in Bibl. com. di Bologna.
(3) Vedi appendice VI.
(4) *Liber expeditorum ecc.*, ad ann. 1642.

cinque anni; al libraio Carlo Manolesi, a cui, per aver tenuti nella sua bottega libri proibiti, furono inflitti tre colpi di fune e tre anni di carcere; al libraio Bernardino Duccio di Bologna che si prese pure tre anni di carcere per essersi lasciato trovare sotto il banco quello scomunicato libro del *Divorzio celeste* (1).

Il 21 luglio dello stesso anno 1644, e sempre per causa del medesimo libro, il libraio più sopra menzionato G. Fr. de Vico fu punito con un anno di prigione e con l' esilio da Bologna per tre anni; il copista Giuseppe Sabbatini da Monterotondo con la stessa pena per aver cooperato alla vendita degli esemplari; e con sei mesi di carcere il sacerdote bolognese Giovanni Ranosio per averne procurata la lettura, Jacopo Ferrari da Bologna per averne regalata copia a un concittadino, e il veneto Luigi Salvioni perchè l' aveva tenuto presso di sè e fatto conoscere ad alcuni compagni (2). Due anni dopo un altro libraio bolognese, B. Bocchino, avendo pubblicate alcune *cantilene* per sortilegi, fu condannato nientemeno che alla galera per dieci anni (3).

Frequentissime sono le perquisizioni ordinate dal S. Officio nelle botteghe dei librai e anche in case di cittadini particolari, per denunzie avute o per sospetto che vi tengano libri proibiti. Nessuna persona, nonchè mediocremente colta, che sappia appena appena leggere, è sicura

(1) Id. id., ad ann. 1644.

(2) Id. id., ibid. Il 15 dicembre 1638 erano stati processati e condannati a penitenze salutari G. B. Calvi, mercante bolognese, e G. de Checchi perchè, sebbene inconsciamente, avevano fatto venire da Venezia l' *Adone* del Marino, proibito (Id. id. ad ann.).

(3) Id. id., ad ann. 1646. Questo disgraziato morì poi a Roma nelle carceri di Tordinona, mentre aspettava d' essere mandato alla galera.

dallo sguardo del sacro tribunale che penetra entro le pareti domestiche, che spia nei più riposti recessi e coglie la più lieve imprudenza, la più innocente indiscrezione.

Appunto per rinvenire libri proibiti nel luglio 1589 si perquisisce l' abitazione del già nominato Cornelio Tasso (1); nel febbraio 1688 l' officina del sarto G. B. Gardi (2), e il 15 novembre dell' anno medesimo si butta a soqquadro la bottega del libraio G. Ruffini, piacentino, e gli si sequestrano parecchi volumi (3).

Tale rigore s' estendeva anche alle stampe e alle incisioni: il 7 luglio 1590 da Roma si raccomanda all' inquisitore d' investigare se alcuno tenga immagini d' Enrico IV già re di Navarra, essendo vietato conservare ritratti di rei condannati per crimine *laesae majestatis divinae che sono gli heretici et massime relapsi et impenitenti* (4).

Povero bearnese! nemmeno la messa bastava a salvarlo dalle ire tenaci dell' Inquisizione, alla quale non poteva proprio andar giù l' editto di Nantes, documento d' illuminata tolleranza, inesplicabile per essa in que' tristi tempi in cui la lotta per la fede non consentiva di dar quartiere agli avversari, come non l' avea consentito nella notte di S. Bartolommeo e come non dovea consentirlo durante il sacro macello di Valtellina.

Per mostrare fino a che punto arrivasse lo scrupolo di vigilanza del S. Officio basterà ch' io dica che sui primi del gennaio 1615 il *Reggimento* di Bologna mandò una

(1) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 22 luglio 1589.

(2) *1688 Processorum ecc.*, tomo II, ad ann.

(3) Id. id ibid.

(4) *Litterae S. Congr.*, vol. D, lettera del 7 luglio 1590.

supplica alla S. Congregazione romana nella quale chiedeva di poter tenere nella libreria lasciatagli da Ulisse Aldrovandi, ch' era stata allogata in sei stanze nel palazzo pubblico, certi libri di lui, de' quali adducevasi la nota, benchè fossero proibiti. L' inquisitore accompagnò bensì la domanda, ma con una lettera dove esprimeva parere contrario all' accoglimento di essa: e da Roma il 18 dello stesso mese venne la decisione che quei libri si conservassero nel S. Officio *con far menzione che erano libri del Reggimento* (1). Aggiungerò ancora, per colmare la misura, che il 28 gennaio 1640 la S. Congregazione, non contenta delle usate, mise in vigore *una nuova diligenza e cautela*, ordinando che d' allora in avanti le fossero mandati, *ante impressionem*, i frontispizi de' libri stessi per i quali s' era già conceduto l' *imprimatur* (2). Quando si pone mente a tutto ciò, pare quasi un sogno che si sia riusciti, sbaratttando tanti ostacoli e rompendo tante ritorte, a conseguire la libertà di stampa, che è necessario compimento della libertà del pensiero.

Eppure tutte quelle infinite precauzioni e prescrizioni non riuscivano sempre a ottenere l' intento che s' erano proposti coloro che tanto sottilmente le aveano meditate, poichè, come prova il loro rinnovarsi e raffittire e inasprirsi, libri non ortodossi pubblicavansi alla macchia, s' introducevano e si divulgavano di straforo e si leggevano nascostamente, non ostante la fiera coercizione e il soprastante pericolo. Ma già è vano e ridicolo presumere d' arrestare con un foglio di carta l' impeto d' una fiumana; e il pensiero è ben più infrenabile che la fiumana non sia.

(1) Id. id., vol. I, lettera del 17 gennaio 1615.

(2) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 16 marzo 1652 e del 14 luglio 1657.

La stessa S. Congregazione era convinta della non molta efficacia de' suoi sforzi allorchè il 26 luglio 1614, quasi sconfortata, scriveva all' inquisitore di Bologna che pur troppo, il numero dei libri infetti cresceva sempre piú e che ormai se ne stampava dappertutto. E poichè uno de' principali empori di essi era Francoforte, aveva commesso a certo dott. Valentino Leuchtio di compilare una lista di quelli che i cattolici potevano comperare, e di rifarla tutti gli anni per le due fiere che semestralmente si tenevano in quella città (1). Se non che anche la confisca anticipata nei luoghi d' origine era destinata a non aver praticamente alcun durevole effetto.

XII.

Per attraversare la via al diffondersi della *heretica pravità* e impedire che prendesse piede, il S. Officio non si contentò dei provvedimenti e de' ripieghi di cui ho discorso fin qui, ma ne adottò parecchi altri, tutti diretti al medesimo scopo, alcuni di natura punitiva, altri di genere eccitatorio per rinvigorire il cattolicismo, per rinforzare la fede affievolita, quasi in contrapposizione alla propaganda ereticale, e per educare una generazione devota e religiosa la quale facesse dimenticare gli scatti di ribellione di quella che l' avea preceduta nella palestra del mondo.

(1) *Litterae S. Congreg.*, vol. H, lettera del 26 luglio 1614.

In esecuzione delle decisioni del Concilio di Trento, si stabilì che non potessero ascendere agli ordini sacri gli *heretici o sospetti nella fede nè i figliuoli o nipoti loro fino alla seconda generatione per linea mascolina, nè fino alla prima per discendenza di femmine, quando però tali heretici siano morti pertinaci,* prolungando così biblicamente nei figli le colpe e le pene dei genitori (1).

Nel 1591 si dispose ancora che gli apostati presi nelle guerre contro i Turchi *non potessero da Turchi essere riscattati,* ma convenisse tentare di ricondurli alla vera religione, e se non ne volessero sapere, s' avessero a trattare come eretici ostinati e impenitenti (2).

Nell' aprile del 1610 la S. Inquisizione ordinò che si dovessero esumare le ossa degli eretici sepolti in luogo sacro e levarle dalle chiese cattoliche; provvedimento, invero, poco cristiano, il quale doveva attuarsi, possibilmente, senza scandalo cioè segretamente e, se così non si poteva, *usando della connivenza dei cattolici* (3). Era raro il caso, del resto, che fosse necessario ricorrere ad esso e, in nome della fede, commettere una profanazione, poichè i giustiziati per colpa ereticale e i morti in istato d' eresia riconosciuta si seppellivano *alle mura,* in luogo apposito, non consacrato, e a lume spento (4). A ogni modo, anche questa disposizione entrava nel numero di quelle escogitate per incutere terrore negli animi, essendo

(1) *Il compendio degli ordini ecc.* cit., pag. 75.

(2) *Decreta S. Congr. ecc.* cit., c. 62.

(3) Id. id., c. 422. L' esumazione doveva esser fatta *cum malitia et cum dexteritate* (Id. id, c. 533, anno 1616).

(4) *Litterae S. Congreg.,* vol. D, lettera del 16 gennaio 1588 — R. Archivio di Stato: *Catalogo di tutte le gius. ecc.* cit., c. 59 t.

sempre presso tutti i popoli civili vivo e profondo il sentimento che fa sacre le tombe e li spinge ad onorarle.

Quanto ai mezzi messi in atto dalla Chiesa per rinsaldare la fede vacillante, ne accennerò uno soltanto, non volendo uscire dal mio particolare argomento.

Verso il 1567 il vescovo Gabriele Paleotti, altre volte ricordato, alle tante istituzioni pie da lui fondate in Bologna ne aggiunse un' altra, raccolse cioè, *con l' opera e fatica dei padri Gesuiti, una compagnia di persone pie, huomini e donne, e furono deputate in ciascuno Quartiero della città cinque scuole per i fanciulli maschi e cinque per le femmine che non passano l' età di quatordici anni,* scuole bene ordinate e vigilate nelle quali per due ore ogni domenica s' insegnasse la dottrina cristiana (1). Nelle campagne poi fu stabilito che i curati dovessero comporre una specie d' elenco dei fanciulli e radunarli ogni festa in chiesa per istruirli specialmente nel catechismo e nelle orazioni (2).

Ora, con tutti questi provvedimenti diretti e indiretti, persuasivi e coercitivi, lo scopo che Roma s' era prefisso di sradicare cioè l' eresia, di ristabilire l' unità della fede e d' impedire ogni minimo allontanamento dalle norme e dalle forme fissate dalla Chiesa cattolica, fu ottenuto e, vorrei quasi dire, anche oltrepassato. Già, la vera eresia si può considerare presso che estinta per effetto della pubblicazione e applicazione dei decreti del Concilio tridentino, *in quo peculiariter nostrorum temporum haereses*

(1) *Il compendio degli ordini ecc.* pag. 3-8.

(2) Id. id. ibid.

confutata sunt (1); e infatti, dopo i primi anni del 1600 i casi e i processi d'eresia sono scarsi e poco importanti. A buon diritto quindi, all'aprirsi del 1658, l'inquisitore di Bologna poteva, scrivendo a Roma, dirsi *singolarmente consolato per non haver hauto occasione di sottoscrivere alcuna sentenza di condannatione* ne' sei mesi precedenti (2); nel gennaio 1660 assicurare che *le sentenze di quest' ultimo semestre per gratia di Dio sono poche et di più ha vuote le carceri* (3); e nel luglio successivo far sapere alla S. Congregazione che ringraziava Dio *di non haver occasione di mandar nota delle sentenze, perchè non se n' è fatta alcuna e nemmeno ha per le mani alcuna causa rilevante* (4).

La paura e la persuasione hanno ormai compiuta l'opera e distolte le menti dagli errori e dalle lusinghe della Riforma: Bologna è ridivenuta interamente ed esuberantemente cattolica e da buona suddita del papa si stempera in dimostrazioni d'un cattolicismo formalistico e zelante e naviga in pieno mare di religiosità. Ogni velleità di rinnovamento religioso è cessata, ogni intenzione di lotta è spenta: nel campo della fede non c'è più alcuna dissonanza, nel dominio della Chiesa non ci son più nè ribelli, nè dissidenti, nè increduli o dubitosi. Fraterie, conventi, fondazioni pie, congregazioni e chiese si moltiplicano tutti i giorni, di guisa che verso la fine del 1700 in Bologna si contano 52 parrocchie, 200 tra chiese e cappelle, 36 con-

(1) *Variarum rerum, Vota, consilia etc.*, mss. nella Bibl. comun. di Bologna: non c'è indicazione di carta.

(2) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 2 febbraio 1658.

(3) Id. id., lettera del 3 gennaio 1660.

(4) Id. id., lettera del 7 luglio 1660.

venti di frati, 28 di monache con clausura e 11 senza, 51 luoghi pii, 997 religiosi claustrali e 1153 religiose, e un numero infinito di confraternite, di compagnie, di *coroncine* (1). Aggiungasi il clero secolare, o reggimentato per parrocchie o vagante senza designazione fissa, e il seminario fiorentissimo e scuole e collegi retti e tenuti da ecclesiastici.

Con un esercito così numeroso e con siffatto rifiorimento di pietismo e di devozione, il S. Officio smise quasi d'occuparsi d'eresia, e i suoi processi non trattarono più d'altra cosa che di violazioni di precetti ecclesiastici, di sollecitazioni *ad turpia*, di bestemmie, di *santità affettate*, di furti sacrileghi, di sortilegi e incantesimi (2).

A rinnovare agl'inquisitori la facoltà di procedere contro quest'ultima colpa ci avea pensato già Giulio II, " non volendo fosse ritardata l'opera del S. Officio nè che i veleni della heretica pravità si diffondessero più largamente „: aveva perciò mandato un breve all'inquisitore di Cremona, nel quale prescriveva che si dovessero punire i colpevoli di tali eccessi secondo le norme stabilite dai sacri canoni contro gli eretici. Adriano VI il 20 luglio 1523 aveva ripubblicato tale decreto: *Copia brevis in favorem inquisitorum quod possint procedere contra magos*, concedendo questa facoltà anche all'inquisitore di Bologna e ai suoi successori (3): infatti, nel gennaio 1524 troviamo

(1) *Memorie storiche di tutte le chiese distrutte o chiuse ne' passati tempi nella città di Bologna* — Bologna, 1828 — pag. 4 e 57.

(2) *Decreta S. Congreg. ecc.*, c. 1025 — *Sanctitates affectatae* mss. in Bibl. com. di Bologna — *Litterae S. Congreg.*, vol. M, passim — *Sententiae ab anno 1719 usque ad 1722 ecc. ecc.*

(3) *Volume mss. di carte varie ecc.* cit. ad ann. 1523.

che questo inquisitore, per ordine di Roma, procede già contro tre mirandolani imputati di *eresia degli stregati*, benchè fossero fuggiti dal carcere [1]. Più tardi Sisto V con una bolla vietò di nuovo l'uso di *scritture, libri e pratica delle arti di astrologia giudiziaria di far le natività e d'indovinare in qual si voglia maniera, et ogni sorti di magie che contengono incantesimi, stregherie, sortilegi, augurii, auspicii e superstitioni, sotto le pene de sacri canoni e dell'arbitrio degli Ordinarii et Inquisitori* [2].

Dopo d'allora molti erano stati i processi contro povere donne incolpate e convinte di malia e stregoneria e parecchie di esse eran perite sul rogo, come dimostra la lettera della S. Congregazione, sotto la data del 3 settembre 1589, in cui dichiara all'inquisitore bolognese d'aver ricevuto l'elenco delle *streghe bruciate a Bologna per commissione della felice memoria di papa Paolo IV* [3]. Ma trascorsa la prima metà del secolo 17°, i procedimenti del S. Officio, anche per gl'indicati generi di colpe, come

(1) B. Fontana, Op. cit., vol. II, pag. 456 — Id, *Documenti vatic.* cit. V, il breve é diretto al vescovo Polense, Altobelli, governatore di Bologna. Il processo durava ancora nel novembre (Id. ibid., breve XII).

(2) *Il compendio degli ordini ecc.* cit. pag. 23-24. Anche per gli esorcismi il S. Officio aveva un apposito *manuale* che si conserva manoscritto in uno dei volumi di *Sanctitates affectatae* appartenenti già al S. Off. di Bologna, in Bibl. com. di Bologna. Nel 1658 la S. Congregazione mandò poi all'inquisitore un'istruzione stampata *pro formandis processibus in causis strigarum* (R. Arch. di Stato: *Litterae ad S. Congreg. ecc.*, lettera del 16 ottobre 1658).

(3) *Litterae S. Congreg.*, vol. D, ad ann. 1589. Uno di questi processi di stregoneria durò dal 3 dicembre 1676 al 9 dicembre 1679 e finì con la condanna dei colpevoli a tre anni di carcere e al bando dallo Stato ecclesiastico: gli atti di esso riempiono un intero volume in folio (*1676 usque ad 1679 sortilegia et imposturae,* in Bibl. com. di Bologna).

sono meno frequenti, sono pure, salvo rare eccezioni, piú miti e non di rado, per la loro futilità sono proprio ridevoli.

Nel 1675 trovo registrato un processo contro uno sciagurato che s'impegnava di far morire un tale per via d'incantesimi [1]; nel 1688 ne trovo altri contro fattucchieri che, abusando dell'altrui dabbenaggine, si servivano di filtri magici per guarire il mal di denti, per curare malattie insanabili, per ottenere ricambio d'amore, per scoprire tesori [2]; e altri ancora contro persone non d'altro ree che di parole vaghe, mal dette e peggio capite, di qualche frizzo mordace, di frasi poco misurate o equivoche, d'invocazioni al diavolo [3], d'esclamazioni proferite nel giuoco o nella collera, come ad esempio: *Cospettino, cospettazzo, cospettonazzo o sanguinazzo* cui era appiccicato, *senz'intervallo, or di Dio, or di Cristo, or di Cristo sagrato* [4].

Certo Protesilao Savignani fu nell'aprile del 1699 severamente ammonito dal S. Officio perchè aveva empiamente pronunciata la bestemmia: *Puttana di Dio!* e la pena era stata leggera soltanto perchè nel corso del processo s'era venuti a sapere, con la conferma di testimoni, ch'egli, dopo quelle parole incriminate, aveva subito sog-

(1) *Volume ms. di carte varie* cit., denunzia anonima.

(2) *1688 Processorum ecc- — Lib. expeditorum ecc.*, ad ann. 1635, 1639 — *Miscellaneo per il S. Off.* tomo IV — *Volume mss. di carte ecc.*, ad ann. 1696 (maggio):

(3) *Liber expeditorum ecc.*, ad ann. 1635 (dicembre): trattavasi d'un ragazzo di 15 anni e fu condannato a sole penitenze espiatorie.

(4) *1699 aprilis usque ad 31 Julii Processus*, tomo II, ed ann. 1699. — *Sententiae ab anno 1719 ecc.*

giunto il nome *Bacco* (1): senza codesta attenuante chi sa mai come se la sarebbe cavata.

Nel gennaio 1719 fu condannato alle solite penitenze salutari e al carcere per tre anni un tale che, essendosi per l'appunto lasciato sfuggir di bocca uno di cotali sagrati, ad un compagno che l'aveva corretto col dirgli supporre egli che volesse intendere di *Dio Bacco*, aveva risposto che intendeva dire *di Dio buono e del migliore che vi sia* (2).

Nel gennaio 1733, per citare ancora un esempio, il S. Officio formò processo contro un giocatore il quale, avendo perdute più partite di seguito, irritato dalla sperpetua, aveva detto *potere più il diavolo che Cristo*, quantunque, ripreso dagli astanti e ravvedutosi, avesse compiuta la frase con aggiungere un *di legno* (3),

Aveva ragione l'Argentini che il 1° luglio 1733 scriveva all'amico Ringhieri, il già ricordato procuratore fiscale del S. Officio bolognese: " Le cause che ci mandano qua da codesta Inquisizione sono tutte bagatelle che potrebbero risolversi col voto di codesta consulta „ (4). Con siffatte miserande quisquilie io non so come i teologhi e i giuristi adunantisi in congregazione per discuterne sul serio, non scoppiassero a ridere, guardandosi l'un l'altro, come gli auguri ciceroniani.

Uno de' fatti caratteristici di questo rugiadoso periodo di rifioritura pietistica è il grande numero di conversioni dal protestantesimo al cattolicismo. Nel novembre 1737 abiura in Bologna al luteranesimo Giovanni Giorgio d'Anspach, nel dicembre certo G. C. Hirchmann di Norimberga; altri tre ne incontriamo nel 1738, due nel 1739, quattro nel 1742, (1): dopo si può asserire che non passa anno quasi in cui non se ne trovi qualcuno. Per lo più si tratta d'oltremontani, di soldati o di loro mogli, di mercanti che trafficavano in Italia e particolarmente a Bologna, di persone che per diletto, per salute o per ragioni di studio scendevano le Alpi e venivano a stabilirsi nel bel paese per un tempo più o meno lungo e desideravano vivere quiete e senza fastidi. Naturalmente il S. Officio li assoggetta all'abiura e, prima d'accoglierli nel grembo materno della Chiesa, conforme agli ordini della S. Congregazione, la quale dev'essere ragguagliata minutamente di tutto (2), li fa istruire nei dogmi cattolici e si assicura *della loro resipiscenza e della loro emenda, dopo avere con opportune interrogazioni provato il loro spirito* (3).

A proposito di codeste conversioni d'eretici, da Roma, il 18 maggio 1720, era stato avvertito l'inquisitore di Bologna che se si trattava di persone già validamente battezzate, non si dovevano ribattezzare; se invece di neofiti appartenenti a sette della parte più remota della Boemia, della Sassonia e del marchesato di Brandeburgo, *ove si battezza con acqua artificiale* e dove uno fa l'infusione e un altro proferisce le parole, o dove si versa l'acqua non

(1) *1699 aprilis usque ecc. Processus*, tomo II.
(2) *Sententiae ab anno 1719 ecc.*, ad ann. 1719.
(3) *Miscellaneo per il S. Off.* tomo IV, c. 162 (gennaio 1733).
(4) Id. id. ibid.

(1) *Registro delle lettere ecc.*, ad ann. Anteriori agl'indicati sono registrati tre casi nel 1637, uno nel 1639, uno nel 1640, due nel 1642, nove nel 1644, uno nel 1651, due nel 1660, uno nel 1688, uno nel 1727, tre nel 1728, ecc.
(2) Si mandavano a Roma perfino le copie autentiche delle sentenze e delle abiure dei convertiti (*Registro delle lettere ecc.* ad ann. 1737 e 1740.
(3) *Registro delle lettere ecc.*, lettera del 2 dicembre 1642.

sul capo del bambino, ma sulle mani del ministro battezzante, doveasi somministrar loro un nuovo battesimo (1).

Cosí anche a Bologna, come dappertutto in Italia, il S. Officio è ridotto oramai a una scuola per catecumeni e a un tribunale di polizia. Esso non incute più spavento come una volta, non preoccupa più gli animi con l'azione sua così largamente e paurosamente invaditrice e scrutatrice, ma infastidisce piuttosto con le sue piccinerie e opprime con le sue pedantesche esigenze, e non dovendo più vegliare alla conservazione della fede, contro cui nessuno più attenta, arzigogola su inezie formalistiche e consuma le ultime forze in eccessi di bigottismo, vera e propria degenerazione dello zelo sinceramente e intimamente religioso (2): triste, ma inevitabile tramonto!

Anche materialmente e nella sua esteriore organizzazione esso s'è venuto via via immiserendo: i vicariati son ridotti della metà, i familiari arrivano a mala pena alla cinquantina, i birri son discesi a quattro, e *un solo converso serve l'inquisitore, serve i carcerati e fa tutte le faccende del S. Officio* (3). Non ostante le apparenze, la decadenza è ormai nello spirito e nelle cose.

Prima ancora che la rivoluzione francese trionfante, rovesciato lo Stato pontificio, spazzi via codesto istituto del S. Officio, esso è già logoro e presso che inutile, essendo

(1) *Miscellaneo per il S. Off.*, tomo III, parte II.

(2) Fr. Becattini, *Istoria della inquisizione* — Milano, 1797 — pag. 279 scrive: " Gli ufficî secondari della Inquisizione di Bologna, Ferrara ecc. si affaticavano tuttavia, anche dopo il 1698, ad aggravare la mano sui sospetti d'eresia. „

(3) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congr.*, lettere del 15 ottobre 1653 e 21 luglio 1657.

quasi cessato il suo scopo, e non essendo esso adatto a correggere difetti, superstizioni e aberrazioni dovute, per la massima parte, all'ignoranza. La rivoluzione perciò non ebbe nè merito nè fatica a disperdere l'ombra d'un'istituzione che un tempo era stata tanto potente, che avea contribuito a salvare la fede e il papato, e avea dominato il mondo cattolico col sacro terrore de' suoi procedimenti. L'eccesso medesimo della sua potenza e dell'opera sua era concorso a mettere in evidenza la sua inutilità, mancando ormai la materia al funzionamento di così grande macchina.

Certo, il suo lavoro era stato enorme: non si può fare un calcolo delle cause trattate dal S. Officio di Bologna nei due secoli e mezzo circa della sua durata, a cominciare dagl'inizi della Riforma protestante, facendoci difetto molti elementi necessari al computo: dirò soltanto che in ventisei anni, cioè dal 1635 al 1660, per i quali il conto si può fare con sufficente precisione, esse salgono a 603, con progressione decrescente rispetto al procedere degli anni, ad eccezione di qualche brusco ritorno ad una media superiore alla normale (1).

Un'idea dell'immensità di codesto lavoro ce la può dare, in qualche modo, il numero delle lettere scritte dalla

(1) Se fosse lecito fare un calcolo, sia pure largamente approssimativo, vorrei dire che nei 250 anni che intercedono fra il 1540 e il 1790 il S. Officio di Bologna deve aver compilati dai 6000 agli 8000 processi in materia d'eresia, dando a questa parola quell'amplissimo significato ch'essa ebbe generalmente allora di qualsiasi colpa o peccato o mancanza avente un lontano appiglio con la religione considerata nella sua dottrina, nelle sue pratiche e come regolatrice di tutte le azioni della vita intima ed esteriore.

S. Congregazione all' inquisitore, le quali presuppongono un numero almeno uguale di altre alla medesima dirette da lui. In ottantacinque anni, compresi tra il 1571 e il 1695, di cui ci rimangono i registri, delle sole prime se ne conta 2576; a questo aggiungasi lo smisurato cumulo di altre scritture necessarie alla compilazione dei processi, e le diverse corrispondenze e registrazioni d' ufficio, e i transunti e le infinite trascrizioni, il tutto poi fatto con cura minuziosa dei minimi particolari e col massimo scrupolo e in una forma, di solito, tutt' altro che laconica e sintetica.

Fu vantaggioso siffatto lavoro? È difficile la risposta, potendo essa variare secondo il punto di vista da cui si considera la cosa. Senza dubbio, utile esso fu nei riguardi religiosi, spogliato degli eccessi a cui giunse più volte, avendo servito a serbare integra la fede e con la fede l' antico carattere della città: effetto che, naturalmente, non si restringe alla sola Bologna, ma che deve estendersi a tutta l' Italia. Nei riguardi politici, io credo ch' esso abbia giovato a conservare Bologna maggiormente avvinta alla Chiesa romana, di cui era il più ragguardevole possesso, impedendo che il movimento religioso si trasformasse in politico, com' era accaduto in tutti i paesi agitati dalla Riforma, e come, per necessità di cose, sarebbe seguito anche presso di noi per l' inestricabile vincolo che legava insieme i due poteri, spirituale e temporale, compenetrantisi a vicenda e costituenti una potente teocrazia, signora dei corpi e delle coscienze.

E invero, a considerare le cose nella loro intima natura, tenendo conto di tutti i più fuggevoli indizi, bisogna dire che non piccola parte dell' eresia in Italia consisteva

d' intenzioni vere o supposte di ribellione politica, tanto che agli occhi del S. Officio parvero sempre eretici pericolosi, e furono sempre la sua grande preoccupazione, anche quelli che altro non erano se non ribelli alla Curia. Ciò lascia intravedere una relazione di autorevoli persone che, a sua richiesta, fu mandata a papa Gregorio XV nel 1622, nella quale è detto che in Italia " l' eresia se non ha nei fondamenti della fede potuto scuotere et atterrare gli animi dei Cattolici, è pervenuta nondimeno a percuotere alcuni per la vicinanza del commercio, col porger loro a gustare dell' opinioni erronee e troppo politiche, onde hanno diposta quell' antica riverenza e divotione verso li Pontefici e la Sedia apostolica „ (1). Deplorevole errore di giudizio che, specialmente dopo i Concilii di Costanza e di Trento, accomunò e identificò coi dogmi di fede e coi precetti della Chiesa il concetto politico dell' autorità pontificia, la cui negazione, come attestano anche alcuni de' processi da noi esaminati, costituì per conseguenza gravissima colpa d' eresia.

Quanto all' esprimere un giudizio morale sul tribunale del S. Officio, particolarmente per quanto riguarda Bologna e sull' opera sua, io mi contento d' aver esposti i fatti quali risultano dai documenti, e d' aver messo ciascuno, se non m' inganno, in grado di dire, senza preconcetti, il proprio parere. Per parte mia non posso che confermare

(1) R. Archivio di Stato: *Litterae ad S. Congr.*, lettera del 2 gennaio 1658. In questo stesso anno era stata chiesta licenza all' inquisitore di Bologna di stampare gli *Statuta Terrae Massae Lombardorum:* egli, esaminata l' opera, ne scrisse a Roma, dando parere sfavorevole alla stampa, perchè vi erano certi capitoli *che paiono contrarii alla immunita ecclesiastica*, ad es. il 115: *Quod statuta non prosint clericis* (Id. id., lettera del 5 giugno 1658).

ciò che più volte ho scritto: essere erronea l'opinione che comunemente si ha intorno alla S. Inquisizione, perchè troppo impressa di prevenzioni antireligiose, anticlericali e, quello che è peggio, antistoriche, quantunque, come tutte le istituzioni umane, abbia avute essa pure colpe e difetti, imputabili ai tempi e alle circostanze più che a mala volontà o ad animo deliberato.

Del resto, la nessuna opposizione trovata in Bologna al suo impianto, la sua lunga durata e l'unanime consenso della opinione pubblica all'azione sua sono già prove della sua convenienza storica: in circa due secoli e mezzo, non una voce si levò contro di essa, non un'accusa fu coscientemente mossa all'opera sua, non una protesta fu coraggiosamente formulata contro la sua autorità assoluta e la sua legittimità di fatto e di diritto. L'avversione all'eresia è nello spirito di tutti: nobili e popolari, consessi e rappresentanze comunali e associazioni particolari s'inchinano tutti riverenti davanti a questo tribunale eccezionale, ne rispettano il potere e cooperano al raggiungimento de' suoi intenti, formandogli intorno un ambiente favorevole a un rigoglioso sviluppo; ed esso, sempre uguale a se medesimo, finisce per esaurimento, non sotto il cumulo dell'indignazione pubblica, o per lo scoppio irrefrenato della generale insofferenza, come toccò a tante altre istituzioni che furono costrette e sparire o a trasformarsi.

Io non intendo fare l'apologia del S. Officio, Dio liberi, ho voluto soltanto accertarne la genesi e la necessità storiche e rappresentarlo quale veramente esso fu, tenendomi lontano dalle esagerazioni appassionate e dai

colori di maniera coi quali fu dipinto e coi quali vive ancora nella confusa immaginazione dei molti.

Per ciò che si riferisce all'azione sua rispetto alla Riforma protestante in Bologna, è giusto riconoscere che fu sporporzionata, benché sia facile comprendere essere ciò derivato non dalla volontà degl'inquisitori locali, ma dal sistema generale di cui la sede bolognese era semplicemente una delle ruote, e da una giurisdizione e competenza che, come vedemmo, aveva sì gran braccia. Come già avvertii, infatti, essa Riforma non fu nè grande nè memorabile cosa: venuta su stenta stenta per via d'infiltrazione e d'imitazione, più che per impulso spontaneo, non sorretta da necessità materiali e morali vivamente e largamente sentite, essa, tramortita ai primi spaventi, scomparve senza quasi lasciare traccia di sè: e anche durante i brevi giorni della sua durata ebbe se mai, in generale, più il carattere d'una protesta contro la corruzione e gli abusi che quello di vera e propria eresia.

A ogni modo, se per se stessa non fu granfatto importante, tale fu, dentro certi confini, perchè entrò anch'essa come elemento costitutivo della vita, del carattere e delle vicende di quel periodo e di quella società, e nella storia di Bologna riempì di sè una pagina la quale non può e non deve, come inutile ingombro, essere saltata. Di codesto commovimento del pensiero religioso, qualunque sia stato, deve pure essere rimasto in fondo alla coscienza sociale un vital germe che, più tardi e in circostanze propizie, sviluppatosi lento e quasi inavvertito, avrà costituito e costituirà ancora uno dei coefficenti di quella libertà dello spirito che è ad un tempo causa ed effetto d'ogni umano progresso.

APPENDICE

I. (1)

Cristophorus *Pens. Iur. utr. Doct.* / *Cur. Episcopalis Bon.* } *Vicar. Generalis* (2)

Essendo l' animo et intentione di Mons. Illustriss. Cardinale Vescovo di Bologna, et nostra che non si balli alle Chiese nè ivi appresso per mezzo miglio, et intendendo che vi concorrono assai sonatori forastieri, et di lontan paesi et ancora paesani: però per tenore del presente Editto et Monitorio, si comanda a voi Massaro et huomini del Commune di . . . . . che non dobbiati permettere che alla Chiesa di S. . . . . Diocesi di Bologna, il giorno di S. . . . . si suoni Pive, Arpe, Leuti, Chitare, Citare, Viole, o altri strumenti, nè che si balli o facci trebbi, si giuochi, nè tampoco vicino a detta Chiesa per mezo migliaro di spacio, comandando a tali sonatori et altre persone che non ardiscano sonare, ballare et giuocare alla detta Chiesa su 'l sacrato nè vicino a quella per mezzo miglio di spacio, sotto pena di scudi 25 d' oro et altre pene ad arbitrio di Mons. Illustriss. Cardinale et Vescovo. Dat. Bonon. in Episcopali Palatio, Die . . . . . .

(1) Archivio arcivescovile di Bologna: *Busta di carte varie* — è un modulo a stampa edito dalla stamperia di A. Benacci nel 1568.

(2) Cristoforo Pensabene, fu vicario della Diocesi di Bologna dal 1566 incl. al 1569, escl. come risulta dall' *Albo dei Vicari generali della Curia arciv. di Bologna.*

II. (1)

Combustio hereticorum.

Nos frater Antonius Balductius ordinis predicatorum heretice pravitatis Inquisitor in Civitate, Diocesi, districtu et territorio bon. a S.ta Sede Ap.ca specialiter delegatus, et Christophorus Pensabenus Iur. utr. doctor ac Curie episcopalis bon. vicarius generalis etc. attendentes legittime informati quod infra: Bernardus Braschalia calzolarius de Mutina habitator Bononie etc. fuisti coram Reverendis Patribus Inquisitore Bon. ac Vicario episcopali ejusdem Civitatis alias et de anno videlicet 1549 delatus de multiplici heretica pravitate et videlicet contra Sanc.um Eucharistie sacramentum, contra sacrificium misse et alia Ecclesie Sacramenta quod non conferant divinam gratiam sed sint tantumodo signa Christiani hominis, contra Pontificem romanum quod sit Antichristus non maioris auctoritatis quam ceteri homines, et Indulgentie sint nullius valoris, quod Sancti non sint invocandi sed tantummodo Christus, quod merita operum nostrorum sint nulla, quod non habemus liberum arbitrium nisi ad malum, quod nobis liceat omni tempore comedere carnes: in quibus heresibus, ut legittime fuit compertum, fuisti confessione propria deprehensus et quod in illis perstiteras multo tempore, animo indurato, sed postea adherens, ut videbatur, consilio saniori, illas hereses in dicta Civitate Bononie publice abjurasti, abnegasti et revocasti in forma Ecclesie Sancte Dei, te ab excomunicationis sententia qua abstrictus tenebaris absolventes, si tamen de corde vero et fide non ficta reversus esses ad S.tae Ecclesiae unitatem, iniunxerunt tibi penitentiam salutarem. Verum post omnia suprascripta et tot annorum curiculis jam elapsis, nunc

(1) R. Archivio di Stato in Bologna: *Atti del Torrone*, N. 393, 1567, c. 56-57 t.

noviter iterum delatus nobis extitisti quod iterum incideras in hereses abiuratas, videlicet quod Indulgentie sint [nullius valoris] (1) quod non detur Purgatorium, quod Ecclesia et ea que sunt Ecclesie fundate sint super frascariis, Nosque, licet displicenter de te talia audissemus, tamen nos, justitia cogente, descendimus ad inquirendum, testes examinandum teque vocandum ac interogandum medio juramento, nec non ad omnia et singula faciendum que per nos fienda erant secundum canonica Instituta. Sane cum vellemus presentem causam fine debito terminare, solemne consilium tam in Theologica facultate quam in Jure canonico ac civili peritorum jussimus congregari, et habito predicto eorum consilio maturo pariter et digesto in et super omnibus et singulis actis et actitatis, equa lance libratis pro ut fieri exigebat, referimus legittime tam per testes quam per propriam tuam confessionem iudicialiter receptam quod reincidisti in hereses abiuratas, propter que et merito de predictorum consilio te habuimus et habemus pro relapso iuxta canonica instituta, quod dolenter referimus et referendo dolemus, sed quia ad informationem nostram et proborum virorum catholicorum, divina gratia inspirante, iterum es reversus ad gremium Ecclesie et ad ejusdem unitatem predictos errores et heréses detestando et credendo catholice fidemque catholicam protestando admissimus te ad recipiendum penitentie et Eucaristie petita per te humiliter Sacramenta ecclesiastica pro ut relapsis penitentibus et humiliter petentibus concedunt canonice sanctiones, verum cum Ecclesia Dei in se et circa se ultro non habeat quid faciat cum ita misericorditer se habuerit et quia te ut prediximus et in illa abusus fueris abiuratas hereses incidendo, quapropter Nos frater Antonius Inquisitor et Christophorus Vicarius Iudices antedicti sedentes pro tribunali more Iudicum judicantium, sacrosanctis Evangeliis coram nobis positis ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium et oculi nostri videant equitatem,

(1) Qui nel codice sono dei puntini.

habentes prae oculis solum Deum et sancte fidei irrefragabilem veritatem ac extirpationem heretice pravitatis, te Bernardum Braschaliam calzolarium hoc loco, die et hora tibi ad audiendum diffinitivam sententiam in antea assignatis, sententialiter judicamus veraciter esse relapsum in hereticam pravitatem licet penitentem, et ut veraciter relapsum in eadem de foro nostro eccles.co te proicimus et relinquimus seu bracchio seculari tradimus. Rogamus tamen et efficaciter dictam curiam secularem quatenus Curia se citra sanguinis effusionem et mortis periculum suam sententiam moderetur, et ita dicimus sententiamus, pronunciamus et relaxamus;

Ita est fr. Ant. Balductius Inq. manu propria
Ita est Christophorus Pensabenus Vicarius etc. manu propria.

Lata data et sententialiter promulgata fuit supra dicta sententia per supra dictos R.dos patres dominos Inquisitorem et Vicarium sedentes pro tribunali super duabus sedibus ligneis in altum positis in cimiterio S. Dominici de Bon., loco per ipsos ad hunc effectum pro idoneo electo, die vigesima octava mensis Januarii, hora decima quinta, Indictione decima, tempore Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii divina providentia pape quinti, anno secundo.

Presente m.ro Bernardo et presentibus pro testibus ad predicta adhibitis et rogatis Domino Bartholomeo de Gipso, domino Jacobo de Faba, Bartholomeo de Lambertinis civibus bon., ser Marco Ant.o Balzano, ser Laurentio et ser Vincentio Roffino civibus et not.is bon.

Extracta fuit supradicta sententia a suis originalibus, collationata concordat.

Ego ser Bartholomeus de Bon. not.s S.te Inquisitionis et rogatus etc.

III. (1)

Nos frater Antonius Balductius ordinis Predicatorum heretice pravitatis Inquisitor in Civitate, Diocesi, Districtu et territorio Bononie a S.ta Sede Apostolica specialiter delegatus, et Christophorus Pensabenus Juris utriusque doctor ac Curie episcopalis Bononie Vicarius generalis:

Quoniam ex processu et ex actis nostris factis ultra contumaciam nobis et supradicto Officio legitime constitit et constat Hieronymum de Victoriis (2) fuisse et esse de quampluribus erroribus et heresibus culpabilem et puniendum in eisque involutum et pertinacem eumque in huius modi erroribus et heresibus se veluti caput et magistrum in Civitate Bononie professum fuisse, esse, habuisse errores et hereses huiusmodi et inter alios disseminando et quamplures personas edocendo et in talibus erroribus et heresibus inducendo et instruendo, et aliis hereticis libros hereticales ope, consilio et auxilio favisse eosque coeteros ad scolam et in propriis ipsius Hieronymi aedibus convocando et ipsis convocatis legendo et cum eis super talibus erroribus et heresibus ut in suum sensum et errores ipsos ac hereres traheret et confirmaret tractando, disputando, disserendo, aliquid dicendo et faciendo ac procurando ut quamplures lucrifaceret ad sui ipsius ac ceterorum hereticorum sectam perditissimam. Idcirco dicimus, sententiamus, pronunciamus et declaramus predictum Hieronymum de Victoriis fuisse et esse hereticum perditissimum et penas excomunicationis, confiscationis bonorum et alias contra hereticos a jure et a sacris canonis inflictas et cominatas, et propterea ipsum tamquam excomunicatum he-

(1) R, Archivio di Stato in Bologna: *Atti del Torrone*, N. 393, anno 1567, c. 313-319. La sentenza ha la data del 22 marzo 1567.

(2) Era stato *anziano* del comune di Bologna nel terzo bimestre del 1557.

reticum ac sancte matris ecclesie romanae catholicae et apostolicae filium apostaticum et eiusdem abscissum et rescissum ab eadem se totaliter separatum, ab omnibus et singulis Christi fidelibus fore et esse vitandum prout sic et nos per presentem nostram sententiam vitari decernimus et mandamus ac superinde litteras declaratorias opportunas confici et ubique locorum relaxari, bonaque ipsius Hieronymi quecumque tam mobilia quam immobilia, redditus, proventus, actiones et jura quomodocumque et qualiacumque et ubicumque fuerint a die per ipsum patratorum criminum heresis et esse reperiantur, confiscanda, applicanda et incorporanda dicto S.° Officio prout sic et nos per eamdem nostram sententiam confiscamus, incorporamus et applicamus, submictentes propterea ipsum Hieronymum de Victoriis et ipsius personam bracchio et Curiae seculari debita poena castigandum et puniendum; atque interim committentes ejus statuam seu imaginem dandam et cum effectu seculari Curiae tradendam et consignandam prout et sic illam damus et consignamus ut de et cum illa faciat et exequatur actus et exequutiones de iure et consuetudine et ex forma sacrorum canonum requisitos, requisitas ac solitos et consuetos; requirentes, rogantes, hortantes, deprecantes omnes et singulos Potentatus, magistratus, cominos et cominia, barigellos, officiales et excutores quoscumqne ceterosque omnes et singulos Christi fideles cujuscumque status, gradus et conditionis existant, quatenus se abstineant erga ipsum Hieronymum ab omnibus et singulis ope, auxilio et favoribus, quin imo contra ipsum et ad hoc ut in manibus et fortiis S.^{ti} Officii vel brachii et Curiae secularis omnino deveniat prestent et prestare debeant et quomodolibet impartiri omne quod poterunt consilium, auxilium et favorem ut ipsius memoria nec etiam apud viros probos et catholicos omnino remaneat aut habeatur. Relaxantes contra eumdem Hieronymum de Victoriis, ipsius personam, famam et honorem nec non et omnia et quaecumque bona predicta et quaecumque praecepta executiva desuper necessaria et quomodolibet opportuna et mandantes insuper

premissis omnibus et singulis dici, fieri, decerni, exequi et exequutioni debere demandari omnia et singula necessaria et quomodolibet opportuna, et ita dicimus, pronunciamus, sententiamus, declaramns, relaxamus, confiscamus, applicamus, incorporamus, comictimus, decernimus et mandamus.

Ita est frater Antonius Baldutius manu propria.
Ita est ego Christophorus Pensabenus vicarius.

IV. (1)

Al molto Rever.^{do} Padre come fratello il Padre fra Antonio Balducci Inquisitor Generale del Stato di Bologna per servizio di Nostro Signore.

Bologna

Rever.^{do} Padre come fratello.

Rivedendosi l' altro dì molte lettere scritte a questo S.^{to} Officio si ritrovò la vostra di X del passato alla quale per quello che si vide dal Registro non era stato risposto anchora che di poi con le precedenti nostre vi si era dato conto di tutto quello che ricercavate in materia della espedizione del Cardano, il che però hora non vi si replicarà. Et resto solo di dirvi che qui si ha un' altra depositione contra di quel D. Gio. Grisostomo da Bologna, la quale vi si manda acciò possiate procedere contra di esso, et potrete essaminare l' Aldovrandi al quale farete vedere il seguente capitolo che conforme al ricordo vostro vi si scrive a questo effetto; et ci mandarete di poi il detto suo, et appresso la depositione di quel D. Gio. Giacomo Canaletta.

(1) *Litterae S. Congregationis annorum 1571 usque ad finem anni 1576*, vol. C. mss. nella Biblioteca comunale di Bologna.

Qui si ha qualche sospetto, il che ci viene confirmato dalla depositione di alcuni huomini da bene, che un D. Gio. Grisostomo da Bologna dell'ordine de Scioppettini, et hora Priore costì, male sentiat de fide, et perchè viene allegato per conteste un Ulisse Aldovrandi, col quale dicono haver tenuto insieme con altri stretta pratica; però vi ordiniamo che mandiate per il detto Aldovrandi et che lo esaminiate sopra di questo fatto, essortandolo et avertendogli a dire intieramente la verità di quanto sa così di esso D. Gio. Grisostomo come de altri che havesse conosciuto per eretici o per sospetti, facendoli sapere il pericolo che correria ogni volta che tacesse alcuna cosa di essere giudicato fautore d'eretici. Et con questo mi raccomando.

Di Roma il dì XXIIII di Marzo 1571

Di V.ª Pat.ta
come fratello
Il Cardinale di Pisa

V. (1)

Lettera alli Ill.mi et Rever.mi Signori Cardinali della Sacra Congregazione del S. Officio. Per la moglie et parenti di Cornelio Tassi.

Ill.mi e Rever.mi S. S.i

La moglie et parenti de l'infelice Cornelio Tassi murato in preggione nel S.to Officio di Bologna, humilmente espongono come per esser egli vecchio e cieco et soggetto a diverse infirmitadi, et fra le altre nuovamente al

(1) *Litterae S. Congregationis annorum 1577 usque ad finem anni 1594*, vol. D. — lettera del febbraio 1590, spedito a Roma il 24 febbraio — mss. nella Biblioteca comunale di Bologna.

mal d'urina, et nato et vivuto sempre con molte commodità, et hora patendo grandemente, è facil cosa che un giorno sia rotrovato morto nella priggione senza haver ricevuto li ordini di S.ª Chiesa, et forsi disperato. Onde essendo stato priggione già circa quindeci mesi, et patendo questa dura carcere patientemente, essendosi confessato et havendo preso il Jubileo con evidente pentimento de suoi errori, si supplica alle S.S.ie V.V.e Ill.me quanto più affettuosamente si può a degnarsi considerare con la molta loro humanità et carità tutte le sudette circostanze, et se vi è luogo de misericordia et pietà, compiacersi che questa dura carcere gli sia trasmutata in altra penitenza, che così haveranno gran merito appresso Sua Divina Maestà, ponendo in sicuro la salute de l'anima di questo sventurato, et li sudetti parenti e moglie pregaranno N.° Signore Dio per il felicissimo stato loro.

VI. (1)

Le ordinationi fatte in Bologna intorno ai libri prohibiti, da publicarsi dai curati la Domenica fra l'ottava del corpo di Christo, e la XIIII dopo la Pentecoste.

Gran beneficio e gran danno apportano i libri alla christiana religione, secondo la dottrina o buona o ria, che contengono: onde per impedire il passo alle perniciose lettioni, che a guisa di cibi pestilenti possono infettare il gregge del Signore, è in obligo ciascuno ad osservar ciò che viene ordinato nell'Indice de' libri prohibiti, e perciò a denunciare a monsignor Arcivescovo, o al P. Inquisitore tai libri et i possessori loro, cioè quei che

(1) *Il compendio degli ordini dati al clero et al popolo di Bologna dall'Ill.mo sig. Card. Paleotto di felice memoria, e da mons. Alfonso Arcivescovo presente* — in Bologna, presso gli heredi di Gio. Rossi, MDCIII — pagg. 24-27.

sono stati scritti da heretici o da persone sospette di falsa dottrina, sotto la pena della scomunica da incorrersi subito. E gli altri per altra cagion prohibiti e compresi nell' Indice esplicitamente, o implicitamente, sotto la pena del peccato mortale, et altre ancora arbitrarie a sua signoria Illustrissima. Gli heredi et essecutori de' testamenti, a chi sono rimasti libri, devono denunciarli, perchè in altra maniera non si possono tener ne leggere, ne meno vendere o comperare, sotto pena della perdita de' libri e di cinquecento scudi, da distribuirsi ai luoghi pii, e d' altre cose, secondo l' arbitrio de' superiori.

Gli ordini a gli Stampatori e Librai.

Deve ogni stampatore e libraio tener l' indice de' libri prohibiti in tal luogo che da tutti possa vedersi, cosí ancora terrà gli editti publicati per occasion di libri.

Chi vuol' essercitar la stamperia o la libreria è tenuto a giurar nell' arcivescovato, o al santo ufficio di non mai esser per istampare o vender libro non approvato, e rinovar tal giuramento ogni anno.

Gli stampatori diano in nota il nome, il cognome, la patria, insegna e mostra de' caratteri loro, che non potranno usarne d' altra sorte che di quelli che havranno presentato.

Non istampino cosa alcuna senza la fede de' revisori deputati da monsignore Arcivescovo e dal santo ufficio la quale appaia sopra l' originale et in faccia dell' opera stampata, la qual fede si fa senza premio. Gli originali, de' quali saranno segnati i fogli coi numeri, siano legati in maniera che non vi si possa aggiunger, levar o mutar altro foglio dopo la revisione, e doveranno stare nel modo proprio in che staranno sendo stampati, che così si consegneranno ai revisori da essaminarsi che non contengano heresie, ne cose sospette, e meno cose contra i principi o altre persone, o contra i buoni costumi.

Di ogni opera stampata si consegnerà una copia con l' originale ai revisori per confrontarla et haver da poi la licenza di publicarla lasciando l' originale presso il P. Inquisitore.

E perchè talhora si niega ad alcuno di lasciar stampare qualche cosa come men degna o utile di quello che si conviene, e poi quel tale procura et ottiene di farla stampare altrove; è vietato a lui et ad ogni altro il vender nella città e diocese di Bologna cose tali che siano state una volta riprovate.

I librari o altri che comperano libri daranno nota di se, come s' è detto degli stampatori: ma di più daranno gl' inventarii dei libri loro, perchè non possono tenerli più di tre giorni senza dinuntiarli, li quali inventarii saranno sottoscritti da loro, e ne terranno la copia pur sottoscritta dai deputati.

Chi non è libraio non può vender libri, nemeno lettere, versi, historie o narratione di miracoli senza licenza.

Ne i Doanieri possono lasciar estraher dalla doana i libri senza licenza scritta, ne si possono in altra guisa introdur libri nella città.

E per la osservatione delle predette cose, oltre le pene imposte nei concilii e negli indici contra i transgressori, v' è imposta di più la pena di cinquecento scudi e l' arbitraria de' superiori a chi contraverrà ad alcuna di esse.

VII. (1)

A di 27 di novembre 1622 in domenica prima dell' Advento si fece il doppo pranso in s. Petronio publica abiuratione di quattro rei furfanti scelerati, che poche settimane innanti erano stati scoperti e carcerati al santo Officio dell' Inquisitione per l' eccesso dell' imbrattamento

(1) R. Archivio di Stato in Bologna: *Diarii del Senato 1555-1635* fol. 160 v.° e 161 r.°

da essi fatto delle Imagine della Beata Vergine e d' altri Santi, come s' è detto a carte 158 di questo libro e per varie grande heresie che tenevano, con altri eccessi fatti, come dalli processi letti in publico da 4 frati del santo Officio con voce alta et intelligibile; alla quale abiuratione intervenne Mons. Angelo Cesis Vice Legato con li Signori Antiani, Tribuni delle Plebe, Auditori di Rota e Signori del Regimento, per li quali fuori della grada del choro fu fabricato un gran palco a gradi dalle bande alto da terra 4 piedi incirca accio che detti signori tutti meglio potessero vedere, et ascoltare li processi senza essere calpestati dal popolo concorso in grandissima moltitudine, e detto palco si fece a spese del Publico L. 50; et accio che si avesse maggiore capacità di luogo in detta Chiesa si levarono le panche tutte, e posero nelle capelle: li quali 4 heretici forono l' uno chiamato Costantino distillatore di razza hebrea principale e maestro di tutti con un suo figlio, e due fratelli de Tedeschi Bolognesi huomini plebei, li quali la mattina all' alba della stessa domenica furono da sbirri levati dalle carceri del santo Offitio e condotti a s. Petronio in una delle stantie de Predicatori pro tempore, ove ligati con la guardia de sbirri stettero sino alle 20 hore, et poi condotti sopra il sodetto Palco, ov' erano Mons. Suffraganeo Gozzadini, il P. Inquisitore, Vicario e tutti gli altri della Congregatione del S. Officio, in altro palco più alto fabricato nel mezo, tra li due de Magistrati, in uno de quali stettero Mons. Vice Governatore, Antiani, Tribuni del Popolo et Auditori di Rota, et nell' altro di ricontro verso la capella del S.mo Sacramento li Signori Senatori, ma per la gran gente che entrò sopra questi Palchi, e gran confusione, non si osservò regola nel sedere et quasi ogn' uno stette per necessità in piedi con grandissimo incommodo; li 4 rei stavano in ginocchione al parapetto del palco più basso accio che dal Popolo potessero essere veduti; essendo la chiesa piena quanto potea capire; onde dal gran romore e strepito che facea la gente, poco si potè udire

la lettura de processi, ancorche li frati leggessero con voce gagliardissima, et che un Trombetta del Publico sonasse spesso la tromba, con dire che si facesse silentio; e fu giudicato essere in detta chiesa meglio di 15 m. persone. Fornita l' abiuratione li rei furono condotti di lungo nel Torrone facendo ala in piazza i cavaileggieri per maggior sicurezza, come fecero ancora mentre si facea l' abiuratione; dal qual Torrone al mezzo della notte seguente in Conforteria si condussero, et la mattina del lunedì due posti sopra un carrattone, e due sopra un' altro con li Confortatori et alcuni Padri Cappuccini et di S. Francesco furono menati col concorso di tutta la Città ad alcune delle imagini da essi imbrattate, et ivi dal carnefice fu data a ciascuno di loro una tanagliata, et poi condotti ad impiccare et ad abbruggiare sul mercato come così seguì, havendo prima detto carnefice tagliata la mano ad uno di essi, che havea percosso il Santissimo Sacramento dell' altare con pugnale. Fu detto che costantissimamente e con gran divotione e pentimento sostennero tal supplicio; per il che pienamente può credersi salvassero l' anime; che Iddio N. S. n' habbia loro concessa la gratia.

VIII. (1)

Emin.mo et Rmo Sig. Padrone Colend.mo

Gli ministri di questo Emin.mo Legato continuano di catturare i Patentati di cotesta Sacra e suprema Congregatione ascritti al servitio di questo S. Tribunale, mentre che li trovano con il pugnale semplice o con qualsivoglia altra arma benchè ordinaria et concedutagli da loro pri-

(1) R. Archivio di Stato in Bologna: *1649 — Litterae ad Sacram Congregationem S. Officii usque ad 1660.*

vilegi, oltre la spada a qualsivoglia Persona indifferente concessa. Percio che oltre l'aresto seguito nella persona del sig. Conte Tomaso Zambeccari per la delatione d'un semplice coltello, fu alli 8 del corrente carcerato il sig. Fabio Verardino Patentato di questo S.° Ufficio trovato con un pugnale ordinarissimo et più tosto da Parata che da offesa, et se bene fu dopo tre hore incirca a mie instanze rilasciato, fu pero con ordine che i famigliari continuassero in astenersi da portare pugnale, dal che molti di essi gravemente commossi, sono ricorsi da me sclamando e repetendo l'obligo che io ho (dicono essi) di mantenere loro i soliti privilegii, lamentandosi che siano di deteriore conditione di tutti li altri famigliari che sono nel rimanente della Cristianità, senza loro demerito, non essendo di fresco ne mai per il passato, per delationi d'armi, succeduto un minimo disordine. Io non ho mancato di rapresentare con ogni efficacia et riverenza a detto Emim.^mo^ Legato le raggioni del S.° Tribunale, ma non havendo veduto alcun effetto de miei officii bisogna dire che io non habbia saputo porgerle in quella forma che era opportuna a movere l'animo di sua Em.^za^. Hora perchè, come le loro Emin.^ze^ intendono meglio di me, il permettere che simili privilegii e giuntamente la giurisdizione della Sant.^ma^ Inquisitione riceva un tal pregiudicio, è un cominciar a farli perdere quel rispetto e veneratione che sin hora se li è tanto religiosamente mantenuta, ho stimato necessario senza più differire dar loro parte di quanto segue, acciò che con la loro suprema Autorità si possi dar quel remedio, che giudicaranno opportuno. Supplicarei l'Emin.^ze^ loro (quando così stimassero bene) che nel scrivere di questo particolare al Emin.^mo^ Legato, si allegassero solo le doglianze di questi famigliari, senza metter in mezzo la mia Persona, perchè non comple ne al servitio di Dio ne del S.° Tribunale che qui fra l'Inquisitori et Emin.^mi^ Legati passi puoca intelligenza: rimettendomi non di meno in tutto et per tutto alla finissima prudenza delle loro Emin.^ze^ le quali profondamente riverisco et bacio le sacre vesti.

Bologna li 19 marzo 1649.

Di V.^a^ Em.^a^ Rev.^ma^
Humil.^mo^ e Riverent.^mo^
f. V.° Preti Inquis.^re^

IX. (1)

*Emin.^mi^*

In risposta della Lettera delle EE. VV. del 9 corrente son in obligo di dirle che nè dopo il caso del stracciamento delle Imagini sacre pazzamente fatto l'anno passato, nè avanti mai da che sono Inquisitore ho fatto Editto o ordine alcuno o essecutione in qualsivoglia maniera per diminuire il numero delle Sacre Imagini esposte o perchè non se ne esponessero, molto meno nè ho fatto levar da muri facendole imbiancare. Chi dice il contrario provi. Se l'Editto è stampato sarà facile il convincermi. Assicuro le EE. VV. che son vecchio et non fui mai amator di novità. Aggiongo che ho sentito a discorrer diverse persone in questa materia, ma dalla mia bocca ne anco privatamente è mai uscita parola con che mi dichiarassi d'approvar o di disapprovar la moltitudine delle imagini che da poco in quà si vanno multiplicando, et le bacio riverente le vesti.

Bologna li 16 giugno 1657.

Delle EE. VV. Rev.^me^
Humil.^mo^ e Reverent.^mo^ f. Gugl.° Fuochi Inquis^e^.

(1) R. Archivio di Stato in Bologna: *1649 Litterae ad Sacram Congregationem S. Officii usque ad 1660.*

X. (1)

Die N. Mensis. N. Anno. N.

Coram N. existente N. Comparuit N. de N. filius N. de N. de loco N. ætatis annorum N. habitans in loco N. in Domo N. exercens artem N. petens audiri, cui data facultate prævio iuramento quod præstitit, tac. Sac. in mei præsentia Notarii deposuit ut infra.

Signore Io son venuto & c.

Quì si scriva tutto quello che vorrà dire da se medesimo & fatta dà lui la sua depositione, s' interroghi.

Interrogat. Quo nam in loco prædictus N. tale quid commiserit.

Respond.

Quì si facci esprimere il luogo del commesso delitto, non solo in genere, ne solo in specie, ma etiandio in indiuiduo. Come sarebbe a dire: In Ferrara, In casa del Sig. N. nella stanza tale.

Interrogat. De tempore & c.

Respond. & c.

Quì si facci esprimere similmente il tempo, non solo in genere, & in specie, mà ancora in indiuiduo, come sarebbe nel Mese di Febraro, alli 15, a hore N.

Interrogat. De Testibus, qui nam scilicet præsentes erant quando prædictus N. denunciatus commisit, & c.

Respond. & c. N.

Quì si facci esprimere li Testimonii ad uno per uno, il Nome, il Cognome, la Patria, il loco dell' habitazione loro. E non sapendo, ò il Nome, ò il Cognome, facci ciò constare negli Atti. E se non sapesse ne l' uno, ne l' altro, il descriva in quella maniera che può.

(1) *Volume di carte varie* appartenenti al S. Officio di Bologna — nella Biblioteca comunale di Bologna.

Interrogat. De causa scientiae omnium prædictorum.

Respond. & c.

Quì si facci esprimere come egli sà, che il tale denunciato da lui habbi commesso il delitto narrato, nel luogo, nel tempo, alla presenza dei Testimoni nominati di sopra. Cioè se ciò sà, perche l' habbi veduto, ò sentito, ò pure se ciò asserisce, perche l' abbi sentito dire da altri.

Interrogat. An ipse, vel ipsius parentes litem aliquam; seù inimicitiam habuerint, vel ad præsens habeant cum praedicto N. vel parentibus ipsius.

Respond. &c.

Quì se toccasse inimicitia, se gli facci esprimere la causa di essa &c.

Interrogat. An ea quæ supra deposuit Odio, vel Zelo Catholicæ Fidei motus, asseruerit.

Respond. &c.

Interrogat. An confiteatur, & communicet temporibus ab Ecclesia præscriptis.

Respond. &c.

Quibus habitis se subscripsit, *vel,* fecit signum Crucis, cum scribere nesciret, impositoque eidem silentio de prædictis, sub eodem iuramento dimissus fuit.

N. N. *vel.* ✠

Actum per me N. de N. Notarium S. Officij Anno, Mense; Die, & loco, quibus supra.

Ancorche quello che denuncia nella sua depositione esprimesse, o il luogo, ò il tempo, ò li Testimoni, ò tutte le sudette cose insieme; niente di meno per maggior sicurezza gli si faccino le sopradette Interrogazioni; perche fatte ex propriis *saranno semper più giuste, & più precise. E se paresse al Sig. Vicario, che le Risposte date all' interrogationi come sopra ricercassero altra interrogatione non espressa, si rimette alla di lui prudenza il farla.*

Riceuta la Depositione nella forma soprascritta, si mandarà subito sigillata per persona fedele e sicura al P. Inquisitore, & si attenderà da lui ciò che dovrà farsi in proseguimento del processo.

XI. (1)

ELENCO DEI PADRI MAESTRI INQUISITORI DEL S. OFFICIO DI BOLOGNA

DAL PRINCIPIO DEL XVI SECOLO ALLA FINE DEL XVIII

1 — 1517-1519 **P. M. fra Eustachio dei Piatesi** da Bologna. (fu due volte priore del convento di S. Domenico, poi fu promosso procuratore dell' Ordine. Apparteneva al Collegio di teologia, la qual scienza lesse dal 1502 al 1511).

2 — 1519-1526 **P. M. fra Francesco Silvestri** da Ferrara. (fu rettore dello studio di S. Domenico e autore di scritti contro i calunniatori della religione, fra cui del *De evangelica libertate*).

3 — 1526-1543 **P. M. Stefano Foscarari** da Bologna. (fu sette volte priore di S. Domenico, Maestro del Sacro Palazzo, poi vicario di Lombardia: scrisse opere teologiche e filosofiche, prese parte

(1) Questo elenco fu desunto specialmente dai volumi dei processi del S. Officio, appartenenti ora alla Biblioteca comunale di Bologna. Giovò alla compilazione di esso un *Cathalogus Inquisitorum Bononiae ab anno 1273 usque ad haec nostra tempora, ex monumentis Officii Inquisitionis ex secreto Archivii Conventus Bononiae collectus* che si trova nell' archivio dei frati di S. Domenico a Bologna.

Dal *Miscellaneo per il S. Officio* Mss. tomo I (Biblioteca comunale), si viene a sapere che i nomi dei *Fidei Quaesitores Bononiae* furono raccolti prima dal P. M. fra Eliseo Capis da Venezia che fu inquisitore a Bologna dal 1578 al 1585, poi dal P. M. fra Paolo Girolamo da Garessio che fu vicario del S. Officio a Bologna e poi inquisitore a Como: l' elenco del primo va dal 1273 al 1580, quello del secondo dal 1292 al 1660: ci sono però, parrebbe, errori di data in tutti questi tre elenchi, errori, che, per quanto mi fu possibile, ho cercato d'emendare con l'aiuto dei documenti. È da avvertire poi che parecchi inquisitori o effettivamente o per supplenza tennero più d' una volta il loro ufficio.

al Concilio di Trento e morì vescovo di Modena nel 1564).

4 — 1543-1548 **P. M. fra Tommaso Maria Beccadelli** da Bologna (fu due volte rettore dello studio di S. Domenico; appartenne al Collegio di teologia) (1).

5 — 1548-1549 **P. M. fra Girolamo Muzzarelli** da Bologna. (dotto in greco e in ebraico, fu priore di S. Domenico, intervenne al Concilio di Trento, poi fu maestro del Sacro Palazzo, vescovo di Conza, nuncio apostolico presso il Re Cattolico. Scrisse contro gli errori luterani, morì nel 1565 ed ebbe a Bologna in S. Domenico un magnifico cenotafio).

6 — 1550-1551 **P. M. Fra Leandro Alberti** da Bologna. (autore dell' *Italia illustrata* e d' altre opere storiche: fu probabilmente il primo inquisitore di Bologna nominato dalla Sacra Congregazione del S. Officio di Roma. Morì a Bologna nel 1552).

7 — 1551-1554 **P. M. Reginaldo Nerli** da Mantova. (fu rettore dello studio di S. Domenico e generale dell' Ordine).

8 — 1554-1560 **P. M. fra Eustachio Locatelli** da Bologna. (fu priore di S. Domenico, poi procuratore e vicario generale dell' Ordine, infine vescovo di Reggio-Emilia: scrisse opere teologiche sull' Incarnazione, sulla Vergine, sugli Angeli).

9 — 1560-1572 **P. M. fra Antonio Balduzzi** da Forlì. (fu priore di S. Domenico, provinciale di Lombardia, poi commissario del S. Officio di Roma

(1) In questo periodo, per qualche tempo, tra il 1544 e il 1546, tenne l' ufficio d' inquisitore il **P. M. fra Leandro Alberti**, che lo riprese poi nel 1550, quando tornò a Bologna dal suo giro quale visitatore dell' Ordine.

e nel 1576 vescovo Trevicensis. Nel 1568, *sub hoc inquisitore incohata fuit moderna domus Inquisitionis et fere ad perfectionem reducta*).

10 — 1572-1574 **P. M. fra Innocenzo Morandi** da Modena.
(nel 1567 era stato nominato Provinciale) (1).

11 — 1574 **P. M. fra Aurelio Odasio** da Martinengo.
(nominato nel febbraio, assunse l'ufficio soltanto nel settembre e non lo tenne che pochi giorni).

12 — 1574-1578 **P. M. fra Angelo Marabini** di Faenza.

13 — 1578-1585 **P. M. Eliseo Capis** da Venezia.
(fino dal 1576 era inquisitore a Ferrara, ufficio che, per speciale delegazione, seguitò a tenere anche quando passò a Bologna).

14 — 1585-1598 **P. M. fra Giovanni Antonio Spadini** da Foiano.

15 — 1598 1600 **P. M. fra Stefano Guaraldi** da Cento.
(morì a Bologna nella primavera del 1600).

16 — 1600-1606 **P. M. fra Pietro Martire Festi** da Orcinuovi (pubblicò una breve, ma accurata istruzione *De modo procedendi in causis S. Officii*. Per malattia d'occhi nell'aprile 1606 fu dispensato dall'ufficio).

17 — 1606 **P. M. fra Tommaso Istriani** da Pesaro.
(durò in carica appena un mese).

18 — 1606-1643 **P. M. fra Paolo Vicari** da Garessio.
(*Spurcissimos Bononiae iconomachos extinxit*. Eletto vescovo di Nocera dei pagani, ricusò,

(1) Nell'agosto 1572 funge da inquisitore il **P. M. fra Eliseo Capis**.

e morì a Bologna in odore di santità nell'estate del 1643).

19 — 1643-1647 **P. M. fra Prospero Bagarotti** da Firenze.

20 — 1647-1650 **P. M. fra Vincenzo Preti** da Serravalle.
(fu uno degli 11 consultori nella causa contro Giansenio; poi fu promosso commissario generale della Suprema e universale Inquisizione romana).

21 — 1650-1651 **P. M. Pietro Maria Passerini** da Sestola.
(fu poi procuratore generale dell'Ordine).

22 — 1652-1660 **P. M. fra Guglielmo Fuochi** di Moncalvo casalese.
(era stato già inquisitore a Faenza. Morì a Bologna nel settembre 1660).

23 — 1660-1669 **P. M. fra Giovanni Vincenzo Paolini** da Garessio.

24 — 1669 **P. M. fra Sisto Cerchi** da Lucca.
(era stato inquisitore a Piacenza: lo stesso anno fu trasferito inquisitore a Genova).

25 — 1670-1674 **P. M. fra Michele Pio Passi** da Bosco (1).

26 — 1674-1679 **P. M. fra Sisto Cerchi** da Lucca sopra indicato.
(nel 1679 fu mandato inquisitore a Milano).

27 — 1679-1681 **P. M. fra Tommaso Mazza** da Forlì.
(nel 1681 passò a Roma commissario generale

(1) Anche questo aveva funto un'altra volta da inquisitore a Bologna, per breve tempo, e di qui era passato a Faenza.

della Inquisizione, ove con molta sua gloria trattò la causa del Molina *male dogmatizzantis*).

28 — 1681-1695 **P. M. fra Paolo Girolamo Giacconi** da Garessio (1).
(era già stato inquisitore ad Ancona; morì a Bologna nel settembre 1695).

29 — 1695-1705 **P. M. fra Pio Felice Cappasanta** da Vicenza.
(era stato inquisitore a Faenza: dopo dieci anni passò a Roma commissario della Inquisizione).

30 — 1705-1710 **P. M. fra Antonio Leoni** da Padova.

31 — 1710-1718 **P. M. fra Giordano Vignali** da Bologna.

32 — 1718-1727 **P. M. fra Vincenzo Mazzoleni** da Bergamo.
(fu poi arcivescovo di Corcira e vescovo di Taranto).

33 — 1728-1730 **P. M. fra Paolo Girolamo Gallarati** da Milano.

34 — 1730-1737 **P. M. fra Giuseppe Luigi de Andujar** da Como (Forte Fuentes).
(nel febbraio 1737 passò vescovo a Bobbio).

35 — 1737-1739 **P. M. fra Bonaventura Maria Grossi** da Savona.
(era già stato inquisitore a Faenza: morì a Bologna nel settembre 1739).

(1) Nel dicembre 1688 funge da inquisitore il **P. M. fra Pio Felice Cappasanta**.

36 — 1739-1768 **P. M. fra Tommaso Maria de Angelis** da Jesi.
(era già stato inquisitore a Mantova: morì a Bologna nel 1768).

37 — 1768-1785 **P. M. fra Pietro Paolo Salvatori** da Fermo (1).

38 — 1785-1789 **P. M. fra Tommaso Vincenzo Pani** da Rimini.

39 — 1789-179... **P. M. fra Vincenzo Lodovico Pavoni** da Brescia.

(1) Uno dei citati elenchi dopo il de Angelis pone un **P. M. fra Serafino Maccarinelli** da Brescia, ma senza alcuna indicazione di tempo: forse avrà tenuto l'ufficio per qualche mese.

INDICE GENERALE ALFABETICO
DEI NOMI E DELLE COSE PRINCIPALI

A

Abiura e sue forme pag. 72, 73.
Achillini Alessandro pag. 10.
Adriano VI *papa* pag. 167.
Albergati G. B, *patrizio bolognese* pag. 45.
Alberti A. G. pag. 61.
Alberti Leandro *inquisitore a Bologna* pag. 29, 152 nota.
Aldrovandi Ulisse *illustre naturalista bolognese* pag. 119, 120, 120 nota, 162.
Alessandro da Bologna *frate* pag. 127.
Altieri Baldassarre pag. 25, 152 nota.
Anelli L. *storico* pag. 10 nota.
Apogeo della controriforma pag. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.
Apostati prigionieri di guerra pag. 164.
Archivio del S. Officio pag. 31, 56, 57.
Argentini pag. 54, 55, 170.
Ariosti *famiglia bolognese* pag. 38.
Arrigoni Pietro pag. 105.
Assegno del S. Officio pag. 34, 35.
Assuero *eretico tedesco* 62, 107, 108, 109, 110, 111.
Astrologi pag. 148.
Attribuzioni dell' inquisitore pag. 47 e seguenti.
Auditore del Torrone pag. 49, 50 nota.
Aurelio da Crema *frate,* pag. 26.
Aurelio da Scio *frate* pag. 126.
Avvertimenti per i predicatori pag. 131, 132.
Azione della S. Congregazione romana 64, 65.

B

Bacchelli P. P, pag. 76.
Baldassarre di S. Maria del Gallo *pittore* pag. 97.
Balduzzi Antonio da Forlì *inquisitore a Bologna* pag. 31, 66, 70, 126.
Balestra Marcantonio pag. 38, 52.
Barberini *cardinale* pag. 84.
Barcellandi Sisto da Valcamonica *frate* pag. 128.
Bargellini Mario, Ercole e Ottavio *nobili bolognesi* pag. 118.
Bargellini Orazio *nobile bolognese* pag. 113.
Bargello del S. Officio pag. 40.
Bargello del Torrone pag. 98.
Barillariis Bernardino pag. 103, 104 nota.
Becattini F. *scrittore* pag. 28 nota, 71 nota, pag. 172 nota.
Bellentani Alessandro *da Carpi editore* pag. 158.
Bertolotti Gio. Matteo *chierico* pag. 129, 130 nota.
Betti Bartolommeo pag. 62, 85, 86.
Bianchetti A. *annalista bolognese* pag. 12 nota, 99 nota, 105 nota. 106 nota, 149.
Bianchetti G. B. *nobile bolognese* pag. 118.
Bianconi G. L. *studente* pag. 124.

Boccaccio Giovanni pag. 154 nota.
Boccaforni Alessandro Maria *nobile bolognese* pag. 121.
Bocchino B. *libraio* pag. 160.
Bolla pontificia sugli studenti laureandi pag. 137 e 137 nota.
Bolognetti Carlo pag. 120 nota.
Bolognini Lodovico *dottore* pag. 37.
Bona Andrea 64 nota, 96.
Boncompagni Girolamo *arcivescovo di Bologna* pag. 36.
Bonriccio Angelico *generale dell' Ordine dei canonici di S. Salvatore* pag. 126, 126 nota.
Bovi Vincenzo, G. Lodovico, Galeazzo e Giov. Battista *nobili bolognesi* pag. 119.
Brascaglia Bernardo pag. 27, 96, 97.
Bruciamenti in statua pag. 103, 103 nota, 104.
Bucer Martino *eresiarca* pag. 11.
Buillon Pietro di Reims pag. 122.
Busdrago Gherardo *inquisitore* pag. 83 nota, 138.

C

Calvi Francesco *libraio pavese* pag. 151.
Calvi G. B. *mercante bolognese* pag. 160 nota.
Camerario Filippo pag. 75 nota, 100 nota, 102 nota, 120 nota.
Caminata Cristoforo *scrittore eretico* pag. 155.
Campana dell' Arengo pag. 105, 106 nota, 109.
Campanella Tommaso *frate* pag. 134, 135.
Campeggi Alessandro *vescovo di Bologna* pag. 22, 23, 23 nota.
Campeggi Giovanni *vescovo di Bologna* pag. 16.
Campeggi Lorenzo *cardinale, vescovo di Bologna* pag. 10 nota, 23, 23 nota, 132.
Campeggi Rodolfo pag. 41 nota, 114, 114 nota.
Canossa Gasparo *eretico bolognese* pag. 146.
Cantù Cesare pag. 9 nota, 10 nota, 27 nota, 119, 126 nota.
Capone *cardinal legato di Bologna* pag. 111.
Cappelletto Simone pag. 76.
Carceri del S. Officio pag. 33, 33 nota, 34.
Cardano Girolamo *professore a Bologna* pag. 157.
Cardinale di S. Clemente pag. 100, 100 nota.
Cardinale di Sant' Onofrio pag. 136 nota.
Carnesecchi Pietro *celebre eretico fiorentino* pag. 119.
Carrara Michele *bargello del Torrone* pag. 88.
Cartelli sacrileghi pag. 114, 115, 116.
Casi d' immurazione perpetua pag. 77, 78, 79, 80, 81.
Castellini G. pag. 87.
Cattolini Francesco da Colmegna pag. 107.
Cauzioni pag. 38, 39.
Cavalieri Cremona Ercole pag. 87 nota.
Celebrazione abusiva di messe pag. 129.
Censimento della diocesi bolognese nel 1646 pag. 44.
Cerra Jacopo *piacentino* pag. 77.
Cevenini Cesare *dottore* pag. 119.
Cima G. B. da Carpegna *prete* pag. 127.
Clemente VII *papa* pag. 21 nota.
Clemente VIII *papa* pag. 114, 138, 149.
Codronchi Cesare pag. 83 nota, 119.
Coduro Filippo da Gravedona pag. 38.
Collegio di Spagna in Bologna pag. 27, 123.
Colombini Giovanni pag. 41, 116.
Comba E. *storico* pag. 130 nota, 138 nota.
Comedia di Dante pag. 158.
Compagnia della SS. Croce pag. 30, 30 nota, 31.
Compagnia di S. Domenico pag. 31, 31 nota.
Computo delle cause del S. Officio bolognese pag. 173, 174.
Confessione del reo 61, 62.
Confische pag. 37, 38.
Confortatori dei condannati pag. 105, 109, 110, 111.
Consultori del S. Officio pag. 44.
Contarini Gaspare *cardinale* pag. 22, 132.
Contesa dell' Interdetto pag. 156.
Contrasti giurisdizionali fra il S. Officio e altre autorità pag. 49, 50, 51, 52, 53, 53, nota.
Controriforma pag. 6, 7.
Contumaci pag. 84.

Conversioni al cattolicismo pag. 170, 171.
Cornelio *frate servita* pag. 126.
Cornelio *prof.* pag. 10.
Correr Antonio *vescovo di Bologna* pag. 125 nota.
Corvisieri C. *scrittore* pag. 25 nota, 83 nota, 124 nota, 126 nota.
Costituzione del S. Officio pag. 42 e seguenti.
Credenze superstiziose pag. 13, 14, 15, 16.

D

D' Adda Ferdinando *cardinal legato di Bologna* pag. 150.
Dalbuono Carlo *cavallaro pubblico* 60, 69.
Dallolio Gasparo *mercante bolognese* pag. 144.
Dallolio Ottavio *mercante bolognese* pag. 144.
Dall' Orto Giov. Battista *canonico bolognese* pag. 110.
D' Anspach Giovanni Giorgio pag. 170.
Datti Paolo *portoghese* pag. 146.
De Andujar G. L. *inquisitore a Bologna* pag. 150.
De Ariostis Francesco da Bologna *frate* 127.
De Bordeos Francesco *frate* pag. 95.
Decadenza del S. Officio pag. 172, 173.
De Cavallini Bernardo Cieco *canonico di S. Salvatore* pag. 80, 125.
De Checchi G. pag. 160 nota.
Decoro del S. Officio pag. 85, 86, 87.
De Cristiani Caterina pag. 122 nota.
De Fanti Domenico pag. 96 nota.
Defensor carceratorum pag. 43.
De Ferraris Girolamo pag. 74.
De Furno Marino pag. 97, 98.
De la Gamme Bonaventura di Douai pag. 95.
De Leva Giuseppe *storico* pag. 2, 132.
Della Pergola Bartolommeo *frate francescano* pag. 126.
Della Rovere Giulio *frate agostiniano* pag. 132.
Della Volta Astorre pag. 119.
Delle Agocchie Gian Paolo *eretico* pag. 84, 104.
Dell' Orsa Alessandro da Parma pag. 124.
Del Pino Girolamo *nobile bolognese* pag. 119.
De Mantiis Giacomo *libraio* pag. 159.
Dempster Tommaso *professore a Bologna* pag. 135, 136 nota.
De Nobili Raffaele *frate* pag. 21.
De Paris Bastiano *ferrarese* pag. 104.
De Porta P. D. pag. 7 nota, 10 nota, 102 nota, 103 nota.
De Ricci Astorre pag. 88.
De Russis Martino pag. 103, 104 nota.
De Sonatori Lorenzo da Senigallia pag. 114 nota.
De Vico G. Fr, *libraio* pag. 159, 160.
De Zaniti Agostino *vescovo* pag. 15.
Dieta di Ratisbona pag. 26.
Difesa degl' imputati pag. 68, 69.
Diminuzione dei processi di eresia pag. 166.
Di Stubenberg Giovanni *sebastense* pag. 145.
Divani Ercole pag. 94.
Divozioni nuove pag. 17.
Dolfi Mario *nobile bolognese* pag. 24, 120.
Domenichini Francesco *pittore* pag. 88 e 88 nota.
Domenico da Brescia *frate* pag. 27.
Duccio Bernardino *libraio* pag. 160.

E

Ebrei pag. 54, 148, 149, 150.
Ecclesiastici eretici pag. 18, 19, 125, 126, 127, 128, 129.
Efficacia dell' opera del S. Officio pag. 174.
Eresia, grado e natura di essa pag. 89, 90, 91, 92, 93.
Esumazione di cadeveri d' eretici pag. 164.
Ettore del Tolè pag. 106.

F

Fabbri Domenico *dottore* pag. 39, 93.
Faggi Pier Paolo pag. 75.
Faleoni C. *scrittore* pag. 16 nota, 17 nota, 22 nota, 23 nota, 30 nota, 125 nota, 149.
Familiari del S. Officio pag. 45.
Fautoria d' eretici pag. 87, 120, 125.
Fava Niccolò pag. 9.

Fellini Lorenzo *di S. Matteo della Decima* pag. 74.
Ferrari Jacopo pag. 160.
Festi Pietro Martire *inquisitore a Bologna* pag. 25 nota, 48 nota, 58.
Fiera Lodovico pag. 102 nota, 104.
Filosofia averroistica pag. 9.
Flamini Giov. Antonio pag. 20, 20 nota.
Fontana Bartolommeo *storico* pag. 6 nota, 20 nota, 21 nota, 27 nota, 33 nota, 43 nota, 49 nota, 131, 132 nota, 151 nota, 152 nota, 153 nota.
Forestieri a Bologna pag. 144, 145, 146, 147.
Fornari Geronimo *frate* pag. 21.
Foscherari Stefano *inquisitore a Bologna* pag. 30 nota.
Francesco da Rimini *frate* pag. 127.
Fuochi Guglielmo *inquisitore* pag. 56, 83 nota, 117.

G

Galileo Galilei pag. 120, 136 nota.
Gambalunga Virgilio pag. 88.
Gandini Alessandro pag. 106, 106 nota.
Gardi G. B. pag. 94 e 94-95 nota, 161.
Gaspare di Colorno pag. 121.
Gastaldi Girolamo *cardinal legato di Bologna* pag. 149.
Ghirlingano Antenore *eretico* pag. 105, 105 nota.
Ghiselli A. Fr. pag. 99 nota, 103 nota, 105 nota, 106 nota, 113 nota, 119 nota.
Ghislieri Filippo Carlo *nobile bolognese* pag. 45.
Giannone Pietro *storico* pag. 146.
Gigli Giuseppe da Cento pag. 76.
Giorgi Francesco *cherico* 63, 77, 116.
Giovanni da Fano *frate* pag. 21.
Giovanni Grisostomo *priore del monastero di S. Salvatore in Bologna* pag. 120. 125.
Giov. Maria da Verona *frate* pag. 133.
Giudice F. *cardinale* pag. 75.
Giudizio sull' opera del S. Officio pag 175, 176, 177.
Giulio II *papa* pag. 148, 167.
Giulio III *papa* pag. 49, 102 nota, 152.
Giuramento dei librai pag. 154.
Gozzadini Casali Violante *patrizia bolognese* pag. 23.
Gozzadini Costanzo *canonico* pag. 79, 79 nota, 80 nota, 118, 125.
Grassi Francesco *cardinal legato di Bologna* pag. 102 nota.
Gregorio XV *papa* pag. 138, 175.
Grimani Giovanni *patriarca di Aquileia* pag. 126.
Grossi Bonaventurà *inquisitore a Bologna* pag. 54.
Grossi E. L. della Mirandola pag. 114.
Guastavillani *nobile bolognese* pag. 119.

H

Hansfeld Roberto di Glocester pag. 145.
Hercolani Niccolò *nobile bolognese* pag. 120, 120 nota.
Hirchmann G. C. di Norimberga pag. 171.

I

Imbiancamento d' immagini sacre pag. 116, 117, 118.
Immagini vietate pag. 161.
Inabilitazione agli ordini sacri pag. 164.
Ingerenza della S. Congregazione nell' azione delle sedi provinciali del S. Officio pag. 66, 67, 68.

L

Lanzoni Silvio *nobile mantovano* pag. 104, 105, 122 nota.
Leuchtio Valentino *dottore di Francoforte* pag. 163.
Liberi Muratori in Bologna pag. 150, 151.
Librai e stampatori pag. 158, 159, 160, 161.
Libri proibiti pag. 151, 152, 153 e seguenti.
Licenze d' armi pag. 50.
Lipparini F. M. *frate* pag. 127 nota.
Locatelli Eustacchio *inquisitore a Bologna* pag. 152.
Lodovico da Genova *frate* pag. 127 nota.
Lodovico della Mirandola *frate* pag. 127.
Loiani Pompeo *nobile bolognese* pag. 38, 106 nota, 119.

Ludovisi Alessandro *arcivescovo di Bologna* pag. 115.
Ludovisi Antonio pag. 119, 119 nota.
Lupi Giovanni pag. 51 nota.

M

Maccrie Tommaso *storico* pag. 10 nota, 100 nota, 126 nota, 151 nota.
Malvasia G. M. *nobile bolognese* pag. 46.
Malvasia Luigi e Girolamo *fratelli* pag. 38, 121.
Malvasia Pepoli Marsibilia *nobile bolognese* pag. 121 nota.
Malvezzi Dolfi Eleonora *nobile bolognese* pag. 121.
Malvezzi Ettore *nobile bolognese* pag. 121.
Manolesi Carlo *libraio* pag. 160.
Manzoni Giacomo *scrittore* pag. 68 nota, 119 nota.
Marescalchi V. M. *senatore* pag. 46.
Marescotti Agesilao *nobile bolognese* pag. 121.
Maresio Giulio *frate* pag. 27.
Marini Vincenzo pag. 107.
Martinelli D. S. *frate* 63.
Martino V *papa* pag. 12.
Masio Paolo *frate* pag. 17.
Mazzoni-Toselli O. *scrittore* pag. 30 nota.
Melchiorre da Parma *frate* pag. 21.
Menghini Girolamo *auditore del Torrone* pag. 98.
Mercanti francesi calvinisti pag. 142.
Mercanti svizzeri pag. 39, 39 nota, 139, 140, 141, 142.
Mezzi per prevenire l' eresia pag. 131 e seguenti.
Michele da Barletta *frate* pag. 133.
Michele *senese* detto il **cavalier Sermonetta** pag. 112.
Millini *cardinale* pag. 143.
Minozzi G. B. pag. 114.
Miracoli pag. 15.
Mollio Giovanni da Montalcino *frate* pag. 10, 10 nota, 11 nota.
Montecuccoli *marchese* pag. 122.
Morone Giovanni *cardinale* pag. 10 nota, 24, 24 nota, 25 nota, 126 nota, 151 nota, 152 nota.
Multe pag. 37, 37 nota.

N

Nannarini Aurelio *studente* pag. 106, 106 nota.
Negri G. F. *annalista bolognese* pag. 15 nota, 18 nota.
Nobili eretici pag. 27, 118, 119, 120. 121, 122.

O

Obbligo del segreto pag. 69, 70, 71.
Ochino Bernardino *frate,* pag. 132.
Onofrio da Bagnacavallo *cappuccino* pag. 95.
Ortolano Domenico *canonico* pag. 22.

P

Pace d' Augusta pag. 6.
Padovani A. M. pag. 114.
Paleotti Alfonso *arcivescovo di Bologna* pag. 159.
Paleotti Andrea *nobile bolognese* pag. 121.
Paleotti Gabriele *vescovo di Bologna* pag. 13, 23, nota, 50 nota, 70, 87, 159, 165.
Panico (da) Camillo pag. 81, 119.
Pantalera *storico* pag. 10 nota.
Panzacchi Alessandro *merciaio* pag. 99, 99 nota.
Paolo da Venezia *frate* pag. 9.
Paolo III *papa* pag. 20, 26, 28, 102 nota.
Paolo IV *papa* pag. 102 nota, 148, 153, 168.
Parisio G. *mercante* pag. 144.
Passerini P. M. *inquisitore a Bologna* pag. 116.
Passi Michele Pio da Bosco *inquisitore* pag. 30 nota.
Pene inflitte dal S. Officio pag. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
Pepoli Margherita *nobile bolognese* pag. 119.
Pericoli della predicazione pag. 132, 134.
Pero G. A. da Chiavenna pag. 104.
Persio Ascanio da Matera *professore a Bologna* pag. 134, 135 nota.
Piacentino Giulio *procuratore* pag. 119 nota.
Pietro Antonio da Cervia *pittore* pag. 99 e 99 nota.
Pietro Martire da Lugano *frate* pag. 27.
Pio IV *papa* pag. 137 nota.
Pio V *papa* pag. 34, 86, 100, 102 nota, 148.
Pittra P. A. *scrittore eretico* pag. 155.

Poggi Ercole pag. 103 nota
Pomponazzi Pietro *filosofo* pag. 10.
Pozzetti Lodovico *frate* pag. 127.
Praefectus Tabellariorum pag. 34.
Praxis S. Inquisitionis 58, 63, 73 nota, 168 nota.
Predicatori eretici stranieri pag. 133, 134.
Primi colpevoli d' eresia pag. 24.
Procedura del S. Officio 58 e seguenti.
Processi per causa di sortilegi pag. 167, 168, 169.
Processi per inezie pag. 169, 170.
Processi per sollicitationes ad turpia pag. 128, 129.
Professori dello Studio bolognese pag. 134, 135.
Provvedimenti riguardo ai commercianti pag. 138 e seguenti.
Provvedimenti riguardo ai forestieri a Bologna pag. 139 e seguenti.

R

Ramponi G. F. da Montesanto pag. 93.
Rangone Giulio *nob. modenese* pag. 121.
Ranosio Giovanni *prete bolognese* pag. 160.
Ranuzzi G. G. pag. 83 nota.
Rasola Bernardino da Locarno pag. 99.
Ratta Francesco *senatore* pag. 46, 119.
Ribattezzamento d' eretici pag. 171.
Rieter Pietro pag. 75 nota, 100 nota, 102 nota, 120 nota, 123 nota.
Rifiorimento di religiosità pag. 166, 167.
Righetti Pellegrino *pittore* pag. 99, 99 nota.
Rinaldi Caterina *imolese* pag. 74.
Rinaldini Flaminio pag. 96.
Ringhieri Innocenzo *patrizio bolognese* pag. 27, 118.
Ringhieri Ottavio *procuratore fiscale del S. Officio* pag. 54, 54 nota, 55, 170.
Rinieri Jacopo *scrittore bolognese* pag. 8 nota, 15 nota, 24 nota.
Rizzoli L. pag. 68 nota.
Rodaldi Bartolommeo *nobile bolognese* pag. 27, 82, 119.
Rodaldi Costanza Guaina *gentildonna bolognese* pag. 71, 82 119.
Roghi accesi in Bologna pag. 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 116.
Rolandi Sebastiano *avvocato fiscale* pag. 27 nota.
Rosi Michele, *scrittore* pag. 5 nota, 100 nota.
Rota Francesco *eretico bolognese* pag. 144.
Ruffini G. *libraio* pag. 161.
Ruggieri Angelo *nobile bolognese* pag. 24, 118.

S

Sabbatini Giuseppe *copista* pag. 160.
Salarino Eusebio *eretico bolognese* pag. 130 nota.
Saliceti Giacomo *nobile bolognese* pag. 105, 106 nota, 119.
Salvioni Luigi pag. 160.
San Bernardino pag. 18.
Sanseverino Gian Galeazzo pag. 121, 122.
Santoro Antonio pag. 116 nota.
Sasso Ambrogio *frate* pag. 133.
Savello Cristoforo da Canapicio *teologo* pag. 21.
Savignani Protesilao *reo di bestemmie* pag. 169.
Schelhorn G. G. *storico* pag. 75 nota, 100 nota, 102 nota, 120 nota, 134 nota.
Schenk Alberto barone di Limburgo pag. 145.
Schiopettini o *Padri di S. Salvatore* pag. 125, 125 nota, 126.
Scoto Gio. Battista *eretico* pag. 25, 25 nota, 83 nota, 119.
Scuole per l' insegnamento della dottrina cristiana pag. 165.
Seckendorf V. L. *scrittore* pag. 8 nota, 11 nota.
Sede del S. Officio bolognese pag. 30, 31, 32.
Sega Vincenzo pag. 107.
Sella P. *legatore di libri* pag. 159.
Seripando *cardinale* pag. 68.
Sfregi ad immagini sacre pag. 41, 112, 113, 114, 115, 116.
Significato esteso della parola eresia pag. 147 e seguenti.
Silvestri Francesco da Ferrara *frate* pag. 21.
Silvestro da Pierio *frate* pag. 21.
Sisto V *papa* pag. 48, 168.
Soldati eretici pag. 122, 123.

Soprani Baldassarre pag. 96 nota.
Spadini G. A. *inquisitore a Bologna* pag. 113.
Spinola Matteo *mercante bolognese* pag. 138.
Squarciafico Vincenzo *frate* pag. 132.
Statuti criminali antichi di Bologna pag. 29, 30.
Statuti di Massa lombarda pag. 175 nota.
Stevenini Giovanni pag. 96 nota.
Streghe abbruciate a Bologna pag. 168.
Studenti eretici pag. 24, 123, 123 nota, 124, 136, 137.
Suicidi in carcere pag. 88.

T

Taglie pag. 41, 41 nota.
Tasso Cornelio *eretico* pag. 78, 96, 161.
Tassoni Alessandro *poeta* pag. 156.
Teseo *canonico di S. Salvatore* pag. 25.
Tortura 62, 63, 64.

U

Ulixes de Bononia *studente* pag. 124 nota.
Urbano VIII *papa* pag. 47.

V

Vergerio P. P. *vescovo* pag. 6, 6 nota, 138 nota.
Verino G. B. *eretico piacentino* pag. 146 nota.
Vermigli Pietro Martire *eretico* pag. 10.
Viaggi Alessandro pag. 95.
Vicariati del S. Officio pag. 44, 45.
Vicari Paolo da Garessio *inquisitore a Bologna* pag. 30 nota, 48 nota.
Vigilanza sul pubblico insegnamento pag. 134 e seguenti.
Vittori Andrea *nobile bolognese* pag. 119 nota.
Vittori Benedetto *patrizio bolognese* pag. 103, 119.
Vittori *famiglia nobile bolognese* pag. 38.
Vittori Girolamo *patrizio bolognese* pag. 103, 104 nota, 119.
Volta Girolamo da Mantova *frate* pag. 22.
Vorath Pietro *gentiluomo inglese* pag. 146.

Z

Zagara Francesco *prete* pag. 110.
Zenero Carlo *libraio* pag. 159.

INDICE

I. Introduzione — l'eresia protestante in Italia — la controriforma . . . . . Pag. 1

II. Inizi della Riforma religiosa in Bologna — condizioni della città — primi rimedi opposti dalla Chiesa — primi eretici . . . . . „ 7

III. Il S. Officio di Bologna — sua sede — redditi e spese — costituzione del sacro tribunale . . . . . „ 28

IV. Attribuzioni dell'inquisitore generale — relazioni sue con le altre autorità cittadine — archivio del S. Officio . „ 47

V. Procedura del S. Officio — la S. Congregazione romana e sua giurisdizione — diritti e doveri dei giudici e degl'imputati. . . . . „ 57

VI. Pene, loro generi e gradi — zelo della giustizia e del decoro del sacro tribunale. . . . . „ 71

VII. La materia dei processi — la colpa d'eresia e suoi gradi — periodo del terrore . . . . . „ 89

VIII. Altri esempi di condanna capitale — processo di Assuero tedesco — profanazioni d'immagini sacre . . . . . „ 104

IX. Classi e condizioni dei rei: nobili, soldati, studenti, contadini, operai, ecclesiastici. . . . . „ 118

X. Provvedimenti preservativi contro l'eresia: predicazione, insegnamento, vigilanza sugli studenti, sui mercanti e su tutti i forestieri . . . . . „ 129

XI. Altri nemici della fede cattolica: astrologi ed ebrei — provvedimenti contro di essi — libri proibiti — stampatori e librai . . . . . Pag. 147

XII. Mezzi per rinvigorire il cattolicismo — conversioni — decadenza del S. Officio — L'opera sua e gli effetti di essa — conclusione. . . . . „ 163

APPENDICE.

I. Editto del Vicario generale della curia vescovile di Bologna — 1568 . . . . . „ 181

II. Combustio hereticorum — 1567 — . . . . . „ 182

III. Sentenza contro Girolamo Vittori — 1567 — . . . . . „ 185

IV. Lettera del cardinale di Pisa all'inquisitore di Bologna — 1571 — . . . . . „ 187

V. Supplica alla S. Congregazione romana in favore di Cornelio Tasso — 1590 — . . . . . „ 188

VI. Ordinationi intorno ai libri proibiti — 1603 —. . . . . „ 189

VII. Solenne abiura di quattro profanatori d'immagini sacre — 1622 — . . . . . „ 191

VIII. Lettera dell'inquisitore di Bologna alla S. Congregazione — 1649 — . . . . . „ 193

IX. Lettera id. id. alla S. Congregazione — 1657 — . . . . „ 195

X. Modello speciale per le denuncie. . . . . „ 196

XI. Elenco degl'inquisitori generali di Bologna dal principio del secolo 16° alla fine del 18° . . . . . „ 198

Indice generale alfabetico dei nomi e delle cose principali „ 205

ERRATA. CORRIGE.

Pag.	17,	linee 6 e 9	*Stillario*	*Stellario*
„	25,	nota (3)	Testi	Festi
„	32,	linea 25	*le*	*la*
„	56,	linea 10	*gestorum*	*gestarum*
„	37,	linea 9	si paia	paia
„	70,	linea 10	coloro	colore
„	126,	nota (3)	Corvisiari	Corvisieri

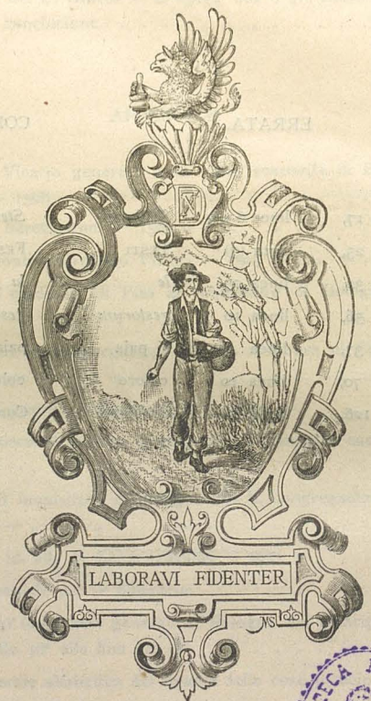

261888

BOLOGNA, TIPI DELLA DITTA NICOLA ZANICHELLI 1905.

261888

BIBLIOTECA STORICA BOLOGNESE

1. **Rodolico Niccolò** — Dal Comune alla Signoria — Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna — 1898 — un volume in-8 con 4 tavole . . . . . L. 5 —

2. **Frati Lodovico** — La vita privata di Bologna dal secolo XIII al XVII con appendice di documenti inediti — 1900 — un volume in-8 con 16 tavole illustrative L. 6 —

3. **Sorbelli Albano** — Le croniche bolognesi del secolo XIV — Studio — 1900 — un volume in-8 . . . . . L. 10 —

4. **Vitali Vito** — Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327) — 1902 — un volume in-8 . . . . L. 5 —

5. **Sorbelli Albano** — La signoria di Giovanni Visconti a Bologna e le sue relazioni con la Toscana — Con una carta del *Distretto bolognese* alla metà del sec. XIV — 1902 — un volume in-8 . . . . . L. 10 —

6. **Frati Lodovico** — La prigionia del Re Enzo a Bologna — Con appendice di documenti — 1902 — un volume in-8 con tavole . . . . . L. 3 —

7. **Manaresi Antonio** — Il processo di avvelenamento fatto nel 1665-66 in Bologna contro Lucia Tolomelli per la morte di Elisabetta Sirani. — 1904 — un volume in-8 . . L. 3 —

8. **Frati Lodovico** — Storia documentata di Castel S. Pietro dell'Emilia. — Opera premiata dal Municipio di Castel S. Pietro. — 1904 — un vol. in-8 con una pianta L. 5 —

9. **Battistella Antonio** — Il S. Officio e la Riforma religiosa — 1905 — un vol. in-8 . . . . . L. 3 —